

DATATO 28 NOVEMBRE 2005

INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED

E

J.P. MORGAN BANK (IRELAND) PLC

ATTO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA (*TRUST*)

PER LA COSTITUZIONE DI

INVESCO FUNDS SERIES (già INVESCO Series)

INVESCO US EQUITY FUND

INVESCO ASIAN EQUITY FUND

INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND

INVESCO GLOBAL SELECT EQUITY FUND

INVESCO JAPANESE EQUITY CORE FUND

INVESCO UK EQUITY FUND

INVESCO GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND

(un OICVM a ombrello)

**Iniziato mediante Atto datato 12 aprile 2001, modificato
nelle date seguenti:**

19 agosto 2004

11 agosto 2005

MATHESON ORMSBY PRENTICE

30 Herbert Street

Dublino 2

Irlanda

TEL + 353 1 619 9000

FAX + 353 1 619 9010

2729496.6

IL PRESENTE DOCUMENTO È TRADUZIONE FEDELE DELL'ORIGINALE

PER INVESCO FUNDS SERIES

Il Procuratore

Sergio Tezzei

INDICE

Definizioni e interpretazione.....	1
1.1 <u>Definizioni</u>	1
1.2 <u>Interpretazione</u>	7
COSTITUZIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO	8
2.1 <u>Il Fondo di Investimento</u>	8
2.2 <u>Dichiarazione di Amministrazione Fiduciaria</u>	9
2.3 <u>Spese ecc.</u>	9
3 ATTO ISTITUTIVO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA VINCOLANTE PER GLI AZIONISTI 11	
4 COPIE DI ATTI	12
5 RICONOSCIMENTO DI INTERESSI	12
6 DIRITTI DEL GESTORE IN QUALITÀ DI AZIONISTA	12
RESTRIZIONI ALL’OFFERTA, VENDITA E DETENZIONE DI QUOTE	12
7.1 <u>Restrizioni all’offerta o alla vendita</u>	12
7.2 <u>Ulteriore restrizione</u>	12
7.3 <u>Trasferimento o Riscatto Obbligatorio</u>	12
7.4 <u>Proventi dei Riscatti</u>	13
7.5 <u>Dovere dell’Azionista</u>	14
EMISSIONE DI AZIONI	14
8.1 <u>Azioni di un Portafoglio Designato</u>	14
8.2 <u>Emissione di Azioni</u>	14
8.3 <u>Creazione di Portafogli Designati</u>	14
8.4 <u>Linee Guida Operative e d’Investimento</u>	15
8.5 <u>Domande di Sottoscrizione di Azioni</u>	15
8.6 <u>Emissione a fronte di un Trasferimento di Investimenti o di valuta convertibile</u>	16
8.7 <u>Prezzo di Emissione</u>	17
8.8 <u>Creazione di Azioni</u>	17
8.9 <u>Informazioni da Fornire</u>	18
8.10 <u>Inadempienza nel Pagamento di Azioni</u>	18
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AZIONISTI	18
9 REGISTRAZIONE DEGLI AZIONISTI	18
9.1 <u>Registro degli Azionisti</u>	18
9.2 <u>Cambio di Nome o Indirizzo</u>	19
9.3 <u>Ispezione del Registro</u>	19
9.4 <u>Chiusura del Registro</u>	19
9.5 <u>Trasferimento di Azioni</u>	19
9.6 <u>Nessun Avviso di Negozio Fiduciario</u>	20
9.7 <u>Ricevuta dell’Azionista</u>	20
9.8 <u>Decesso di un Detentore Congiunto</u>	20
9.9 <u>Persona Giuridica come Azionista</u>	20
9.10 <u>Rappresentanti Personali di un Azionista Deceduto</u>	20

9.11	<u>Bancarotta o Insolvenza di un Azionista</u>	20
9.12	<u>Trasferimento al Gestore</u>	21
9.13	<u>Responsabilità del Conservatore del Registro</u>	21
10	CERTIFICATI AZIONARI	21
10.1	<u>Forma dei Certificati</u>	21
10.2	<u>Suddivisione e Consolidamento di Azioni</u>	21
10.3	<u>Taglio dei Certificati</u>	21
10.4	<u>Preparazione e Firma di Certificati</u>	22
10.5	<u>Emissione di Certificati</u>	22
10.6	<u>Sostituzione di Certificati</u>	22
10.7	<u>Scambio di Certificati</u>	22
10.8	<u>Rinuncia ai Certificati</u>	22
10.9	<u>Responsabilità del Gestore e dell'Amministratore Fiduciario</u>	23
10.10	<u>Spese di Registrazione e Certificazione</u>	23
	RISCATTO E CONVERSIONE DI AZIONI	23
11.1	<u>Riscatto di Azioni da parte del Gestore</u>	23
11.2	<u>Riscatto di Azioni</u>	24
11.3	<u>Restrizioni al Numero di Azioni Riscattate in un Giorno di Negoziazione</u>	26
12.1	<u>Conversione di Azioni di Capitalizzazione in Azioni di Distribuzione o viceversa</u>	27
12.2	<u>Scambio di Azioni tra Portafogli Designati</u>	28
12.3	<u>Ridesignazione di Azioni</u>	28
	SOSPENSIONE DI VALUTAZIONI, EMISSIONI E RISCATTI DI AZIONI	28
13.1	<u>Potere di Sospensione</u>	28
13.2	<u>Potere di Rinviare un Giorno di Negoziazione</u>	29
13.3	<u>Giustificazione</u>	29
13.4	<u>Avvisi</u>	29
	ALLOCAZIONI DI REDDITO	29
14.1	<u>Distribuzioni</u>	29
14.2	<u>Modifica delle Date di Distribuzione</u>	30
15	CALCOLO DELL'IMPORTO DISPONIBILE PER L'ALLOCAZIONE	30
15.1	<u>Proventi Particolari</u>	30
15.2	<u>Importo Disponibile per l'Allocazione</u>	30
15.3	<u>Perequazione del Reddito</u>	31
15.4	<u>Tenuta di Liquidità</u>	32
15.5	<u>Riclassificazione di Entrate per Vendite di Capitale</u>	32
15.6	<u>Prestiti Temporanei dal Patrimonio Depositato</u>	32
15.7	<u>Errori di Stima</u>	32
15.8	<u>Modifica della Data di Chiusura Esercizio e della Data di Distribuzione Finale</u>	32
	INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO DEPOSITATO	32
16.1	<u>Piano di Investimento</u>	32
16.2	<u>Investimenti Specifici</u>	33
16.3	<u>Operazioni in Valuta e Prestito di Investimenti</u>	33
16.4	<u>Sottoscrizione e Pagamento Parziale</u>	34
16.5	<u>Agenti e Commissioni</u>	34
16.6	<u>Opzione di Investire in Organismi di Investimento Collettivo Collegati</u>	35
16.7	<u>Restrizioni agli Investimenti in Organismi d'Investimento Collettivo</u>	35
	GESTIONE EFFICIENTE DI PORTAFOGLI	36
17.1	<u>Operazioni GEP</u>	36

17.2	<u>Margine e Copertura</u>	36
17.3	<u>Esonero e Indennizzo</u>	36
17.4	<u>Liquidazione</u>	37
POTERI DI RICORSO AL DEBITO		37
18.1	<u>Poteri di Ricorso al Debito</u>	37
18.2	<u>Interessi sui Prestiti</u>	37
18.3	<u>Assunzione di prestiti dal Fiduciario, dal Gestore o da un'Associata</u>	37
18.4	<u>Esonero di Responsabilità dell'Amministratore Fiduciario o del Gestore e Indennizzo</u>	37
18.5	<u>Custodia e Controllo del Patrimonio Depositato</u>	37
18.6	<u>Conservazione dei Profitti</u>	38
RELAZIONI		38
19.1	<u>Doveri del Gestore in materia di Relazioni</u>	38
19.2	<u>Relazione dell'Amministratore Fiduciario</u>	38
19.3	<u>Revisione</u>	38
LUOGO E CONDIZIONI DEI PAGAMENTI		38
20.1	<u>Luogo e Condizioni dei Pagamenti</u>	38
20.2	<u>Distribuzioni Non Riscosse</u>	38
DIRITTI DI VOTO IN RELAZIONE AL FONDO DI INVESTIMENTO		39
21.1	<u>Determinazione dell'Esercizio di Diritti di Voto</u>	39
21.2	<u>Diritti di Voto</u>	39
21.3	<u>Procure, ecc.</u>	39
INTERESSI SULLA LIQUIDITÀ DEPOSITATA		39
22	INTERESSI SULLA LIQUIDITÀ DETENUTA DALL'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO	39
REMUNERAZIONE DEL GESTORE E DELL'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO		39
23.1	<u>Commissione di Gestione</u>	39
23.2	<u>Remunerazione dell'Amministratore Fiduciario</u>	40
23.3	<u>Nomina dei Consulenti per gli Investimenti</u>	40
23.4	<u>Nomina dell'Amministratore</u>	40
23.5	<u>Remunerazione dei Consulenti per gli Investimenti</u>	40
23.6	<u>Remunerazione dell'Amministratore</u>	40
24.1	<u>Altri Compensi</u>	41
24.2	<u>Autorizzazione Esplicita, ecc.</u>	41
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO		41
25.1	<u>Responsabilità</u>	41
25.2	<u>Obblighi</u>	41
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO E IL GESTORE		42
26.1	<u>Indipendenza del Gestore e dell'Amministratore Fiduciario</u>	42
26.2	<u>Vendite od Operazioni in Prima Persona</u>	42
26.3	<u>Operazioni in Azioni</u>	43
26.4	<u>Rispetto di Delibere Governative</u>	44
26.5	<u>Indennizzi – Documenti Non Validi</u>	44
26.6	<u>Verifica delle Firme</u>	44
26.7	<u>Legislazione</u>	44
26.8	<u>Altri Fondi di Investimento</u>	44
26.9	<u>Operazioni Finanziarie e di altro tipo</u>	45
26.10	<u>Assoluta Discrezionalità dell'Amministratore Fiduciario e del Gestore</u>	45
26.11	<u>Pagamenti alle Autorità Fiscali</u>	45

26.12	<u>Delega di Poteri</u>	45
26.13	<u>Nomina di Agenti</u>	45
26.14	<u>Distribuzione</u>	46
26.15	<u>Indennizzo Generale</u>	46
26.16	<u>Clausola Generale di Esonero</u>	46
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO		46
27.1	<u>Custodia degli Investimenti</u>	46
27.2	<u>Accettazione di Attestati del Gestore</u>	47
27.3	<u>Accettazione di Certificati sul Valore</u>	47
27.4	<u>Pagamento da parte dell'Amministratore Fiduciario</u>	47
27.5	<u>Azioni legali</u>	47
27.6	<u>Detrazione di Imposte</u>	48
27.7	<u>Distruzione di Documenti</u>	48
27.8	<u>Preparazione di Assegni, ecc.</u>	49
DISPOSIZIONI CONCERNENTI II GESTORE		49
28.1	<u>Buona Fede del Gestore</u>	49
28.2	<u>Responsabilità del Gestore</u>	49
28.3	<u>Registri</u>	49
28.4	<u>Certificati forniti dal Gestore</u>	49
RIMOZIONE O DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO		49
29.1	<u>Dimissioni dell'Amministratore Fiduciario</u>	49
29.2	<u>Rimozione dell'Amministratore Fiduciario</u>	49
RIMOZIONE O DIMISSIONI DEL GESTORE		50
30.1	<u>Rimozione del Gestore</u>	50
30.2	<u>Dimissioni del Gestore</u>	50
30.3	<u>Cambiamento di Denominazione del Fondo di Investimento</u>	50
CESSAZIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO E DEI PORTAFOGLI DESIGNATI		50
31.1	<u>Cessazione</u>	50
31.2	<u>Regolamenti OICVM</u>	50
31.3	<u>Rimozione del Gestore</u>	50
31.4	<u>Cessazione da parte del Gestore</u>	51
31.5	<u>Preavviso</u>	51
31.6	<u>Cessazione da parte degli Azionisti</u>	51
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE		51
32	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE	51
DOCUMENTI E COMUNICAZIONI		52
33.1	<u>Avvisi agli Azionisti</u>	52
33.2	<u>Detentori Congiunti</u>	53
33.3	<u>Azionisti Deceduti, ecc.</u>	53
33.4	<u>Rischio</u>	53
33.5	<u>Pubblicità</u>	53
MODIFICA DELL'ATTO ISTITUTIVO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA		53
34.1	<u>Limite Regolamentare alle Modifiche</u>	53
34.2	<u>Ulteriore Limite alle Modifiche</u>	53
34.3	<u>Modifiche Mediante Atto Integrativo</u>	53
34.4	<u>Costi e Spese di Modifica</u>	54
34.5	<u>Comunicazione di Emendamenti agli Azionisti</u>	54

RISTRUTTURAZIONE E FUSIONE	54
35 CONDIZIONI DA SODDISFARE.....	54
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI	55
36 ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI	55
GIURISDIZIONE.....	55
37 GIURISDIZIONE.....	55
ALLEGATO UNO ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI	57
ALLEGATO DUE DEFINIZIONE DI VALORE.....	61
ALLEGATO TRE MERCATI RICONOSCIUTI.....	65

IL PRESENTE ATTO è stipulato il 28 novembre 2005 **TRA INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED** con sede legale al 1st Floor, Georges Quay House, Townsend Street, Dublino 2 come Gestore da una parte e **J.P. Morgan BANK (IRELAND) PLC** con sede legale al JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublino 1 come Amministratore Fiduciario dall'altra parte. INVESCO Funds Series (già INVESCO Series) è stato istituito attraverso atto istitutivo di amministrazione fiduciaria (o Trust Deed) datato 12 aprile 2001 (e successivamente modificato il 19 agosto 2004 e l'11 agosto 2005) tra l'Amministratore Fiduciario ed il Gestore (il "Trust Deed Esistente").

Il Gestore e l'Amministratore Fiduciario hanno concordato di voler modificare e sostituire il Trust Deed Esistente e di vincolarsi al presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria datato 11 agosto 2005, cosicché i termini del presente Atto di Amministrazione Fiduciaria saranno considerati vincolanti ed in pieno vigore per INVESCO Funds Series a partire dalla data della sua stipula in sostituzione dei termini del Trust Deed Esistente; inoltre, con il presente, l'Amministratore Fiduciario certifica che tali emendamenti sono stati effettuati ai sensi dell'Articolo 34.3.1 del Trust Deed Esistente dal momento che egli ritiene, a suo parere, che gli emendamenti al Trust Deed Esistente non liberino in alcuna misura significativa l'Amministratore Fiduciario o il Gestore dalle loro responsabilità nei confronti degli Azionisti. I termini del Trust Deed Esistente saranno considerati modificati ed emendati nel modo di seguito riportato.

La dichiarazione di amministrazione fiduciaria contenuta nel Trust Deed Esistente resterà in vigore (come esposto al successivo Articolo 2.2) e in virtù di essa il Gestore e l'Amministratore Fiduciario con il presente concordano di essere vincolati in relazione a INVESCO Funds Series dai termini e dalle disposizioni del presente atto, che sono i seguenti:

DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

Salvo quanto diversamente richiesto dal contesto, le seguenti parole o espressioni hanno i significati ad esse rispettivamente attribuite, ossia:

"Data di Chiusura Esercizio" significa (subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 15.8) il 31 gennaio di ogni anno (a partire dal 31 gennaio 2002) oppure (nel caso dell'Esercizio finale) la data in cui vengono distribuiti i proventi finali del realizzo degli Investimenti del Fondo ai sensi dell'Articolo 32;

"Esercizio" significa in riferimento ad un Portafoglio Designato, il periodo che si chiude e include una Data di Chiusura Esercizio e che inizia dalla creazione del Portafoglio Designato interessato ai sensi dell'Articolo 8.3 oppure dalla chiusura dell'Esercizio precedente (secondo il caso);

"Azione di Capitalizzazione" significa un'Azione a fronte della quale devono essere accumulati gli importi specificati dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria in conformità alle disposizioni in esso riportate e che rappresenta il numero (frazioni incluse) di quote indivise nel Patrimonio Depositato di un Portafoglio Designato di volta in volta applicabile secondo le disposizioni qui di seguito illustrate:-

- (i) il Gestore può, ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, designare classi distinte di Azioni di Capitalizzazione e specificare gli importi da allocare a tali Azioni in conformità all'Articolo 15;
- (ii) ciascuna Azione di Capitalizzazione inizialmente emessa in un Portafoglio Designato rappresenterà in prima istanza una quota indivisa nel Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato interessato;
- (iii) ogni Azione di Capitalizzazione emessa successivamente in un Portafoglio Designato rappresenterà in prima istanza lo stesso numero (frazioni incluse) di quote indivise in tale Portafoglio Designato di ogni Azione di Capitalizzazione in circolazione in tale Portafoglio Designato;

- (iv) ogni volta in cui sono in circolazione o considerate in circolazione Azioni di Capitalizzazione in un Portafoglio Designato, a partire dal giorno successivo ad ogni Data di Chiusura Esercizio o Data di Registrazione (secondo il caso) in cui ai sensi dell'Articolo 14 debba essere trasferita liquidità dal Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato interessato al Conto di Distribuzione relativo alle Azioni di Distribuzione di tale Portafoglio Designato come Distribuzione Provvisoria o Distribuzione Finale, la percentuale di Patrimonio Depositato rappresentato dalle Azioni di Capitalizzazione di tale Portafoglio Designato in circolazione, o considerate tali, sarà aumentata dell'importo allocato alle Azioni di Capitalizzazione in conformità all'Articolo 15; inoltre, il numero di quote indivise nel Patrimonio Depositato rappresentato da ogni Azione di Capitalizzazione in tale Portafoglio Designato al momento esistente sarà incrementato di conseguenza.

“Amministratore” significa una persona o società nominata dal Gestore ai sensi dell'Articolo 23.4;

“Azione “A”” significa un'Azione emessa come Azione “A” e che può essere una Azione di Distribuzione o una Azione di Capitalizzazione, in relazione alla quale debbono essere accumulati gli importi specificati dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria ai sensi delle disposizioni in esso riportate;

“Associata” significa e comprende una società holding o una controllata del soggetto interessato (se società), una controllata della suddetta holding, una società (o una controllata di una società) il cui capitale azionario circolante sia per almeno un quinto detenuto a titolo beneficiario dal soggetto interessato o da una sua Associata, una società (o una controllata di una società) che detenga almeno un quinto del capitale azionario emesso dal soggetto interessato o da una sua Associata ai sensi della parte precedente della presente definizione. Qualora il soggetto interessato sia una persona o un'azienda o altro organismo senza personalità giuridica, l'espressione “Associata” indica e comprende qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata da tale soggetto. Le espressioni “holding”, “controllata” e “capitale azionario circolante” hanno i significati loro attribuiti all'Articolo 155 del Companies Act del 1963;

“Società di Revisione” significa una società di revisione contabile autorizzata ad effettuare revisioni societarie ai sensi dei Companies Acts dal 1963 al 1999 e nominata revisore dei conti del Fondo di Investimento dal Gestore con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario;

“Autorità” significa l'Irish Financial Services Regulatory Authority o altro soggetto eventualmente designato come autorità competente ad espletare i compiti previsti nei Regolamenti OICVM;

“Valuta Base” significa la valuta stabilita dal Gestore nelle Linee Guida Operative e d'Investimento;

“Giorno Lavorativo” significa un giorno normalmente considerato un giorno lavorativo in Irlanda o altre giornate eventualmente specificate dal Gestore in relazione ad uno o più Portafogli Designati e riportate nelle Linee Guida Operative e d'Investimento;

“ECVD” significa un'eventuale commissione di vendita differita che si applica al riscatto o al trasferimento di un'Azione in misura pari all'importo fissato di volta in volta dal Gestore generalmente in relazione ad un Portafoglio Designato o ad una specifica operazione o categoria di operazioni e specificate nel prospetto informativo del Fondo di Investimento; tale espressione nel contesto di una determinata data si riferisce alle eventuali commissioni fissate dal Gestore ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, specificate nel prospetto e applicabili a tale data;

“Certificati” significa i Certificati relativi alle Azioni che l'Amministratore Fiduciario deve consegnare ai sensi delle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, a meno che il Gestore e l'Amministratore Fiduciario non abbiano concordato di rinunciarvi;

“Azione “C”” significa una Azione emessa come Azione “C” e che può essere una Azione di Distribuzione o una Azione di Capitalizzazione, in relazione alla quale debbono essere accumulati gli importi specificati dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria ai sensi delle disposizioni in esso riportate;

“Giorno di Negoziazione” significa in riferimento a ogni Portafoglio Designato, il giorno o i giorni e/o i periodi di volta in volta determinati dal Gestore, dopo averne dato comunicazione all’Amministratore Fiduciario e averli riportati nelle corrispondenti Linee Guida Operative e d’Investimento (e comunicati con ragionevole preavviso agli Azionisti) **FERMO RESTANDO CHE** in ogni mese vi saranno almeno due Giorni di Negoziazione per ogni Portafoglio Designato;

“Dichiarazione” significa una dichiarazione di residenza o altrimenti nella forma prevista dalle autorità tributarie irlandesi;

“Patrimonio Depositato” significa tutti gli attivi detenuti o ritenuti detenuti a titolo fiduciario in virtù del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, esclusi gli importi di volta in volta a credito del Conto di Distribuzione;

“Portafoglio Designato” significa la percentuale del Fondo di Investimento che il Gestore ha deciso, con il consenso dell’Amministratore Fiduciario, di attribuire esclusivamente agli Azionisti di una determinata classe di Azioni in conformità con le disposizioni dell’Articolo 8.3;

“Conto di Distribuzione” significa uno o più conti speciali tenuti allo scopo di ricevere somme distribuibili agli Azionisti detentori di Azioni di Distribuzione in conformità con l’Articolo 15;

“Data di Distribuzione” significa una Data di Distribuzione Finale e le eventuali Date di Distribuzione Provvisoria indicate nelle Linee Guida Operative e d’Investimento;

“Periodo di Distribuzione” significa in riferimento a ogni Portafoglio Designato, per quanto concerne la prima allocazione di reddito da effettuare dopo la data del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, il periodo che inizia alla data della prima emissione delle Azioni di tale Portafoglio Designato e che termina alla prima successiva Data di Registrazione o Data di Chiusura Esercizio di tale Portafoglio Designato, mentre per quanto concerne le allocazioni successive di reddito in tale Portafoglio Designato, si tratta del periodo che inizia dalla fine dell’ultimo Periodo di Distribuzione precedente e che si chiude alla successiva Data di Registrazione o Data di Chiusura Esercizio, o eventuale altro periodo stabilito dal Gestore con il consenso scritto dell’Amministratore Fiduciario in conformità all’Articolo 14.2;

“Operazione GEP” significa una operazione finalizzata ad una gestione efficiente di portafogli consentita ai sensi dell’Articolo 17.1;

“Pagamento di Perequazione” significa (in relazione ad un’Azione emessa dal Gestore) la somma di capitale che il Gestore ritenga rappresenti l’importo compreso nel prezzo di emissione di tale Azione per riflettere il Reddito del Portafoglio Designato in questione maturato alla data della sua emissione, il cui importo viene accreditato al Conto di Perequazione del Reddito e (in relazione ad un’Azione venduta dal Gestore) la somma equivalente al Pagamento di Perequazione riferibile ad un’Azione emessa lo stesso giorno;

“Azione “E”” significa una Azione emessa come Azione “E” e che può essere una Azione di Distribuzione o una Azione di Capitalizzazione, in relazione alla quale debbono essere accumulati gli importi specificati dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria ai sensi delle disposizioni in esso riportate;

“Investitore Esente” significa uno dei seguenti Residenti Irlandesi: (i) il Gestore, fintantoché sia una società di gestione qualificata ai sensi dell’Articolo 739B del Taxes Consolidation Act del 1997 (“Articolo 739B”); (ii) un organismo di investimento collettivo specificato ai sensi dell’articolo 739B; (iii) una società che svolge attività nel campo dell’assicurazione-vita ai sensi dell’Articolo 706 del Taxes Consolidation Act del 1997 (“TCA 1997”); (iv) un fondo pensione di cui all’Articolo 739B; (v) ogni altro organismo di investimento di cui all’Articolo 739B; (vi) un

piano di investimento speciale ai sensi dell'Articolo 739B; (vii) un fondo comune di investimento della categoria prevista all'Articolo 739D(6)(e) del TCA 1997; (viii) una persona avente diritto all'esenzione dalle imposte sul reddito in virtù dell'Articolo 207(1)(b) del TCA 1997; (ix) una persona avente diritto all'esenzione dalle imposte sul reddito e sui capital gain in virtù dell'Articolo 784A(2) del TCA 1997 nei casi in cui le Quote detenute siano attivi di un fondo pensione approvato o di un fondo pensione minimo approvato; (x) una società specificata ai sensi dell'Articolo 739B; oppure (xi) ogni altra persona residente in Irlanda cui sia permesso detenere Quote ai sensi della legislazione tributaria irlandese, per prassi o concessione delle Autorità Fiscali, senza che il Fondo di Investimento sia tenuto a detrarre le necessarie imposte in occasione dei pagamenti effettuati ad un Detentore di Quote o del trasferimento di Quote da questi effettuate e del quale il Gestore sia in possesso di una Dichiarazione valida;

“Data di Distribuzione Finale” significa (subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 15.8) in relazione ad ogni Portafoglio Designato, il giorno stabilito dal Gestore, comunque non successivo al tredicesimo mese dalla fine dell'Esercizio e specificato nelle Linee Guida Operative e d'Investimento in relazione al Portafoglio Designato interessato;

“Oneri fiscali e di vendita” o **“Oneri fiscali e di acquisto”** significa ogni genere di imposte di bollo e di altro tipo, tasse, oneri governativi, commissioni bancarie e di intermediazione, spese di trasferimento e di registrazione nonché altri oneri e commissioni, unitamente ad altri importi che il Gestore a propria discrezione ritenga vadano stanziati per i costi associati all'acquisto o alla vendita di Investimenti (secondo il caso), in relazione sia alla costituzione del Patrimonio Depositato di un Portafoglio Designato, sia all'aumento o diminuzione di tale Patrimonio Depositato, sia alla creazione, emissione, vendita, conversione o acquisto di Azioni, alla vendita o all'acquisto di Investimenti o in relazione a Certificati o altri strumenti che siano divenuti o possano divenire esigibili in occasione o prima della operazione o negoziazione in connessione alla quale tali oneri e commissioni siano dovuti, ma con l'esclusione delle commissioni spettanti ad agenti per la vendita e il riacquisto di Azioni;

“Reddito” significa tutti gli interessi, dividendi e altri introiti (inclusi rimborsi di imposte) maturati dal Patrimonio Depositato di ogni Portafoglio Designato e ritenuti dal Gestore, previa consultazione con la Società di Revisione, assimilabili a reddito e ad esso attribuibili per l'esercizio interessato;

“Conto di Perequazione del Reddito” significa un conto di perequazione operato di volta in volta dal Gestore a propria discrezione in relazione ad un Portafoglio Designato per garantire che gli Azionisti partecipino al Reddito su base equa in conformità con le disposizioni dell'Articolo 15; il termine **“Perequazione del Reddito”** deve essere interpretato di conseguenza;

“Azione di Distribuzione” significa un'Azione in relazione alla quale deve essere distribuito il reddito netto ricevibile dopo la data della sua emissione e che rappresenta una quota indivisa nel Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato interessato;

“Commissione Iniziale” significa la (eventuale) commissione applicata all'emissione di un'Azione in misura pari all'importo di volta in volta fissato dal Gestore generalmente in relazione ad un Portafoglio Designato o ad una specifica operazione o categoria di operazioni e specificata nelle Linee Guida Operative e d'Investimento, FERMO RESTANDO CHE non dovrà superare il 5,25 per cento del prezzo di emissione di un'Azione comprensivo dell'importo di tale Commissione Iniziale; tale espressione nel contesto di una determinata data si riferisce alle (eventuali) commissioni fissate dal Gestore ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria e applicabili a tale data;

“Data di Distribuzione Provvisoria” significa (subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 14.2) la data o le date (eventualmente) stabilite dal Gestore in relazione ad uno o più Portafogli Designati;

“Investimento” significa ogni valore mobiliare e/o altri attivi finanziari liquidi nei quali sono consentiti gli investimenti ai sensi dei Regolamenti OICVM;

“Consulente per gli Investimenti” significa la persona o società nominata dal Gestore ai sensi dell’Articolo 23.3;

“Linee Guida Operative e d’Investimento” significa le linee guida operative e d’investimento stabilite per ogni Portafoglio Designato in conformità con le disposizioni dell’Articolo 8.4 e successivi emendamenti;

“Residente Irlandese” significa una società o altra persona che sia residente o normalmente residente nella Repubblica d’Irlanda ai fini delle leggi fiscali irlandesi;

“Prezzo di Emissione” significa il prezzo da pagare all’emissione di un’Azione dopo l’emissione iniziale in conformità alle disposizioni dell’Articolo 8.6.2;

“Commissione di Gestione” significa la somma cui il Gestore abbia diritto ai sensi dell’Articolo 23.1;

“Gestore” significa INVESCO Asset Management Ireland Limited e suoi successori in qualità di Gestore del Fondo di Investimento;

“margine” significa liquidità o altri attivi pagati, trasferiti o depositati ai sensi di un contratto con costituzione di margine;

“contratto con costituzione di margine” significa un diritto contrattuale ai sensi del quale sottoscrivere opzioni, future o contratti differenziali, i cui termini contrattuali prevedono il pagamento, trasferimento o deposito di beni del Fondo di Investimento a titolo di garanzia dell’adempimento di un obbligo di consegnare o ricevere beni che derivi o possa derivare ai sensi del contratto, a scelta dell’Amministratore Fiduciario o della controparte contrattuale o altrimenti, e che comprende un’opzione acquistata per il Fondo di Investimento ai sensi della quale l’importo totale del premio dovuto per l’opzione stessa non è dovuto all’acquisto ma può essere richiesto prima della scadenza dell’opzione;

“Stato Membro” significa uno Stato membro della Comunità Europea;

“Pacchetto Minimo” significa un investimento nelle Azioni in un Portafoglio Designato dell’importo minimo riportato nelle Linee Guida Operative e d’Investimento per quel Portafoglio Designato;

“mese” significa mese solare;

“quasi moneta” significa liquidità in un conto corrente o in un conto di deposito oppure un finanziamento a breve termine presso una banca o altra istituzione, che può essere prelevato immediatamente e senza pagamento di una penale superiore all’interesse di sette giorni calcolato ai normali tassi commerciali e comprende anche i titoli a tasso fisso emessi o garantiti dal governo di uno Stato Membro o da altri governi approvati dall’Amministratore Fiduciario;

“società qualificata” significa una società autorizzata dall’Autorità come amministratore fiduciario oppure (secondo il caso) il gestore di un fondo comune di investimento autorizzato ai sensi dei Regolamenti OICVM;

“Mercato Riconosciuto” significa le borse o altri mercati regolamentati elencati all’Allegato Tre e successivi emendamenti di volta in volta apportati mediante atti integrativi;

“Data di Registrazione” significa (subordinatamente alle disposizioni dell’Articolo 15.8) (i) la data di chiusura di un Esercizio oppure (ii) la data di chiusura di un periodo contabile infrannuale nell’ambito di un Esercizio, in relazione al quale il Gestore decida di effettuare una distribuzione provvisoria di reddito ai sensi dell’Articolo 14.1;

“Prezzo di Riscatto” significa il prezzo da pagare al riscatto di Azioni in conformità alle disposizioni dell’Articolo 11.2.4;

“Registro” significa il registro degli Azionisti tenuto ai sensi dell'Articolo 9.1;

“Conservatore del Registro” significa la persona incaricata della tenuta del Registro ai sensi dell'Articolo 9;

“Azionista” significa, subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 9, il detentore di un'Azione iscritto nel Registro, comprese le altre persone eventualmente iscritte come detentori congiunti;

“Codice Azionista” significa un numero attribuito ad ogni Azionista che non abbia richiesto l'emissione di un Certificato in relazione alle Azioni registrate a suo nome;

“Azioni” significa quote del Fondo di Investimento e comprende sia Azioni di Distribuzione che Azioni di Capitalizzazione (emesse come Azioni “A”, Azioni “C” o Azioni “E” oppure con altra classificazione e denominazione eventualmente stabilite dal Gestore) di un Portafoglio Designato, salvo quando utilizzato in relazione ad una particolare categoria di azioni; inoltre, ove lo imponga il contesto, la definizione comprende una frazione di azione; salvo altrimenti espressamente richiesto dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, la frazione di una azione di entrambe le categorie sarà classificata proporzionalmente ad un'azione intera della stessa categoria; possono essere emesse Azioni (quali, ad esempio, le Azioni “C”) in relazione alle quali gli importi specificati dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria devono essere accumulati in conformità con le disposizioni del presente Atto e che rappresentano il numero (frazioni incluse) di quote indivise nel Patrimonio Depositato di un Portafoglio Designato di volta in volta applicabile secondo le disposizioni seguenti:

- (a) il Gestore può, ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, designare classi distinte di Azioni e specificare gli importi da allocare a tali Azioni in conformità all'Articolo 2.1.1(viii);
- (b) ciascuna Azione di questa classe inizialmente emessa in un Portafoglio Designato rappresenterà in prima istanza una quota indivisa nel Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato interessato;
- (c) ogni Azione emessa successivamente in un Portafoglio Designato rappresenterà in prima istanza lo stesso numero (frazioni incluse) di quote indivise nel Patrimonio Depositato di ciascuna Azione in circolazione in quella classe del Portafoglio in questione;
- (d) ogni volta in cui sono in circolazione o considerate in circolazione Azioni di quella classe in un Portafoglio Designato la percentuale di Patrimonio Depositato rappresentato dalle Azioni di tale classe nel Portafoglio Designato allora in circolazione o considerate tali sarà aumentata dell'importo allocato alle azioni in conformità all'Articolo 2.1.1(viii) e il numero di quote indivise nel Patrimonio Depositato rappresentato da ogni Azione di quella classe del Portafoglio Designato al momento esistente sarà incrementato di conseguenza;

“Investimento Specifico” significa:

- (a) un Investimento emesso dal Governo o dagli enti locali di uno Stato Membro, o del quale uno di questi ultimi garantisce il pagamento del capitale e degli interessi;
- (b) un Investimento emesso dal Governo di uno Stato non Membro o da un organismo pubblico internazionale di cui sono membri uno o più Stati Membri, o del quale uno di questi ultimi garantisce il pagamento del capitale e degli interessi; e
- (c) investimenti emessi in qualsiasi parte del mondo dalla Banca Europea per gli Investimenti, dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dall'International Finance Corporation, dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalla Banca Mondiale;

“**valori mobiliari**” è da intendersi con il significato attribuitogli nei Regolamenti OICVM;

“**Fondo di Investimento**” significa i fondi di investimento costituiti con il presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria e noti collettivamente come “INVESCO Funds Series” o con altra denominazione di volta in volta stabilita dal Gestore, con l’approvazione scritta dell’Amministratore Fiduciario;

“**Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria**” significa il presente Atto e i relativi Allegati e successivi integrazioni, emendamenti, modifiche, alterazioni o sostituzioni di volta in volta apportati da atti integrativi;

“**Amministratore Fiduciario**” significa J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC ed i suoi successori come Amministratore Fiduciario e, per quanto concerne le disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria relativi al conferimento di Investimenti all’Amministratore Fiduciario, comprende anche eventuali società intestatarie dell’Amministratore Fiduciario;

“**Regolamenti OICVM**” significa i Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003 e successivi emendamenti o integrazioni e qualsiasi condizione di volta in volta imposta ai sensi delle precedenti dall’Autorità che riguardino il presente Fondo di Investimento;

“**Momento di Valutazione**” significa le ore 10.00, ora di Dublino o altro orario indicato nelle Linee Guida Operative e d’Investimento per un particolare Portafoglio Designato;

“**Valore**” è da intendersi con il significato attribuitogli all’Allegato Due;

“**IVA**” significa Imposta sul Valore Aggiunto; comprende qualsiasi altra tassa o imposta simile che un fornitore di beni o servizi è tenuto a pagare o di cui deve rendere conto in relazione a tali beni o servizi; ogni riferimento a commissioni e spese (se non indicato diversamente) sarà considerato al netto di IVA, che a sua volta verrà addebitata in aggiunta e dovrà essere pagata contemporaneamente a tali commissioni e spese;

“**Anno**” significa anno solare.

1.2 Interpretazione

1.2.1 I riferimenti di seguito contenuti ad Articoli e Allegati riguardano Articoli e Allegati contenuti nel presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria.

1.2.2 I riferimenti a imposte o tasse includono o comprendono, laddove consentito o imposto dal contesto, tutte le forme di tassazione sia in Irlanda sia nel resto del mondo, passate, presenti e future, senza limitazione, e ogni altro genere di imposizione, dazio e prelievo di legge, governativo, statale, provinciale, del governo locale o municipale nonché qualsiasi penale, onere, costo e interesse connesso.

1.2.3 Ogni riferimento nel presente ad una legge sarà considerato riferirsi anche alle sue modifiche, codificazione o nuova promulgazione e comprenderà ogni normativa o regolamento avente forza di legge.

1.2.4 Ogni espressione nel presente Atto che possa applicarsi sia al Fondo di Investimento che ad un Portafoglio Designato, si applicherà come dettato dal contesto.

1.2.5 Ogni riferimento nel presente Atto ad istruzioni scritte sarà considerato riguardare anche istruzioni autenticate trasmesse elettronicamente.

1.2.6 Le parole singolari includeranno anche il plurale e viceversa; le parole maschili comprenderanno il femminile e viceversa; le parole riferite a persone includono società; le parole “scritto” o “per iscritto” includono la stampa, l’incisione, la litografia o altri mezzi di riproduzione visiva in forma permanente o in parte l’una e in parte l’altra.

I titoli e l'indice del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria sono per mero riferimento e non incidono sull'interpretazione dello stesso.

COSTITUZIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO

2.1 Il Fondo di Investimento

2.1.1 Fondo di Investimento a Ombrello Subordinatamente alle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, al Fondo di Investimento si applica quanto segue:

- (i) Il Fondo di Investimento sarà un fondo di investimento a ombrello;
- (ii) I primi Portafogli Designati ad essere istituiti saranno INVESCO American Equity Core Fund, INVESCO Asian Equity Core Fund, INVESCO European Equity Core Fund, INVESCO International Equity Core Fund, INVESCO Japanese Equity Core Fund e INVESCO UK Equity Fund;
- (iii) Altri Portafogli Designati potranno essere istituiti soltanto con l'approvazione preliminare dell'Autorità;
- (iv) Ogni Portafoglio Designato dovrà tenere registri e scritture separati;
- (v) Subordinatamente al successivo comma (vi), gli attivi di ogni Portafoglio Designato faranno parte di quel Portafoglio Designato; saranno distinti dagli attivi di tutti gli altri Portafogli Designati e non dovranno essere utilizzati per fare fronte direttamente o indirettamente ai passivi o alle rivendicazioni di alcun altro Portafoglio Designato;
- (vi) Quando un attivo del Fondo di Investimento non è, secondo l'Amministratore Fiduciario, attribuibile ad uno o più specifici Portafogli Designati, l'Amministratore Fiduciario dovrà (salvo approvazione del Gestore e della Società di Revisione) stabilire il criterio con il quale ripartire tale attivo tra ciascun Portafoglio Designato ed avrà il potere (subordinatamente all'approvazione del Gestore e della Società di Revisione) di modificare tale criterio **FERMO RESTANDO CHE** l'approvazione del Gestore non sarà necessaria nel caso in cui l'attivo venga ripartito tra tutti i Portafogli Designati in proporzione ai loro Valori del momento in cui si effettua la ripartizione;
- (vii) Qualora il Gestore o l'Amministratore Fiduciario sostengano costi o spese (descritti in questo Articolo o in altri punti del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria) oppure passivi specificamente attribuibili ad un particolare Portafoglio Designato, questi saranno a carico del Portafoglio Designato in questione, mentre qualora non fossero specificamente attribuibili ad un Portafoglio Designato, tali costi, spese o passivi saranno a carico di ciascun Portafoglio Designato o – secondo il caso – dei Portafogli Designati in questione, nella stessa proporzione del Valore del Patrimonio Depositato di ogni Portafoglio Designato interessato rispetto al Valore totale del Patrimonio Depositato del Fondo di Investimento alla data in cui detti costi, spese o passivi sono sostenuti, oppure – a discrezione del Gestore – alla media dei rispettivi Valori all'apertura e alla chiusura del Periodo di Distribuzione o nel modo ritenuto più equo dal Gestore.
- (viii) Il Gestore avrà il diritto di decidere che livelli differenti di commissioni e spese vengano addebitati al Patrimonio Depositato riferibile a classi diverse di Azioni in un Portafoglio Designato. In seguito a tale decisione, alla scadenza di un pagamento di tali commissioni e spese ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, l'importo che rappresenta la differenza tra le commissioni e spese dovute da ogni classe di Azioni sarà attribuito alle Azioni della classe interessata.

2.1.2 Costituzione Il Fondo di Investimento sarà costituito con i proventi dell'emissione di Azioni rimanenti dopo aver detratto la (eventuale) Commissione Iniziale che, salvo nel caso in cui il Gestore (o la persona eventualmente da esso nominata) non vi rinunci a sua assoluta discrezione, saranno trattenute dal - o pagate al - Gestore (o persona eventualmente da esso nominata) a suo beneficio e (nel caso di Azioni emesse dietro conferimento di Investimenti) deducendo il corrispettivo dovuto ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 8.6.

2.1.3 Regolamenti OICVM I Regolamenti OICVM sono vincolanti per il Gestore e l'Amministratore Fiduciario secondo i loro termini; ciascuno di essi dovrà osservarli in sede di adempimento dei rispettivi obblighi previsti dall'Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria.

2.2 Dichiarazione di Amministrazione Fiduciaria

L'Amministratore Fiduciario avrà il possesso di tutta la liquidità e altri beni al momento da esso detenuta a titolo fiduciario ai sensi del presente Atto alle condizioni e subordinatamente alle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, in maniera tale che ogni parte del Fondo di Investimento che costituisce un Portafoglio Designato sia detenuta a titolo fiduciario esclusivamente per gli Azionisti detentori delle Azioni di quel Portafoglio Designato. Il denaro facente parte di un Portafoglio Designato sarà di volta in volta investito, depositato o altrimenti impiegato a sola discrezione del Gestore in conformità alle disposizioni qui riportate e in maniera tale che nessuna Azione conferisca alcun interesse o titolo ad alcuna parte specifica del Fondo di Investimento o del Portafoglio Designato.

2.3 Spese ecc.

2.3.1 Spese del Fondo di Investimento Dovranno essere pagate con il Portafoglio Designato interessato, oltre alle voci specificate altrove nel presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria e unitamente all'IVA relativa laddove applicabile:

- (i) tutte le imposte di bollo (escluse quelle dovute da un sottoscrittore di Azioni o da un Azionista) o altre tasse o imposte in seguito di volta in volta esigibili o dovute su o in relazione al presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, sul Patrimonio Depositato o all'atto della creazione o emissione di Azioni, oppure in qualsiasi altra circostanza;
- (ii) tutti gli Oneri Fiscali e di vendita e gli Oneri Fiscali e di acquisto derivanti dall'acquisizione o dalla vendita di Investimenti;
- (iii) tutte le spese sostenute in relazione alla registrazione di Investimenti a nome dell'Amministratore Fiduciario o del suo intestatario e al trasferimento di detti Investimenti dal loro nome, alla detenzione o custodia degli Investimenti e/o documenti attestanti la relativa titolarità (comprese commissioni bancarie, assicurazione contro la perdita di documenti attestanti la proprietà durante la spedizione, il transito o altro) e i costi addebitati dal Conservatore del Registro o dagli agenti dell'Amministratore Fiduciario per l'accettazione di documenti ai fini della relativa custodia, conservazione e/o consegna;
- (iv) tutte le spese sostenute per l'incasso del Reddito e per l'amministrazione del Fondo di Investimento;
- (v) tutti i costi e le spese derivanti da - e connessi a - la preparazione di eventuali atti integrativi di cui all'Articolo 34 o atti integrativi volti a garantire che il Fondo di Investimento sia conforme alla legislazione vigente anche dopo la data del presente atto (inclusi costi e spese sostenuti per tenere l'assemblea degli Azionisti, laddove necessario);

- (vi) tutte le imposte esigibili in relazione alla detenzione o alla negoziazione del reddito del Patrimonio Depositato nonché in relazione alla ripartizione e distribuzione di Reddito agli Azionisti;
- (vii) tutti i costi e le spese diverse da quelle che il Gestore accetta di sostenere (inclusi parcelle legali, contabili e per altre prestazioni professionali, nonché costi di stampa) sostenuti dal Gestore stesso o dall'Amministratore Fiduciario per la costituzione del Fondo di Investimento, che saranno ammortizzati – se il Gestore lo ritiene opportuno – nel periodo e nelle proporzioni tra ogni Portafoglio Designato, determinati dal Gestore, con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario;
- (viii) tutte le commissioni, imposte di bollo, IVA e altri costi e spese derivanti da - o connessi con - l'acquisizione, la detenzione, il realizzo o altre operazioni in cambi, opzioni, future finanziari o contratti differenziali o la fornitura di copertura o margine per essi o in relazione ad essi;
- (ix) le commissioni del Gestore;
- (x) le commissioni dell'Amministratore Fiduciario;
- (xi) le commissioni di eventuali Consulenti per gli Investimenti;
- (xii) le commissioni di un Amministratore;
- (xiii) tutte le spese di cancelleria, stampa e postali in relazione alla preparazione e distribuzione di assegni, mandati di pagamento, certificati fiscali, rendiconti, estratti conto e relazioni redatti, pubblicati o distribuiti in virtù del presente atto;
- (xiv) le parcelle e le spese della Società di Revisione;
- (xv) le commissioni, i costi e le spese sostenuti dal Conservatore per tenere il Registro;
- (xvi) le imposte dovute dal Fondo di Investimento all'autorità competente in Irlanda e a qualsiasi autorità di vigilanza in paesi o territori diversi dall'Irlanda in cui le Azioni del Fondo di Investimento siano o possano essere distribuite, i costi e le spese (inclusi parcelle legali, contabili e per altre prestazioni professionali e costi di stampa) sostenuti per rispettare regolarmente i requisiti di comunicazione, registrazione e altro tipo previsti da tali autorità di vigilanza, nonché le commissioni e le spese di rappresentanti o agenti di supporto in tali altri paesi o territori;
- (xvii) tutti i costi e le spese relativi alla quotazione o cancellazione dal listino di Azioni su una borsa; e
- (xviii) tutti i costi e le spese relativi ad un piano di ristrutturazione e fusione ai sensi del quale il Fondo di Investimento acquisisce Patrimonio Depositato.

2.3.2. Spese dell'Amministratore Fiduciario, del Gestore, dei Consulenti per gli Investimenti e dell'Amministratore L'Amministratore Fiduciario, il Gestore, i Consulenti per gli Investimenti e l'Amministratore, nonché i loro delegati, avranno il diritto di essere pagati e/o di trattenere dal Portafoglio Designato interessato i costi e le spese da essi ragionevolmente sostenuti nell'adempimento o nell'esercizio dei rispettivi poteri, doveri, diritti e/o privilegi in qualità di Amministratore Fiduciario, Gestore, Consulenti per gli Investimenti o Amministratore in relazione a quel Portafoglio Designato, inclusi senza limitazione:

- (i) le commissioni, le spese e i costi di ogni consulente legali o contabile, perito, broker o altro professionista nominato o consultato dall'Amministratore Fiduciario, dal Gestore, da un Consulente per gli Investimenti o dall'Amministratore;
- (ii) tutti i costi, le commissioni e le spese di qualsiasi persona, inclusi i costi e le spese di un'Associata dell'Amministratore Fiduciario, del Gestore, di un Consulente per gli Investimenti o dell'Amministratore sostenuti in relazione alla custodia, assicurazione, acquisizione, detenzione e realizzo del - o altra operazione inerente il - Patrimonio Depositato e/o l'esercizio dei diritti di voto afferenti, oppure in relazione ad un deposito o finanziamento autorizzato ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria (inclusi commissioni bancarie, costi di telex e fax, e costi assicurativi);
- (iii) tutte le spese sostenute per l'incasso e la distribuzione di Reddito (incluse parcelle professionali e contabili, spese e costi sostenuti in buona fede per il calcolo, la domanda o la rivendicazione di eventuali sgravi e versamenti fiscali) e relative ad assunzioni di prestiti o altre operazioni consentite;
- (iv) tutte le commissioni bancarie e i costi di operazioni in valuta, i costi per la predisposizione, l'invio e il disbrigo di mandati di distribuzione, nonché tutti gli oneri di intestatari o agenti in connessione con le loro mansioni;
- (v) tutti i costi della conduzione di azioni legali o per le comunicazioni con il Gestore, il Conservatore del Registro, gli Azionisti o con altre persone in relazione al Fondo di Investimento, oppure relativi ad eventuali richieste di informazioni da parte dell'Amministratore Fiduciario o del Gestore sulla reciproca condotta o comunque inerenti all'adempimento da parte dell'Amministratore Fiduciario o del Gestore delle mansioni loro spettanti o all'esercizio dei loro poteri;
- (vi) tutti i costi di eventuali domande presentate ad un tribunale di qualsiasi giurisdizione per l'ottenimento di indicazioni o di autorizzazioni per una operazione;
- (vii) tutti i costi, oneri, i passivi e le spese dell'Amministratore Fiduciario o del Gestore ragionevolmente sostenuti in relazione alla nomina (incluse le spese legali, ma non limitatamente a esse) e alla supervisione (incluse le spese di viaggio, ma non limitatamente a esse) di una persona nominata Conservatore del Registro;
- (viii) commissioni bancarie o di altro genere addebitate dall'Amministratore Fiduciario e approvate dal Gestore in relazione alla custodia, assicurazione, acquisizione, detenzione o realizzo di Investimenti, oppure al deposito o finanziamento autorizzato ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, e
- (ix) tutti gli altri costi e spese (incluse le spese di viaggio) sostenuti in buona fede dall'Amministratore Fiduciario, dal Gestore, da un Consulente per gli Investimenti o dall'Amministratore in relazione al Fondo di Investimento.

3 ATTO ISTITUTIVO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA VINCOLANTE PER GLI AZIONISTI

I termini e le condizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria saranno vincolanti per ogni Azionista e per tutte le persone rivendicanti diritti tramite tale Azionista come se fossero esse stesse contraenti del presente e come se tale Atto contenesse l'impegno di ciascun Azionista o ex Azionista di osservare ed essere vincolato da tutte le sue disposizioni.

4 COPIE DI ATTI

Una copia del presente Atto e degli eventuali atti integrativi al momento in vigore sarà messa a disposizione per l'ispezione presso le sedi legali del Gestore e dell'Amministratore Fiduciario durante il normale orario lavorativo e sarà fornita dal Gestore a chiunque ne faccia richiesta ad un costo ragionevole, comunque non superiore al costo necessario per la sua riproduzione.

5 RICONOSCIMENTO DI INTERESSI

L'Azionista sarà l'unica persona riconosciuta dall'Amministratore Fiduciario o dal Gestore come avente titolo, interessi o diritti sulle o in relazione alle Azioni registrate a suo nome; l'Amministratore Fiduciario e il Gestore possono riconoscere tale Azionista come titolare assoluto e non saranno vincolati da alcuna comunicazione contraria né tenuti a tenere conto o curarsi dell'esecuzione di alcun negozio fiduciario o interesse salvo quanto qui espressamente previsto o salvo in caso di ordinanza di un tribunale competente di riconoscere un negozio fiduciario o altro interesse inerente alla titolarità delle Azioni. Nessun altro all'infuori del Gestore avrà alcun diritto nei confronti dell'Amministratore Fiduciario se non in relazione ad un periodo in cui la detenzione di Azioni sia registrata a suo nome nel Registro.

6 DIRITTI DEL GESTORE IN QUALITÀ DI AZIONISTA

Il Gestore o un'Associata del Gestore può essere registrato come Azionista detentore delle Azioni.

RESTRIZIONI ALL'OFFERTA, VENDITA E DETENZIONE DI QUOTE

7.1 Restrizioni all'offerta o alla vendita

Salvo quanto diversamente concordato dal Gestore e dall'Amministratore Fiduciario, le Azioni non potranno essere offerte o vendute a - né detenute da:

7.1.1 un Residente Irlandese; o

7.1.2 una persona che rientri nei casi illustrati all'Articolo 7.3.1(iii).

7.2 Ulteriore restrizione

Le Azioni non possono essere detenute da alcuna persona in violazione della legge o dei requisiti di alcun paese o autorità governativa, inclusi – senza limitare la generalità di quanto precede – regolamenti di controllo sui cambi ad essi applicabili.

7.3 Trasferimento o Riscatto Obbligatorio

7.3.1 Qualora il Gestore o l'Amministratore Fiduciario venisse a conoscenza del fatto che una persona abbia richiesto la registrazione di Azioni a proprio nome, per proprio conto o per conto di altri, o che Azioni siano detenute o possedute direttamente o a titolo beneficiario da:

- (i) una persona in violazione di una legge o requisito di un paese o autorità governativa o in virtù del quale tale persona non sia qualificata a detenere tali Azioni; o
- (ii) subordinatamente all'Articolo 7.1, un Residente Irlandese o un Residente Irlandese che cessi di essere un Investitore Esente e/o la cui Dichiarazione resa per suo conto non sia più valida; o
- (iii) subordinatamente all'Articolo 7.1, una o più persone in situazioni (riguardanti direttamente o indirettamente tali persone, prese sia singolarmente che in combinazione con altre persone correlate o meno, oppure in qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante dal Gestore o dall'Amministratore Fiduciario)

tali, secondo il Gestore o l'Amministratore Fiduciario (i) da assoggettare il Fondo di Investimento, il Gestore e l'Amministratore Fiduciario (o uno di essi) a tassazione o ad altri svantaggi pecuniari cui altrimenti non sarebbero soggetti, oppure (ii) da comportare la possibile necessità di registrare il Fondo di Investimento ai sensi del US Investment Company Act del 1940 , e successivi emendamenti;

il Gestore dovrà darne comunicazione tempestiva all'Azionista, richiedendogli di trasferire tali Azioni ad una persona qualificata o avente diritto a detenere le stesse, oppure di riscattare le Azioni in conformità all'Articolo 11. La comunicazione dovrà essere resa nel modo previsto all'Articolo 33 oppure in alternativa inviata per posta alla persona ritenuta dal Gestore l'Azionista in questione, all'indirizzo corrispondente riportato nel Registro; tale comunicazione sarà considerata sufficiente per tutti gli interessati (sia congiuntamente sia aventi diritto suo tramite) alle Azioni in oggetto. Se entro trenta giorni dal ricevimento di una comunicazione ai sensi del presente Articolo, un Azionista non trasferisce le sue Azioni ad una persona qualificata a detenere le stesse o non fornisce al Gestore (il cui giudizio è definitivo e vincolante) prove sufficienti a dimostrare la sua idoneità e il suo diritto a detenere le Azioni, allo scadere dei trenta giorni si riterrà che l'Azionista abbia dato comunicazione di riscattare le Azioni in oggetto e si applicheranno le disposizioni dell'Articolo 11.

- 7.3.2 Il Gestore può riscattare forzosamente le Azioni di un Azionista per l'importo pari al valore di eventuali pagamenti eccessivi, duplicati o effettuati per errore, oppure per l'importo pari ai danni subiti dal Gestore a causa del mancato o ritardato pagamento di un Azionista per saldare somme dovute in relazione ad una sottoscrizione di Azioni e/o per altri motivi in virtù dei quali il Gestore abbia subito una perdita in termini di pagamento eccessivo, uso erroneo di pagamenti o pagamento mancante o ritardato da parte dell'Azionista. In tali circostanze il Gestore può, a sua scelta, vincolare il pacchetto dell'Azionista o la parte di esso sufficiente a saldare le perdite subite. Tale vincolo resterà in vigore fino all'estinzione delle somme dovute al Gestore e/o fino alla risoluzione della questione in maniera ritenuta soddisfacente dal Gestore.
- 7.3.3 Il Gestore può – a sua assoluta discrezione – riscattare Azioni che scendano al di sotto del Pacchetto Minimo; nell'esercitare tale facoltà si riterrà che l'Azionista abbia dato comunicazione di riscattare tutte le Azioni interessate e si applicheranno le disposizioni dell'Articolo 11.

7.4 Proventi dei Riscatti

Il Gestore avrà il diritto di versare i proventi dei riscatti su un conto intestato all'Amministratore Fiduciario presso l'Amministratore Fiduciario stesso, se è un istituto bancario, oppure presso un'altra banca approvata dall'Amministratore Fiduciario; tali proventi saranno detenuti dall'Amministratore Fiduciario a titolo fiduciario per l'Azionista o per le persone che per suo tramite ne abbiano diritto e saranno liberati dietro presentazione all'Amministratore Fiduciario di documenti sufficienti a comprovare a quest'ultimo la titolarità della persona o delle persone che ne facciano richiesta oltre che dietro consegna degli eventuali Certificati che attestino la titolarità di tali Azioni. Il Gestore e l'Amministratore Fiduciario non sono tenuti a rendere conto degli interessi eventualmente maturati su tali proventi. I proventi non rivendicati trascorsi sei anni dalla data di riscatto possono essere depositati in tribunale, subordinatamente al diritto dell'Amministratore Fiduciario o dell'altra banca di detrarre eventuali spese sostenute per effettuare tale pagamento.

7.5 Dovere dell'Azionista

Un Azionista che si renda conto di detenere Azioni in violazione del presente Articolo deve immediatamente – salvo nel caso in cui non si ritenga che lo abbia già fatto – dare comunicazione ai sensi dell'Articolo 11 di riscattare tutte le sue Azioni o trasferire le sue Azioni ad una persona qualificata a detenerle.

EMISSIONE DI AZIONI

8.1 Azioni di un Portafoglio Designato

Nessuna Azione può essere emessa in un Portafoglio Designato finché il Gestore non abbia stabilito – e comunicato all'Amministratore Fiduciario – le Linee Guida Operative e d'Investimento per tale Portafoglio Designato. Le Azioni saranno emesse unicamente come Azioni di un Portafoglio Designato e in conformità alle Linee Guida Operative e d'Investimento interessate.

8.2 Emissione di Azioni

Il Gestore avrà il diritto esclusivo di:

- (i) emettere Azioni, sia per proprio conto che come agente del Fondo di Investimento; e
- (ii) ai sensi dell'Articolo 8.8, richiedere all'Amministratore Fiduciario di creare Azioni; e

Il Gestore (o la persona da esso eventualmente nominata) potrà a sua assoluta discrezione decidere in qualsiasi momento se emettere o richiedere la creazione di sole Azioni di Capitalizzazione o sole Azioni di Distribuzione (e stabilire se tali Azioni debbano essere classificate come Azioni "A", Azioni "C" o Azioni "E" oppure a sua discrezione Azioni di un'altra classificazione) oppure Azioni di entrambe le categorie,

FERMO RESTANDO CHE, salvo quanto diversamente stabilito dal Gestore in via generale o per casi particolari, non saranno emesse Azioni di alcuna categoria che possano dare luogo alla detenzione di un quantitativo inferiore al Pacchetto Minimo. Le emissioni di Azioni saranno effettuate solamente in un Giorno di Negoziazione, salvo quanto diversamente prescritto dal Gestore (o dalla persona da esso eventualmente nominata).

Il Gestore, a sua assoluta discrezione, ha il potere di emettere classi di Azioni con copertura valutaria. Per tali classi di Azioni, il Gestore può coprire l'esposizione valutaria delle classi di Azioni espresse in una valuta diversa dalla valuta base del Portafoglio interessato rispetto alla valuta base del Portafoglio interessato, per cercare di mitigare l'effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di Azioni e la valuta base. Poiché questo tipo di copertura valutaria può essere utilizzata a beneficio di una particolare classe di Azioni, il suo costo nonché le plus o minus valenze dell'operazione di copertura saranno a vantaggio o carico unicamente di quella classe di Azioni. I costi nonché le plus o minus valenze risultanti dall'operazione di copertura saranno imputati alla classe di Azioni interessata, detratti tutti gli altri oneri e spese, che saranno calcolati e dedotti dal valore non coperto della classe di Azioni interessata. Di conseguenza, tali costi nonché le plus o minus valenze risultanti saranno rispecchiati nel valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni di tale classe. Le classi di Azioni interessate non saranno sottoposte ad indebitamento a causa dell'utilizzo di tali tecniche e strumenti, dal momento che l'ammontare di valuta coperta non può superare il 100% del Valore Patrimoniale Netto della classe di Azioni interessata.

8.3 Creazione di Portafogli Designati

Subordinatamente all'approvazione dell'Autorità, il Gestore può di volta in volta decidere di creare un Portafoglio Designato; prima dell'emissione di Azioni di tale Portafoglio, il Gestore dovrà stabilire:

- 8.3.1 le classi di Azioni da emettere;
- 8.3.2 le sue Linee Guida Operative e d'Investimento; e
- 8.3.3 se è necessario integrare i Mercati Riconosciuti elencati all'Allegato Tre mediante un atto integrativo.

Il Gestore attribuirà un nome a ciascun Portafoglio Designato e tutte le Azioni di ogni categoria di quel Portafoglio saranno identificate con tale nome. Il Gestore garantirà che per ogni Portafoglio Designato siano tenute scritture contabili separate e appropriate.

8.4 Linee Guida Operative e d'Investimento

- 8.4.1 Contenuto Con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario, il Gestore stabilirà per ciascun Portafoglio Designato le Linee Guida Operative e d'Investimento che definiranno (i) l'obiettivo e la politica di investimento del Portafoglio Designato e il tipo di Investimenti che possono far parte del Patrimonio Depositato del Portafoglio, (ii) restrizioni ai tipi di Investimenti che possono essere acquisiti per fare parte di tale Patrimonio Depositato, (iii) le categorie di Azioni da emettere, (iv) l'importo delle (eventuali) commissioni del Gestore e/o dell'Amministratore Fiduciario e/o dei Consulenti per gli Investimenti e/o dell'Amministratore, (v) i Giorni Lavorativi, (vi) il Pacchetto Minimo, (vii) la/e Data/e di Distribuzione, (viii) i Giorni di Negoziazione e il Momento di Valutazione, (ix) la Valuta Base, (x) il valore al di sotto del quale il Gestore può chiudere il Portafoglio Designato ai sensi dell'Articolo 31.4, (xi) la (eventuale) Commissione Iniziale, (xii) il prezzo di emissione iniziale per Azione e il periodo di tempo per cui l'offerta iniziale può restare aperta, (xiii) i casi in cui le Azioni possono essere riclassificate da Azioni "A" ad Azioni "C" o viceversa, (xiv) la ECVD, il periodo di tempo e le circostanze in cui è dovuta, (xv) le classi di Azioni da emettere e, qualora debbano essere emesse azioni diverse dalle Azioni "A", dalle Azioni "C" o dalle Azioni "E", i diritti connessi e le caratteristiche di tali Azioni, (xvi) i casi in cui Azioni per le quali è dovuta la ECVD saranno riclassificate come Azioni di un'altra classe e ogni altra questione ritenuta appropriata dal Gestore **FERMO RESTANDO CHE** tali Linee Guida non potranno imporre agli Azionisti o all'Amministratore Fiduciario per conto degli Azionisti alcuna responsabilità non espressamente prevista o contemplata nel presente Atto, a meno che la stessa non sia approvata mediante una Delibera Straordinaria degli Azionisti detentori di Azioni del Portafoglio Designato interessato.
- 8.4.2 Parte integrante dell'Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria e Vincolanti per gli Azionisti Le Linee Guida Operative e d'Investimento relative a ogni Portafoglio Designato (e successivi emendamenti) faranno parte integrante del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria e saranno vincolanti per gli Azionisti di volta in volta detentori delle Azioni di tale Portafoglio.
- 8.4.3 Disponibilità Le Linee Guida Operative e d'Investimento relative a ogni Portafoglio Designato saranno definite per iscritto dal Gestore, consegnate all'Amministratore Fiduciario e messe a disposizione dei potenziali Azionisti su richiesta, per un (eventuale) costo ragionevole e tenute inoltre disponibili per l'ispezione presso la sede legale del Gestore e messe gratuitamente a disposizione di tutti i nuovi Azionisti detentori di Azioni di tale Portafoglio Designato.
- 8.4.4 Emendamenti Le Linee Guida Operative e d'Investimento di un Portafoglio Designato possono essere emendate dal Gestore con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario e dell'Autorità. Una comunicazione delle variazioni così effettuate sarà inoltrata agli azionisti entro e non oltre la data di invio agli Azionisti delle prime relazioni successive a tali variazioni.

8.5 Domande di Sottoscrizione di Azioni

Le domande di sottoscrizione di Azioni di un Portafoglio Designato devono essere inviate al Gestore o suoi agenti nei termini e alle condizioni stabilite dal Gestore e dall'Amministratore

Fiduciario. Le Azioni verranno emesse nel Giorno di Negoziazione interessato dopo il ricevimento e l'accettazione della domanda alle condizioni specificate dal Gestore. Salvo quando debbano essere emesse Azioni in cambio del conferimento di Investimenti all'Amministratore Fiduciario, le domande devono specificare (i) l'importo lordo in contanti che il richiedente desidera sborsare per l'acquisto delle Azioni, oppure (ii) il numero di Azioni che il richiedente desidera acquistare.

8.6 Emissione a fronte di un Trasferimento di Investimenti o di valuta convertibile

Il Gestore può, con il consenso dell'Amministratore Fiduciario, subordinatamente alle disposizioni del presente Articolo e dell'Articolo 26.2, emettere Azioni anche dietro conferimento all'Amministratore Fiduciario, in virtù dell'amministrazione fiduciaria in oggetto, di (i) valuta liberamente convertibile o (ii) Investimenti approvati dal Gestore per l'inclusione nel Patrimonio Depositato di un Portafoglio Designato (e, nella misura necessaria, nell'eventuale Conto di Perequazione del Reddito) e in relazione a ciò, salvo quanto di seguito stabilito, si applicano le disposizioni seguenti:

- 8.6.1 tutti gli Oneri Fiscali e di acquisto, i costi, le commissioni e le spese derivanti da tale conferimento, che non vengono pagati dalla persona cui devono essere emesse le Azioni, possono essere saldati attingendo al Portafoglio Designato interessato e sempre attingendo a tale Portafoglio verrà inoltre corrisposto al Gestore (o alla persona eventualmente da esso nominata) a suo beneficio un importo equivalente alla (eventuale) Commissione Iniziale inclusa nel Prezzo di Emissione delle Azioni;
- 8.6.2 il numero di Azioni da creare ed emettere sarà lo stesso numero che avrebbe dovuto essere emesso dietro pagamento in contanti al Prezzo di Emissione del Giorno di Negoziazione interessato delle Azioni della categoria in questione a fronte del pagamento di una somma pari al valore (calcolato in conformità all'Articolo 8.6.3) degli Investimenti o della valuta convertibile interessata così conferiti all'Amministratore Fiduciario, aggiungendo la somma ritenuta dal Gestore rappresentativa degli Oneri Fiscali e di acquisto che sarebbero stati necessari per l'acquisizione di tali Investimenti mediante acquisto in contanti sul Mercato Riconosciuto interessato, oppure, nel caso di Investimenti che non possono essere acquisiti su un Mercato Riconosciuto, nel modo considerato appropriato dal Gestore, ma detraendo la somma da esso ritenuta rappresentativa di eventuali Oneri Fiscali e di acquisto e altre spese suddette da pagare con il Portafoglio Designato interessato in relazione al conferimento degli Investimenti;
- 8.6.3 il valore degli Investimenti o della valuta convertibile interessata in tal modo conferiti all'Amministratore Fiduciario sarà calcolato secondo il criterio stabilito dal Gestore, a condizione che esso non superi l'importo massimo che sarebbe stato ottenuto applicando la definizione di Valore dell'Allegato Due;
- 8.6.4 l'Amministratore Fiduciario dovrà essere certo che le condizioni di tale conferimento non siano tali da arrecare un danno significativo agli interessi degli Azionisti esistenti;
- 8.6.5 nessuna Azione sarà creata ed emessa finché gli Investimenti o la valuta convertibile interessata non siano stati conferiti all'Amministratore Fiduciario nella maniera da questi ritenuta soddisfacente; e
- 8.6.6 nel caso in cui il valore complessivo di tali Investimenti come sopra determinato:
 - (i) sia superiore al valore complessivo del numero di Azioni da emettere al detentore degli Investimenti, l'importo di tale eccesso sarà pagato al detentore attingendo al Portafoglio o ai Portafogli Designati interessati;
 - (ii) sia inferiore al valore complessivo del numero di Azioni da emettere al detentore degli Investimenti, il detentore dovrà pagare al Gestore il saldo in contanti a favore del Portafoglio o dei Portafogli Designati interessati.

8.6.7 la creazione e l'emissione di Azioni in seguito ad una ristrutturazione e fusione ed il conferimento di Investimenti all'Amministratore Fiduciario come parte del Patrimonio Depositato di un Portafoglio Designato interessato saranno effettuati nei termini e alle condizioni concordate dal Gestore e dall'Amministratore Fiduciario.

8.7 Prezzo di Emissione

8.7.1 Il prezzo di emissione iniziale delle Azioni di un Portafoglio Designato sarà determinato dal Gestore ad un prezzo di emissione per Azione (unitamente all'eventuale Commissione Iniziale) (a) specificato nelle relative Linee Guida Operative e d'Investimento e l'offerta iniziale delle Azioni a tale prezzo può restare aperta per il periodo definito dal Gestore nelle Linee Guida Operative e d'Investimento interessate; oppure (b) specificato in una circolare approvata dal Gestore e dall'Amministratore Fiduciario in relazione ad una ristrutturazione e fusione.

8.7.2 Salvo nel caso dell'emissione iniziale di Azioni ai sensi del precedente Articolo 8.7.1, il Prezzo di Emissione sarà il prezzo per Azione accertato dal Gestore:

- (i) calcolando nel Giorno di Negoziazione interessato il Valore della percentuale del Portafoglio Designato in questione rappresentata da una Azione della categoria e della classe in questione;
- (ii) aggiungendo la somma che il Gestore, a sua assoluta discrezione, ritenga consona e appropriata per gli Oneri Fiscali e di acquisto e sommandovi l'eventuale Commissione Iniziale; e
- (iii) arrotondando per eccesso il totale così ottenuto, al centesimo seguente o all'equivalente più prossimo nella rispettiva Valuta Base di volta in volta specificata nelle Linee Guida Operative e d'Investimento.

La Commissione Iniziale e l'importo dell'arrotondamento saranno trattenuti dal Gestore (o dalla persona da esso eventualmente nominata) a proprio beneficio. Il prezzo risultante sarà il Prezzo di Emissione di tali Azioni.

8.7.3 Un Azionista non è tenuto ad effettuare ulteriori pagamenti dopo aver pagato il prezzo di acquisto delle Azioni da lui detenute. Egli non può inoltre essere assoggettato ad ulteriori oneri in relazione alle Azioni da lui detenute.

8.8 Creazione di Azioni

Subordinatamente alle disposizioni del presente Articolo e **A CONDIZIONE CHE** il Gestore non abbia sospeso il riscatto di Azioni ai sensi dell'Articolo 13, l'Amministratore Fiduciario creerà Azioni non appena riceva istruzioni scritte dal Gestore indicanti il nome del Portafoglio Designato, la quantità e la categoria di Azioni da creare, il Prezzo di Emissione del Giorno di Negoziazione interessato di un'Azione della categoria e delle categorie in questione; il prezzo di creazione nel Giorno di Negoziazione interessato di un'Azione della categoria e delle categorie in questione sarà il Prezzo di Emissione nel giorno interessato meno la Commissione Iniziale e gli eventuali arrotondamenti che il Gestore può trattenere a suo beneficio. Il Gestore (o la persona da esso eventualmente nominata) pagherà all'Amministratore Fiduciario, entro il termine da essi concordato, l'importo complessivo dei prezzi di creazione delle Azioni di ogni categoria create in conformità a tali istruzioni, in contanti o con fondi liberati..

FERMO RESTANDO CHE l'Amministratore Fiduciario avrà il diritto di rifiutarsi di creare Azioni se in qualsiasi momento dovesse ritenere che le disposizioni del presente Articolo in materia di emissione di Azioni siano state violate; ma nulla del presente Articolo, subordinatamente all'Articolo 25.2.1, imporrà all'Amministratore Fiduciario la responsabilità di assicurarsi, prima di creare le Azioni, che il Gestore abbia rispettato i termini e le condizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria.

8.9 Informazioni da Fornire

Il Gestore dovrà di volta in volta fornire o fare fornire all'Amministratore Fiduciario, su richiesta, le informazioni necessarie a consentire a tale Amministratore Fiduciario di esercitare le sue facoltà e/o adempiere ai suoi doveri previsti dal presente Atto (incluso accertare in qualsiasi momento il valore del Portafoglio Designato interessato).

8.10 Inadempienza nel Pagamento di Azioni

Quando il pagamento in relazione ad Azioni che il Gestore deve emettere o vendere ad un Azionista o potenziale Azionista non viene da questi effettuato entro i termini di volta in volta stabiliti dal Gestore, il Gestore può annullare, a sua assoluta discrezione, l'emissione di Azioni. L'importo dovuto per tale annullamento sarà:

- (i) il Prezzo di Emissione, qualora tale annullamento sia effettuato entro 14 Giorni Lavorativi dal Giorno di Negoziazione in cui tali Azioni sono state emesse o vendute; o
- (ii) il Prezzo di Riscatto vigente nel giorno di annullamento, qualora tale annullamento sia effettuato una volta scaduto il termine definito al precedente punto (i).

Nel caso di un tale annullamento, nessuna precedente valutazione del Portafoglio Designato interessato sarà riaperta o invalidata a causa dell'annullamento di tali Azioni.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AZIONISTI

9 REGISTRAZIONE DEGLI AZIONISTI

9.1 Registro degli Azionisti

Il Registro di ogni Portafoglio Designato sarà tenuto in Irlanda dal Gestore o da un agente per conto del Gestore, in forma scritta o (fatte salve le disposizioni del presente Articolo) sui supporti (incluse registrazione magnetica, elettronica od ottica) di volta in volta approvati dal Gestore. Una volta accettata una sottoscrizione di Azioni, all'Azionista interessato verrà inviato un fissato bollato relativo all'operazione. Ad ogni Azionista che detenga Azioni per le quali non sono stati emessi Certificati sarà assegnato un Codice Azionista. I riferimenti in questo Articolo al "Conservatore del Registro" si intendono riferiti alla persona al momento responsabile della conservazione del Registro (incluso l'Amministratore se agisce come tale o, laddove tale agente non sia stato nominato o non esista, il Gestore). Nel Registro saranno riportati:

- 9.1.1 il nome e l'indirizzo di ogni Azionista (ma in maniera tale che per eventuali secondi nomi o nomi successivi al nome di battesimo basti l'iniziale) insieme al suo (eventuale) Codice Azionista;
- 9.1.2 il numero di Azioni di ogni categoria detenute da ogni persona e il Portafoglio Designato cui si riferiscono, nonché il numero o i numeri di serie del Certificato o dei Certificati emessi;
- 9.1.3 la data in cui è stato registrato il nome di ognuna di queste persone in relazione alle Azioni a suo nome e, laddove divenga un Azionista in virtù di uno strumento di trasferimento, un riferimento sufficiente a consentire l'identificazione del nome e dell'indirizzo del cedente;
- 9.1.4 la data in cui viene registrato un trasferimento, nonché il nome e l'indirizzo del cessionario; e
- 9.1.5 non verrà registrata alcuna Partecipazione relativa ad Azioni a meno che e finché il Gestore non abbia ricevuto il pagamento integrale per la Partecipazione dell'Azionista insieme ai dettagli richiesti dal Conservatore del Registro.

FERMO RESTANDO CHE il Conservatore del Registro non sarà tenuto a registrare più di quattro persone come Detentori Congiunti delle Azioni e, in caso di Azioni detenute congiuntamente da più persone, l'Amministratore Fiduciario non sarà tenuto a emettere più di un Certificato e la consegna di un Certificato ad una di tali persone varrà come consegna a tutte.

9.2 Cambio di Nome o Indirizzo

Qualsiasi cambio di nome o indirizzo da parte di un Azionista dovrà essere immediatamente comunicato al Conservatore del Registro che se soddisfatto della comunicazione ed espletate le formalità da esso eventualmente richieste, modificherà o farà modificare il Registro di conseguenza.

9.3 Ispezione del Registro

Salvo nel caso di chiusura in conformità alle disposizioni seguenti, il Registro dovrà essere aperto per l'ispezione gratuita degli Azionisti durante l'orario lavorativo (subordinatamente alle ragionevoli restrizioni imposte dal Conservatore purché in ogni Giorno Lavorativo almeno due ore siano riservate all'ispezione) **A CONDIZIONE CHE**, se il Registro è tenuto su nastro magnetico o secondo qualche altro sistema meccanico, elettronico od ottico, le disposizioni di questo Comma possano essere soddisfatte con la produzione di un supporto leggibile del contenuto del Registro e **A CONDIZIONE CHE** se il Registro è tenuto in un luogo diverso dalla sede centrale del Conservatore, i requisiti di questo Comma possano essere soddisfatti consentendo l'ispezione in tale luogo.

9.4 Chiusura del Registro

Il Registro può essere chiuso negli orari e per i periodi di volta in volta stabiliti dal Conservatore **FERMO RESTANDO CHE** non dovrà restare chiuso per oltre trenta Giorni Lavorativi in un anno.

9.5 Trasferimento di Azioni

9.5.1 Ogni Azionista avrà il diritto di trasferire in tutto o in parte le Azioni da questi detenute, mediante uno strumento scritto in forma comune (o nella forma di volta in volta approvata dal Gestore e dall'Amministratore Fiduciario).

9.5.2 Ogni strumento di trasferimento dovrà riferirsi ad una sola categoria di Azioni e dovrà essere firmato da o per conto del cedente e, subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 6 e del presente Articolo, il cedente continuerà a essere ritenuto l'Azionista delle Azioni trasferite finché il nome del cessionario non sia stato iscritto nel Registro a fronte di esse. Lo strumento di trasferimento non deve essere necessariamente una scrittura legale.

9.5.3 Ogni strumento di trasferimento deve essere lasciato presso il Conservatore del Registro per la registrazione corredato da (a) eventuali necessarie dichiarazioni o altri documenti richiesti ai sensi di legislazioni o regolamenti al momento vigenti e (b) ogni altra attestazione richiesta dall'Amministratore Fiduciario o dal Conservatore del Registro per dimostrare la titolarità del cedente o il suo diritto di trasferire le Azioni.

9.5.4 Tutti gli strumenti di trasferimento che saranno registrati possono essere conservati dal (o per conto del) Conservatore del Registro all'ordine dell'Amministratore Fiduciario.

9.5.5 Non sarà effettuato alcun trasferimento di diritti o interessi alle Azioni ad alcuna persona a meno che il Gestore non sia certo che il trasferimento delle Azioni stesse a tale persona venga accettato per la registrazione ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria.

9.6 Nessun Avviso di Negozio Fiduciario

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Atto, nessun avviso di negozio fiduciario – esplicito, implicito, conseguente o presunto – sarà iscritto nel Registro. Subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 6, il Registro sarà la prova conclusiva in merito alle persone rispettivamente aventi diritto alle Azioni in esso iscritte.

9.7 Ricevuta dell'Azionista

La ricevuta dell'Azionista per importi dovuti per Azioni iscritte a suo nome nel Registro costituirà quietanza valida per l'Amministratore Fiduciario e il Gestore e, qualora più persone siano registrate come Detentori Congiunti o, in seguito al decesso di un Azionista, abbiano il diritto di essere così registrate, una di esse può rilasciare ricevute valide per tali importi, laddove tali ricevute costituiscono quietanza valida per l'Amministratore Fiduciario e il Gestore.

9.8 Decesso di un Detentore Congiunto

In caso di decesso di uno dei Detentori Congiunti delle Azioni, il sopravvivente o i sopravviventi saranno le uniche persone riconosciute dall'Amministratore Fiduciario e dal Gestore nonché dal Conservatore del Registro come aventi titolo o diritto alle Azioni. A meno che i Certificati non siano stati rilasciati, ne sia stato dispensato il rilascio o abbiano cessato di essere validi in conformità alle disposizioni dell'Articolo 10.8, il sopravvivente o i sopravviventi dovranno consegnare il Certificato in questione e avranno diritto di fare debitamente vistare tale Certificato oppure di farsi rilasciare un nuovo Certificato a suo o loro nome, secondo il caso.

9.9 Persona Giuridica come Azionista

Una persona giuridica può essere registrata come Azionista o come un Detentore Congiunto.

9.10 Rappresentanti Personali di un Azionista Deceduto

Gli esecutori o Curatori Testamentari di un Azionista titolare di Azioni deceduto (che non sia Detentore Congiunto) saranno le uniche persone riconosciute dall'Amministratore Fiduciario e dal Gestore come aventi diritto alle Azioni.

9.11 Bancarotta o Insolvenza di un Azionista

9.11.1 Chiunque acquisisca la titolarità di un'Azione in seguito al decesso, alla bancarotta o all'insolvenza di un Azionista o il sopravvivente di Detentori Congiunti può (subordinatamente alle disposizioni del presente Articolo) dietro presentazione delle prove relative alla sua titolarità eventualmente richieste dall'Amministratore Fiduciario, chiedere di essere registrato egli stesso come Azionista di tale Azione, dando comunicazione scritta all'Amministratore Fiduciario del suo desiderio, oppure può trasferire tale Azione ad altra persona. Tutte le limitazioni, restrizioni e disposizioni del presente Atto in materia di trasferimenti saranno applicabili a tale comunicazione o trasferimento, come se il decesso, la bancarotta o l'insolvenza non fossero avvenute e tale comunicazione o trasferimento fosse un trasferimento eseguito dall'Azionista.

9.11.2 Una persona che acquisisca il diritto ad un'Azione in seguito a decesso, bancarotta o insolvenza come sopra illustrato, può rilasciare ricevuta per tutti i corrispettivi dovuti in relazione all'Azione e tale ricevuta sarà quietanza valida per l'Amministratore Fiduciario e il Gestore; tale persona non avrà tuttavia il diritto di ricevere comunicazioni, né di partecipare o votare ad alcuna assemblea degli Azionisti fintantoché non sarà stata registrata come Azionista dell'Azione in questione.

9.11.3 L'Amministratore Fiduciario può trattenere i corrispettivi dovuti in relazione ad un'Azione della quale una persona abbia, ai sensi delle disposizioni in materia di trasmissione delle Azioni sopra riportate, diritto a essere registrata come Azionista o che una persona abbia il diritto – ai sensi di tali disposizioni – di trasferire, finché tale persona sia registrata come Azionista di tali Azioni o trasferisca debitamente le stesse;

l'Amministratore Fiduciario non è tenuto a rendere conto di alcun interesse maturato sugli importi così trattenuti.

9.12 Trasferimento al Gestore

Alla registrazione di un trasferimento a favore del Gestore, il Certificato o i Certificati (eventualmente rilasciati) relativi alle Azioni trasferite saranno annullati e il nome dell'Azionista verrà rimosso dal Registro a fronte di tali Azioni, senza che il nome del Gestore venga iscritto nel Registro come Azionista di tali Azioni né che venga emesso un Certificato relativo. Tale rimozione non sarà considerata ai fini del presente Atto un annullamento delle Azioni o un ritiro delle stesse dalla circolazione.

9.13 Responsabilità del Conservatore del Registro

Il Conservatore del Registro non sarà in alcun modo responsabile di azioni (né di omissioni) commesse in buona fede ai sensi del presente Articolo.

10 **CERTIFICATI AZIONARI**

10.1 Forma dei Certificati

10.1.1 Non sarà emesso alcun Certificato in relazione alle Azioni a meno che e finché il Gestore non abbia ricevuto dall'Azionista interessato una richiesta scritta di emissione di uno o più Certificati in relazione alle sue Azioni. Se emessi, i Certificati di Azioni di ogni Portafoglio Designato saranno registrati e dovranno essere della forma di volta in volta concordata dal Gestore e dall'Amministratore Fiduciario. Un Certificato reccherà un numero di serie distintivo e specificherà il Portafoglio Designato cui si riferisce, il numero e la categoria di Azioni da esso rappresentate e il nome dell'Azionista. Non si emetteranno certificati comprendenti sia Azioni di Distribuzione sia Azioni di Capitalizzazione oppure comprendenti Azioni di più di un Portafoglio Designato.

10.1.2. Il Gestore può emettere un Certificato come certificato globale rappresentativo del numero di Azioni (di qualsiasi categoria) specificato nel Certificato stesso e la forma di tale Certificato può specificare che il numero di Azioni rappresentate da tale Certificato può variare di volta in volta in base a quanto determinato dal Gestore in conformità alle procedure di volta in volta concordate con il detentore di tale Certificato. Qualora il Gestore così decida, l'Amministratore Fiduciario può depositare un tale certificato globale presso un depositario a tal fine approvato dal Gestore (il "Depositario") alla condizione che il Depositario detenga il Certificato per conto dei rispettivi Azionisti proporzionalmente al numero di Azioni loro rilasciate di volta in volta.

10.2 Suddivisione e Consolidamento di Azioni

Con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario e dietro preavviso scritto di almeno ventuno giorni a questo riguardo inoltrato dal Gestore o dall'Amministratore Fiduciario ad ogni Azionista di Azioni del Portafoglio Designato interessato, il Gestore può in qualsiasi momento decidere che ciascuna Azione di una determinata categoria di un particolare Portafoglio Designato sia suddivisa in due o più Azioni della categoria in questione oppure consolidata. L'Amministratore Fiduciario dovrà quindi richiedere a ogni Azionista (che sarà conseguentemente a ciò vincolato) di consegnargli il suo Certificato per l'annotazione o l'applicazione del numero di Azioni in esso rappresentate in seguito a tale suddivisione o consolidamento oppure, in caso di suddivisione, inviare o fare inviare ad ogni Azionista, a suo rischio, un Certificato rappresentativo del numero di Azioni aggiuntive della categoria in questione cui tale Azionista abbia diritto in virtù di tale suddivisione.

10.3 Taglio dei Certificati

I Certificati possono essere emessi in qualsiasi taglio di Azioni **FERMO RESTANDO CHE**, a meno che il Gestore non concordi diversamente in un caso o casi particolari, non saranno

emessi Certificati che possano dare luogo alla detenzione complessiva di un quantitativo di Azioni inferiore al Pacchetto Minimo.

10.4 Preparazione e Firma di Certificati

I Certificati saranno preparati da o per conto dell'Amministratore Fiduciario e del Gestore e da essi firmati nel modo da essi autorizzato e le firme in questione saranno autografe o apposte con un mezzo meccanico sotto il controllo dell'Amministratore Fiduciario o del Gestore o di loro agenti debitamente autorizzati. Nessun Certificato avrà alcuna validità o effetto fintantoché non sarà stato così firmato. I Certificati così firmati saranno validi e vincolanti anche se prima della loro emissione l'Amministratore Fiduciario, il Gestore o altra persona la cui firma vi appaia come firmatario debitamente autorizzato abbia cessato di essere Amministratore Fiduciario o Gestore o, secondo il caso, soggetto a tal fine autorizzato.

10.5 Emissione di Certificati

L'Amministratore Fiduciario dovrà (subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 8) consegnare Certificati a o all'ordine del Gestore, nei tagli necessari per le Azioni di ogni categoria e di ogni Portafoglio Designato di cui sia stata concordata l'emissione e a tal fine avrà diritto di fare affidamento su una dichiarazione scritta del Gestore concernente le Azioni di cui di volta in volta si concorda l'emissione **FERMO RESTANDO CHE** l'Amministratore Fiduciario potrà rifiutarsi di consegnare tali Certificati nel caso in cui non abbia ricevuto il pagamento o trasferimento di contante o altri attivi ricevibili dal Fondo di Investimento a fronte dell'emissione delle Azioni in questione ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 8.

10.6 Sostituzione di Certificati

In caso di lacerazione, danneggiamento, perdita, furto o distruzione di un Certificato, l'Amministratore Fiduciario o il Conservatore del Registro può a sua discrezione rilasciare all'interessato un nuovo Certificato sostitutivo rappresentante lo stesso numero complessivo di Azioni, della stessa categoria e dello stesso Portafoglio Designato. Nessun Certificato sostitutivo sarà rilasciato a meno che il richiedente non abbia in precedenza (i) fornito all'Amministratore Fiduciario o al Conservatore del Registro prove da questi ritenute sufficienti a dimostrare la lacerazione, il danneggiamento, la perdita, il furto o la distruzione del Certificato originale, (ii) (in caso di danneggiamento o lacerazione) prodotto e consegnato all'Amministratore Fiduciario o al Conservatore del Registro il Certificato danneggiato o lacerato e (iii) versato all'Amministratore Fiduciario o al Conservatore del Registro (dietro eventuale specifica richiesta in merito) l'indennizzo da esso eventualmente richiesto. L'Amministratore Fiduciario o il Conservatore del Registro non sarà in alcun modo responsabile di azioni (od omissioni) compiute in buona fede in relazione alle disposizioni del presente Articolo. Ogni Certificato emesso ai sensi del presente Atto sarà a nome dell'Azionista detentore delle Azioni rappresentate dal Certificato consegnato, perduto, rubato o distrutto.

10.7 Scambio di Certificati

Subordinatamente alle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria e di eventuali regolamenti (che l'Amministratore Fiduciario in virtù del presente ha facoltà di stabilire) di volta in volta stabiliti dall'Amministratore Fiduciario, ogni Azionista ha il diritto di scambiare in tutto o in parte i suoi Certificati con uno o più Certificati dei tagli da esso richiesti rappresentativi dello stesso numero complessivo di Azioni della stessa categoria e dello stesso Portafoglio Designato. Prima di effettuare un tale scambio, l'Azionista deve consegnare all'Amministratore Fiduciario o al Conservatore del Registro il Certificato o i Certificati da scambiare.

10.8 Rinuncia ai Certificati

Il Gestore e l'Amministratore Fiduciario possono a loro assoluta discrezione concordare in qualsiasi momento di non emettere Certificati agli Azionisti in relazione alle Azioni e dichiarare la cessazione di validità dei Certificati eventualmente emessi prima di tale accordo, **FERMO RESTANDO CHE** l'Amministratore Fiduciario o il Conservatore del Registro dovrà consegnare, se così richiesto per conto di un Azionista, i documenti comprovanti la titolarità nella forma

decisa dall'Amministratore Fiduciario o dal Conservatore del Registro a sua discrezione e dovrà emettere o fare emettere una conferma scritta della relativa iscrizione nel Registro.

10.9 Responsabilità del Gestore e dell'Amministratore Fiduciario

Il Gestore e l'Amministratore Fiduciario non saranno in alcun modo responsabili delle azioni (od omissioni) compiute in buona fede ai sensi delle disposizioni del presente Articolo.

10.10 Spese di Registrazione e Certificazione

L'Amministratore Fiduciario, o il Conservatore del Registro per conto dell'Amministratore Fiduciario, può addebitare le spese concordate con il Gestore per quanto concerne:

10.10.1 la registrazione ai sensi dell'Articolo 9;

10.10.2 l'emissione di Certificati ai sensi degli Articoli 9 e 10;

10.10.3 le spese sostenute in relazione all'Articolo 10.6;

10.10.4 somme sufficienti a coprire eventuali imposte di bollo o altri oneri o tasse governativi dovuti in relazione agli Articoli 9 e 10; e

10.10.5 eventuali altri esborsi debitamente sostenuti dall'Amministratore Fiduciario o dal Conservatore del Registro ai sensi degli Articoli 9 e 10.

RISCATTO E CONVERSIONE DI AZIONI

11.1 Riscatto di Azioni da parte del Gestore

11.1.1 Il Gestore può, dietro comunicazione all'Amministratore Fiduciario, effettuare riduzioni del Fondo di Investimento (subordinatamente a quanto stabilito all'Articolo 11.2.5(iv)) in qualsiasi Giorno di Negoziazione (i) richiedendo all'Amministratore Fiduciario di cancellare Azioni a fronte delle quali non vi siano Certificati in circolazione e/o (ii) consegnando Certificati all'Amministratore Fiduciario per la cancellazione in tutto o in parte delle Azioni in esso rappresentate oppure, qualora tali Certificati non fossero disponibili, fornendo all'Amministratore Fiduciario un impegno – nella forma con esso concordata – a consegnare tali certificati non appena siano disponibili. Tale comunicazione dovrà indicare il numero, la categoria e la classe delle Azioni da cancellare in un Portafoglio Designato e l'importo dovuto al Gestore. Prima di comunicare l'esercizio di tale diritto, il Gestore deve garantire che il Portafoglio Designato in questione includa (o includerà al perfezionamento della vendita degli investimenti che si è deciso di liquidare) liquidità (sia da finanziamenti ottenuti ai sensi dell'Articolo 18 sia di altra natura) sufficiente a pagare l'importo che gli è dovuto in seguito a tale riduzione. A fronte di tale cancellazione di Azioni, il Gestore può ricevere dal Portafoglio Designato interessato un importo per Azione da esso determinato calcolando nel giorno corrispondente il Valore della percentuale di tale Portafoglio rappresentata da un'Azione della categoria e della classe in questione e detraendovi la somma (calcolata con gli stessi criteri utilizzati ai fini dell'Articolo 11.2) da esso ritenuta rappresentativa degli Oneri Fiscali e di vendita.

11.1.2 Pagamenti al Gestore Laddove un importo dovuto al Gestore ai sensi delle precedenti disposizioni del presente Articolo debba essere pagato con i proventi della vendita di Investimenti a tal fine riscattati, tale importo sarà dovuto soltanto quando i proventi di tale vendita siano pervenuti all'Amministratore Fiduciario e a fronte delle attestazioni eventualmente richieste dall'Amministratore Fiduciario stesso. In seguito al pagamento e alla consegna, le Azioni in questione saranno considerate cancellate e ritirate dalla circolazione.

11.1.3 Verifica di Importi L'Amministratore Fiduciario non avrà alcun obbligo di verificare il calcolo dell'importo dovuto al Gestore, ma ha il diritto – se lo desidera – di richiedere al Gestore di giustificare tale calcolo.

11.2 Riscatto di Azioni

Al riscatto e (laddove appropriato) alla cancellazione di Azioni su richiesta di un Azionista diverso dal Gestore si applicheranno le disposizioni seguenti:

11.2.1 Ai sensi del presente, un Azionista non ha il diritto di:

- (i) riscattare in tutto o in parte il suo pacchetto di Azioni di alcuna categoria in un Portafoglio Designato senza l'approvazione del Gestore se, al momento della richiesta, il Gestore non ha ricevuto il pagamento integrale di tale pacchetto di Azioni del Portafoglio Designato interessato e le Azioni non sono in forma nominativa; né
- (ii) riscattare solo una parte delle sue Azioni di una data categoria senza l'approvazione del Gestore qualora in seguito a tale riscatto il suo pacchetto scenderebbe al di sotto del Pacchetto Minimo;

11.2.2 Il Gestore, in qualsiasi momento dell'esistenza del Fondo di Investimento, avendo ricevuto direttamente o tramite suoi agenti debitamente autorizzati una richiesta di un Azionista corredata dal Certificato (se rilasciato) rappresentativo delle Azioni da riscattare, pagherà o farà pagare a tale Azionista una somma non inferiore al Prezzo di Riscatto di tali Azioni vigente il Giorno di Negoziazione successivo a quello di ricevimento di tale richiesta o un giorno precedente eventualmente stabilito dal Gestore (tale Giorno di Negoziazione o giorno precedente sono definiti in questo Articolo "giorno interessato");

11.2.3 Tale riscatto può essere effettuato mediante acquisto delle Azioni da parte del Gestore o attraverso la loro cancellazione ed il pagamento del Prezzo di Riscatto attingendo al Patrimonio Depositato, oppure parte in un modo e parte nell'altro. Il Prezzo di Riscatto dovrà essere pagato all'Azionista entro 14 giorni;

11.2.4 Subordinatamente all'Articolo 11.2.5, il Prezzo di Riscatto per Azione non dovrà essere inferiore al prezzo per Azione della categoria in questione calcolato come segue:

- (i) calcolando il Valore nel giorno interessato della percentuale del rispettivo Portafoglio Designato rappresentata da una Azione della categoria e della classe in questione;
- (ii) detraendo da tale Valore la somma ritenuta dal Gestore rappresentativa degli Oneri Fiscali e di vendita; e
- (iii) arrotondando per difetto il totale così ottenuto, al centesimo successivo o all'equivalente più prossimo nella Valuta Base interessata di volta in volta specificata nelle Linee Guida Operative e d'Investimento.

11.2.5 In relazione al presente Articolo, si applicano le disposizioni seguenti:

- (i) qualora il riscatto sia effettuato mediante cancellazione delle Azioni, il Gestore eseguirà le vendite eventualmente necessarie oppure eserciterà la sua facoltà di ricorrere al debito ai sensi dell'Articolo 18, allo scopo di fornire la liquidità richiesta, comunicherà all'Amministratore Fiduciario che tali Azioni devono essere riscattate e cancellate in conformità alle disposizioni del presente Articolo e fornirà all'Amministratore Fiduciario, ai fini della cancellazione, l'eventuale Certificato (o Certificati) concernente tali Azioni; in tale eventualità il Fondo di Investimento sarà ridotto dalla cancellazione di tali Azioni e l'Amministratore Fiduciario pagherà al Gestore, attingendo al Portafoglio

Designato interessato dalla cancellazione di tali Azioni, il Prezzo di Riscatto più un importo pari all'arrotondamento per difetto autorizzato dall'Articolo 11.2.4 e la ECVD (se prevista). Il Gestore verserà questo importo all'Azionista, ma l'ammontare dell'arrotondamento e della ECVD (se prevista) saranno da questi (o dalla persona che dovesse eventualmente nominare) trattenuta a proprio beneficio.

- (ii) Ferme restando le disposizioni del successivo paragrafo (vii), il Gestore avrà il diritto – a nome e per conto dell'Azionista – di eseguire uno strumento di trasferimento in relazione alle Azioni da riscattare mediante acquisto da parte del Gestore e di apporre e firmare sul Certificato interessato (se rilasciato), in relazione alle Azioni da riscattare ai sensi del presente mediante cancellazione, la dichiarazione necessaria od opportuna per dimostrare che l'Azionista non ha più alcun diritto su tali Azioni, ma né l'Amministratore Fiduciario né il Gestore dovranno preoccuparsi di richiedere l'apposizione di tale dichiarazione e le Azioni possono essere debitamente cancellate una volta rispettata la procedura stabilita nel presente Articolo.
- (iii) Salvo in caso di specifica richiesta da parte dell'Azionista interessato, l'Amministratore Fiduciario non ha alcun obbligo di verificare i calcoli dell'importo dovuto in relazione all'acquisto o alla cancellazione di Azioni ai sensi del presente Articolo, ma ha il diritto in qualsiasi momento – se lo desidera – di richiedere al Gestore di giustificare tali calcoli.
- (iv) L'importo dovuto all'Azionista in relazione ad un riscatto di Azioni ai sensi del presente Articolo può essere pagato prima, ma sarà comunque corrisposto nel più breve tempo possibile dopo la fine del periodo abituale per il realizzo di Investimenti su una borsa valori FERMO RESTANDO CHE in ogni caso nessun importo sarà pagato dall'Amministratore Fiduciario, qualora il riscatto sia da effettuarsi mediante cancellazione, finché l'Amministratore Fiduciario non abbia ricevuto i proventi della vendita necessari a fornire la liquidità richiesta per tale riscatto.
- (v) Quando deve essere riscattata soltanto una parte delle Azioni incluse in un Certificato, l'Amministratore Fiduciario – o il Conservatore del Registro per suo conto – dovrà fare emettere (se richiesto) un Certificato di saldo per il resto delle Azioni comprese nel Certificato.
- (vi) L'Amministratore Fiduciario – o il Conservatore del Registro per suo conto – può a sua scelta rinunciare alla presentazione di un Certificato (se rilasciato) che sia stato perso, rubato o distrutto qualora l'Azionista rispetti gli stessi requisiti previsti nel caso ne richieda la sostituzione.
- (vii) Nessun corrispettivo sarà pagato come sopra illustrato a meno che l'Azionista abbia consegnato al Gestore o ad un suo agente autorizzato il Certificato o i Certificati eventualmente emessi rappresentativi delle Azioni da acquistare, completi della girata o delle girate debitamente apposte dall'Azionista oppure – in caso di Detentori Congiunti – da entrambi o tutti gli Azionisti; tale girata debitamente apposta sarà considerata, a tutti i fini del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, un trasferimento a favore del Gestore.

11.2.6 Trasferimento di Investimenti al posto del Pagamento del Prezzo di Riscatto

- (i) Subordinatamente alle disposizioni del successivo paragrafo (vi), qualora un Azionista chieda il riscatto di un numero di Azioni rappresentativo di almeno il 5 per cento del valore totale di tutte le Azioni di un Portafoglio Designato in circolazione o considerate tali, il Gestore può – dandone comunicazione scritta all'Azionista – decidere che all'Azionista non venga pagato il Prezzo di Riscatto delle sue Azioni ma che questi debba accettare il trasferimento di Investimenti e, qualora venga inviata una tale comunicazione, a meno che l'Azionista non

faccia pervenire al Gestore una comunicazione ai sensi del paragrafo (ii), il riscatto di tali Azioni avverrà in conformità al paragrafo (iv).

- (ii) Qualora gli venga inviata una comunicazione ai sensi del precedente paragrafo (i), l'Azionista può – entro cinque Giorni Lavorativi – inviare un'ulteriore comunicazione al Gestore richiedendogli, anziché un trasferimento di Investimenti, di effettuare una vendita di tali Investimenti e il pagamento dei proventi netti di tale vendita; qualora venga inviata una tale comunicazione, il riscatto delle Azioni in questione avverrà immediatamente in conformità al paragrafo (v).
- (iii) Subordinatamente al paragrafo (vi), qualora un Azionista chieda il riscatto di un numero di Azioni rappresentativo di almeno il 5 per cento del valore totale di tutte le Azioni in circolazione o considerate tali, può contemporaneamente chiedere al Gestore, invece del pagamento del Prezzo di Riscatto, di effettuare immediatamente il Riscatto delle Azioni in questione in conformità al paragrafo (iv).
- (iv) Il riscatto delle Azioni in conformità a questo paragrafo sarà effettuato nel modo seguente:
 - (a) il Gestore invierà immediatamente un avviso scritto all'Amministratore Fiduciario per comunicare che il riscatto delle Azioni in questione è da effettuarsi mediante trasferimento di Investimenti; e
 - (b) l'Amministratore Fiduciario cancellerà quindi le Azioni in questione e trasferirà all'Azionista la percentuale interessata oppure la quantità a suo giudizio più prossima possibile alla percentuale interessata – alla luce dell'esigenza di equità nei confronti sia dell'Azionista sia degli Azionisti rimanenti – di ogni tipologia di attivi del Portafoglio Designato.
- (v) Un riscatto di Azioni effettuato ai sensi del presente paragrafo sarà effettuato nello stesso modo del riscatto previsto al paragrafo (iv) salvo il fatto che il Gestore predisporrà la vendita della parte degli Investimenti in questione che non sono liquidi nella Valuta Base e il pagamento all'Azionista dei proventi netti di tale vendita e della relativa percentuale di liquidità.
- (vi) Le disposizioni del presente Articolo 11.2.6 non consentono il riscatto delle Azioni in un momento in cui il riscatto sia sospeso ai sensi delle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria.

11.3 Restrizioni al Numero di Azioni Riscattate in un Giorno di Negoziazione

- 11.3.1 Diritto del Gestore Il Gestore avrà il diritto, con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario, di limitare il numero totale di Azioni di un Portafoglio Designato che gli Azionisti possono riscattare in un Giorno di Negoziazione al 10 per cento del numero totale di Azioni in circolazione di quel Portafoglio (senza tenere conto delle Azioni di cui è stata concordata l'emissione). La limitazione si applica (subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 11.3.3) proporzionalmente a tutti gli Azionisti che abbiano validamente richiesto l'effettuazione di riscatti in tale Giorno di Negoziazione in maniera tale che la percentuale riscattata di ogni partecipazione di cui sia stato così richiesto il riscatto sia la stessa per tutti gli Azionisti in questione.
- 11.3.2 Riporto a Nuovo Le Azioni che, in virtù dei poteri conferiti al Gestore dal presente Articolo, non vengono riscattate in un dato Giorno di Negoziazione (il "primo Giorno di Negoziazione interessato") saranno riportate a nuovo per il riscatto (subordinatamente all'eventuale ulteriore applicazione delle disposizioni del presente Articolo) nel Giorno di Negoziazione successivo al primo Giorno di Negoziazione interessato (di seguito definito "secondo Giorno di Negoziazione interessato"). Entro due Giorni Lavorativi dal primo Giorno di Negoziazione interessato, il Gestore informerà gli Azionisti detentori

delle Azioni interessate che tali Azioni non sono state riscattate e che (fatto salvo quanto sopra) saranno riscattate il secondo Giorno di Negoziazione interessato. Se le richieste di riscatto vengono riportate a nuovo come sopra illustrato, ogni altra richiesta di riscatto pervenuta dopo il primo Giorno di Negoziazione interessato e prima del secondo Giorno di Negoziazione interessato rilevante sarà anch'essa riportata a nuovo e ritenuta una richiesta di riscatto delle Azioni in questione per il secondo Giorno di Negoziazione interessato.

- 11.3.3 Priorità Qualora in un secondo Giorno di Negoziazione interessato il Gestore decida di applicare la limitazione descritta all'Articolo 11.3.1, le prime Azioni del Portafoglio Designato in questione oggetto delle richieste di riscatto riportate a nuovo da un precedente (e non semplicemente da quello immediatamente precedente) primo Giorno di Negoziazione interessato (subordinatamente all'applicazione di tale limitazione) saranno riscattate con precedenza rispetto alle Azioni oggetto delle richieste di riscatto pervenute dopo tale primo Giorno di Negoziazione interessato precedente.
- 11.3.4 In caso di pagamento, cancellazione, riscatto, riacquisto o trasferimento ritenuti eventi imponibili il 31 dicembre 2000 o di altro evento imponibile, in relazione ad Azioni detenute da un Residente Irlandese che non sia un Investitore Esente o da un Azionista – Residente Irlandese o meno – per il quale non vi sia una Dichiarazione valida, il Gestore o l'Amministratore Fiduciario avrà il diritto di detrarre dall'eventuale pagamento un importo pari all'imposta dovuta ai sensi dell'Articolo 739E dell'Irish Taxes Consolidation Act del 1997 o di qualsiasi altra disposizione del diritto tributario irlandese applicabile al Fondo di Investimento o agli Azionisti (di seguito definita "imposta dovuta") oppure di riscattare, accantonare o cancellare il numero di Azioni necessarie per far fronte all'imposta dovuta da tale Azionista e per render conto di tale imposta dovuta alle autorità fiscali irlandesi. Qualora non fosse tenuto a pagare immediatamente tale imposta dovuta alle autorità fiscali irlandesi, il Gestore o l'Amministratore Fiduciario predisporrà l'accantonamento di tale imposta dovuta in un conto intestato all'Amministratore Fiduciario per conto del Fondo di Investimento in attesa del pagamento alle autorità fiscali irlandesi.

12.1 Conversione di Azioni di Capitalizzazione in Azioni di Distribuzione o viceversa

Alle conversioni di Azioni di Capitalizzazione in Azioni di Distribuzione o viceversa, si applicheranno le disposizioni seguenti:

- 12.1.1 A condizione che entrambe le categorie di Azioni siano emesse in un dato Portafoglio Designato e siano offerte in vendita, un Azionista di Azioni di una categoria può in qualsiasi momento – con preavviso scritto al Gestore – decidere di convertire in tutto o in parte tali Azioni in Azioni dell'altra categoria nel Portafoglio Designato nel Giorno di Negoziazione in cui sia pervenuto al Gestore tale preavviso o nel Giorno di Negoziazione successivo (nel presente Articolo tale giorno viene di seguito definito "giorno interessato") FERMO RESTANDO CHE, se non diversamente stabilito dal Gestore in generale o in casi particolari, non verranno effettuate conversioni di Azioni a seguito delle quali le Azioni scendano al di sotto del Pacchetto Minimo. Tale preavviso sarà valido soltanto se accompagnato dal Certificato (se rilasciato) rappresentativo delle Azioni da convertire;
- 12.1.2 Nel giorno interessato, le Azioni da convertire saranno convertite nel numero appropriato di Azioni di nuova emissione dell'altra categoria. Il numero appropriato sarà calcolato dal Gestore e sarà il numero di Azioni convertite moltiplicato o diviso (secondo il caso) per il numero (frazioni incluse) di quote indivise nel Portafoglio Designato rappresentato da un'Azione di Capitalizzazione nel giorno interessato e se necessario arrotondato per difetto ignorando eventuali frazioni risultanti nel numero così calcolato;
- 12.1.3 Salvo nel caso in cui l'Azionista interessato ne faccia specificamente richiesta entro un mese dal ricevimento del preavviso sopra citato, l'Amministratore Fiduciario non ha alcun obbligo di verificare il calcolo effettuato ai sensi del presente Articolo, ma ha il

diritto in qualsiasi momento – se lo desidera – di richiedere al Gestore di giustificare tale calcolo;

12.1.4 In seguito ad una conversione, il Registro sarà opportunamente emendato, il vecchio Certificato o i vecchi Certificati cancellati e (se richiesto) sarà emesso al suo posto un nuovo Certificato per le Azioni emesse unitamente, se necessario, ad un Certificato di saldo in relazione ad eventuali Azioni rappresentate dal vecchio Certificato ma non convertite.

12.2 Scambio di Azioni tra Portafogli Designati

Subordinatamente agli Articoli 11 e 13, gli Azionisti hanno il diritto di scambiare Azioni di un Portafoglio Designato con Azioni di un altro Portafoglio Designato nei termini e alle condizioni di volta in volta stabiliti dal Gestore.

12.3 Ridesignazione di Azioni

12.3.1 Il Gestore può (mediante conversione in conformità alla parte restante del presente Articolo) ridesignare come Azioni "A" le Azioni detenute da un particolare Azionista precedentemente designate come Azioni "C" o viceversa, nei casi stabiliti dalle Linee Guida Operative e d'Investimento interessate.

12.3.2 Nel giorno interessato, le Azioni da convertire saranno convertite nel numero appropriato di Azioni di nuova emissione dell'altra categoria. Il numero appropriato sarà calcolato dal Gestore e sarà il numero di Azioni convertite moltiplicato o diviso (secondo il caso) per il numero (frazioni incluse) di quote indivise nel Portafoglio Designato rappresentato da un'Azione "C" nel giorno interessato e se necessario arrotondato per difetto ignorando eventuali frazioni risultanti nel numero così calcolato;

12.3.3 Al momento dell'emissione di Azioni per le quali siano dovute ECVD, il Gestore può decidere che tali Azioni siano automaticamente ridesignate come Azioni di un'altra classe nello stesso Portafoglio Designato per le quali non siano dovute ECVD. Il modo ed i casi in cui tali Azioni saranno in tal modo ridesignate saranno stabiliti nelle Linee Guida Operative e d'Investimento interessate;

12.3.4 Salvo nel caso in cui l'Azionista interessato ne faccia specificamente richiesta entro un mese da tale ridesignazione, l'Amministratore Fiduciario non ha alcun obbligo di verificare il calcolo effettuato ai sensi del presente Articolo, ma ha il diritto in qualsiasi momento – se lo desidera – di richiedere al Gestore di giustificare tale calcolo.

12.3.5 In seguito a tale ridesignazione mediante conversione, il Registro sarà opportunamente emendato, il vecchio Certificato o i vecchi Certificati cancellati e (se richiesto) sarà emesso al suo posto un nuovo Certificato in relazione alle Azioni risultanti unitamente, se necessario, ad un Certificato di saldo in relazione alle eventuali Azioni rappresentate dal vecchio Certificato ma non convertite.

SOSPENSIONE DI VALUTAZIONI, EMISSIONI E RISCATTI DI AZIONI

13.1 Potere di Sospensione

In qualsiasi momento dell'esistenza del Fondo di Investimento, il Gestore può – a sua discrezione e dopo consultazione con l'Amministratore Fiduciario – sospendere temporaneamente per un periodo determinato il calcolo del valore patrimoniale netto per Azione, nonché l'emissione ed il riscatto di Azioni di un Portafoglio Designato e/o rinviare il pagamento di eventuali corrispettivi relativi a tale riscatto, se e finché:

13.1.1 uno o più Mercati Riconosciuti che forniscono la base di valutazione di una percentuale consistente del Patrimonio Depositato siano chiusi per periodi diversi dalle normali festività o nel caso in cui le negoziazioni in tali Mercati siano soggette a restrizioni o sospese;

- 13.1.2 in seguito a eventi politici, economici, militari o monetari o altre circostanze al di fuori del controllo, della responsabilità e dei poteri del Gestore, la vendita di attivi del Patrimonio Depositato non sia ragionevolmente possibile senza danneggiare seriamente gli interessi degli Azionisti o se, a giudizio del Gestore, non sia possibile calcolare equamente i Prezzi di Riscatto;
- 13.1.3 in caso di guasto dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per valutare una parte del Patrimonio Depositato o se per qualsivoglia ragione il valore di una parte del Patrimonio Depositato non possa essere determinato con la rapidità e l'accuratezza necessarie; o
- 13.1.4 in seguito a restrizioni sui cambi o ad altre restrizioni che influiscano sul trasferimento di Investimenti, le operazioni per conto del Fondo di Investimento siano rese impossibili o se gli acquisti, le vendite, i depositi e i prelievi di attivi nel Patrimonio Depositato non possano essere effettuati ai normali tassi di cambio.

13.2 Potere di Rinviare un Giorno di Negoziazione

Il Gestore ha inoltre il diritto, dopo consultazione con l'Amministratore Fiduciario, di rinviare un Giorno di Negoziazione al Giorno Lavorativo successivo se, a suo giudizio, una percentuale significativa del Patrimonio Depositato non possa essere valutata equamente e tale difficoltà possa prevedibilmente essere superata entro un Giorno Lavorativo.

13.3 Giustificazione

Eventuali sospensioni effettuate ai sensi dell'Articolo 13.1 o rinvii operati conformemente all'Articolo 13.2 saranno giustificati tenuto conto degli interessi degli Azionisti.

13.4 Avvisi

Nel più breve tempo possibile dopo l'entrata in vigore della sospensione, il Gestore dovrà fare inviare un avviso (i) all'Autorità, (ii) all'Irish Stock Exchange Limited e (iii) a tutti coloro (Azionisti o meno) le cui domande di sottoscrizione o di riscatto di Azioni sono state interessate da tale sospensione e, salvo in caso di rinvio di un Giorno di Negoziazione ai sensi dell'Articolo 13.2, farà pubblicare l'avviso di tale sospensione sul giornale (eventualmente) approvato dall'Amministratore Fiduciario per comunicare l'attuazione di tale sospensione; inoltre, eccetto quanto sopra specificato, alla fine del periodo di sospensione farà pubblicare su tale giornale l'avviso di cessazione della sospensione.

ALLOCAZIONI DI REDDITO

14.1 Distribuzioni

- 14.1.1 Ad ogni Data di Registrazione, l'importo da trasferire al Conto di Distribuzione nei registri del Fondo di Investimento sarà determinato dal Gestore in conformità alla parte restante del presente Articolo; l'importo in oggetto sarà quindi trasferito su un conto bancario ai fini della distribuzione prima della Data di Distribuzione Provvisoria o della Data di Distribuzione Finale, secondo il caso.
- 14.1.2 In caso di Distribuzione Provvisoria, il Gestore determinerà la somma che a suo giudizio rappresenta la percentuale attribuibile alle Azioni di Distribuzione del Portafoglio Designato interessato dell'importo disponibile per l'allocazione calcolato dall'inizio dell'Esercizio in oggetto sino alla Data di Registrazione in questione (o altro giorno come di seguito determinato) e dopo la detrazione di eventuali precedenti distribuzioni provvisorie relative a tale periodo.
- 14.1.3 In caso di Distribuzione Finale, l'importo da distribuire sarà la percentuale attribuibile alle Azioni di Distribuzione del Portafoglio Designato interessato dell'importo disponibile per l'allocazione in relazione all'Esercizio che si chiude alla Data di Registrazione in questione, meno l'importo o gli importi (eventualmente) determinati in precedenza ai

sensi dell'Articolo 14.1.2 da distribuire come distribuzione provvisoria in relazione a tale periodo.

14.1.4 In concomitanza o prima di una Data di Distribuzione Provvisoria o di una Data di Distribuzione Finale (secondo il caso) di un Portafoglio Designato, l'Amministratore Fiduciario distribuirà – nella Valuta Base – tra gli Azionisti detentori di Azioni di Distribuzione (incluso il Gestore in relazione ad eventuali Azioni di Distribuzione cui abbia diritto) del Portafoglio Designato interessato alla Data di Registrazione, l'importo determinato in conformità all'Articolo 14.1.2 o all'Articolo 14.1.3, secondo il caso.

14.2 Modifica delle Date di Distribuzione

Per quanto concerne sia il Fondo di Investimento nel suo complesso che un particolare Portafoglio Designato, il Gestore può in qualsiasi momento (con il consenso scritto dell'Amministratore Fiduciario) decidere di modificare una Data di Distribuzione Provvisoria fissata o una Data di Distribuzione Finale fissata e/o di aumentare o diminuire il numero di allocazioni di reddito in ciascun anno e/o di cambiare la Data di Chiusura Esercizio, le date di inizio o fine dei Periodi di Distribuzione e il numero dei Periodi di Distribuzione; in tale caso, dovrà fissare, modificare o eliminare di conseguenza le Date di Distribuzione Provvisoria e Finale **FERMO RESTANDO CHE** il numero di allocazioni di reddito in relazione ad un periodo di dodici mesi non dovrà essere inferiore ad uno e che la data in cui si effettuano le distribuzioni non dovrà essere di oltre tredici mesi successiva alla Data di Chiusura Esercizio **A CONDIZIONE CHE** tale modifica sia comunicata all'Autorità.

15 **CALCOLO DELL'IMPORTO DISPONIBILE PER L'ALLOCAZIONE**

15.1 Proventi Particolari

La parte dei proventi della vendita di diritti e tutti gli altri proventi da Investimenti (inclusi, fatta salva la generalità di quanto sopra, commissioni o altre competenze derivanti dalla sottoscrizione o sub-sottoscrizione di contratti) non saranno ritenuti disponibili per l'allocazione, ma trattenuti come elementi del Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato.

15.2 Importo Disponibile per l'Allocazione

L'importo disponibile per l'allocazione in relazione ad un Portafoglio Designato per un dato Periodo di Distribuzione o parte di quest'ultimo, subordinatamente alle disposizioni del presente Articolo dovrà essere calcolato dal Gestore stabilendo l'ammontare di Reddito attribuibile a tale periodo che sarà pari al Reddito ricevuto durante tale Periodo di Distribuzione. Ai fini del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria il Reddito sarà considerato ricevuto alla data in cui venga effettivamente ricevuto o sia maturato, **FERMO RESTANDO CHE** il Gestore avrà assoluta discrezionalità, dopo consultazione con la Società di Revisione e con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario, di considerare il Reddito da ricevere come Reddito ricevuto. L'importo disponibile per la distribuzione sarà calcolato nel modo seguente:

15.2.1 detraendo la Commissione di Gestione e l'eventuale remunerazione pagata all'Amministratore Fiduciario, all'Amministratore (o qualora non venga nominato un Amministratore, la remunerazione dovuta al Gestore ai sensi dell'Articolo 23.6) e ai Consulenti per gli Investimenti per il periodo in oggetto, pagati o dovuti attingendo al Reddito unitamente alla somma pari all'IVA addebitata o da addebitare;

15.2.2 effettuando l'accantonamento per le imposte ritenute ritenute appropriato dal Gestore dopo consultazione con la Società di Revisione;

15.2.3 detraendo l'importo pagato o dovuto dal Gestore in relazione al periodo in oggetto come interessi sui prestiti concessi ai sensi dell'Articolo 18;

15.2.4 detraendo l'importo di eventuali spese pagate durante il periodo in oggetto e dovute ai sensi delle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria (incluse quelle pagate con il Patrimonio Depositato in conformità con il presente Atto)

ritenute dal Gestore – dopo consultazione con la Società di Revisione – debitamente pagabili con il Reddito;

- 15.2.5 aggiungendo la somma ricevuta o che il Gestore stima ricevibile come rimborso di imposte sul reddito da ricevere durante il periodo in oggetto e una somma rappresentante la migliore stima del Gestore di (eventuali) detrazioni fiscali eventualmente concesse in relazione alla Commissione di Gestione e all'IVA addebitata o da addebitare detratta come sopra descritto.

L'importo del Reddito così accertato nella Valuta Base, insieme al saldo di un Conto di Perequazione del Reddito ritenuto dal Gestore disponibile per l'allocazione dopo aver effettuato le detrazioni di cui sopra, sarà ripartito tra le Azioni di Distribuzione e le Azioni di Capitalizzazione secondo le rispettive quote indivise nel Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato interessato rappresentato dalle Azioni di Distribuzione e dalle Azioni di Capitalizzazione in circolazione o ritenute in circolazione alla fine del periodo in oggetto.

L'importo allocato a Reddito sarà corretto:

- (i) nel caso della distribuzione finale per un Esercizio, aggiungendovi l'importo o gli importi eventualmente riportati a nuovo in seguito a detrazione per arrotondare la distribuzione finale per l'ultimo Esercizio precedente alla frazione di centesimo o equivalente più prossimo nella Valuta Base secondo quanto di volta in volta definito nelle Linee Guida Operative e d'Investimento, e
- (ii) detraendo e riportando a nuovo gli importi necessari per arrotondare la distribuzione alla frazione di centesimo o equivalente più prossimo nella Valuta Base secondo quanto ritenuto opportuno e appropriato al caso dal Gestore dopo consultazione con l'Amministratore Fiduciario e di volta in volta specificato nelle Linee Guida Operative e d'Investimento.

15.3 Perequazione del Reddito

15.3.1 Il Gestore può di volta in volta a sua discrezione ricorrere ad un Conto di Perequazione del Reddito per un Portafoglio Designato in modo da assicurare che gli Azionisti detentori delle Azioni di tale Portafoglio Designato partecipino con criterio di equità al suo Reddito, ivi incluso (fatta salva la generalità di quanto sopra) effettuare attraverso tale Conto il pagamento di somme di capitale per perequare l'importo disponibile per le allocazioni attribuibili a tali Azionisti con il criterio stabilito dal Gestore, a propria discrezione.

15.3.2 Qualora in un Portafoglio Designato esista un Conto di Perequazione del Reddito, la prima allocazione da effettuare in relazione ad un'Azione dopo la sua emissione o vendita sarà dello stesso importo netto dell'allocazione da effettuare in relazione alle sue altre Azioni della stessa categoria, ma sarà o includerà una somma di capitale pari alla Perequazione del Reddito relativa a tale Azione **FERMO RESTANDO CHE** – se il Gestore lo ritiene opportuno e la Società di Revisione concorda – tale somma di capitale può essere accertata (per quanto concerne le Azioni di ogni categoria) dividendo l'importo complessivo di tutta la Perequazione del Reddito riferita ad un Esercizio o parte di quest'ultimo per il numero di Azioni della stessa categoria del Portafoglio Designato interessato in relazione al quale sono dovute tali somme di capitale.

15.3.3 Per ogni Azione del Portafoglio Designato interessato venduta dal Gestore durante il periodo in oggetto e non successivamente riscattata durante tale periodo, il Gestore pagherà all'Amministratore Fiduciario in concomitanza o prima della Data di Distribuzione o della data di allocazione interessata del periodo in oggetto, la parte del Prezzo di Emissione di tale Azione che rappresenta la Perequazione del Reddito e avrà diritto a ricevere come allocazione a proprio uso e beneficio un importo equivalente.

15.4 Tenuta di Liquidità

In attesa della distribuzione, gli importi ricevuti dall'Amministratore Fiduciario come Reddito possono – a discrezione del Gestore – essere tenuti in contanti, in deposito a breve termine o prestito a breve scadenza nel modo previsto dall'Articolo 16 e tutti gli interessi eventualmente maturati saranno trattati come Reddito del Portafoglio Designato interessato.

15.5 Riclassificazione di Entrate per Vendite di Capitale

In relazione ad un Esercizio (sia esso o meno l'Esercizio corrente) e per ogni introito che è stato (o sarebbe altrimenti) trattato come entrata per vendita di capitale, il Gestore può, a sua discrezione (dopo consultazione con la Società di Revisione) se lo ritiene opportuno, riclassificare tale somma come introito di reddito. In tal eventualità, il Gestore apporterà ai conti le rettifiche e adotterà le ulteriori misure eventualmente necessarie od opportune in tale circostanza.

15.6 Prestiti Temporanei dal Patrimonio Depositato

Se l'ammontare di liquidità temporaneamente detenuta dall'Amministratore Fiduciario in conto Reddito non è sufficiente a consentire di effettuare in tutto o in parte una allocazione di Reddito proposta, il disavanzo può essere colmato con un prestito temporaneo dal Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato interessato, ma in maniera tale che il prestito sia rimborsato il prima possibile al Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato interessato con il Reddito. A tutti i fini dell'Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, si riterrà che il Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato includa l'importo di tale tipo temporaneamente dovuto al Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato attraverso il Reddito.

15.7 Errori di Stima

Il Gestore e l'Amministratore Fiduciario non saranno responsabili di eventuali errori nelle stime effettuate e se una stima non si dimostra corretta sotto tutti gli aspetti, il Gestore si deve assicurare che ogni successivo disavanzo o eccesso venga corretto in una allocazione successiva e l'importo già distribuito non richiederà correzioni.

15.8 Modifica della Data di Chiusura Esercizio e della Data di Distribuzione Finale

15.8.1 Nonostante sia specificata una data fissa come Data di Chiusura Esercizio, il Gestore può decidere che un particolare Esercizio si chiuda ad una data che non superi e non preceda di oltre sette giorni quella in cui si chiuderebbe altrimenti tale Esercizio e può analogamente modificare la Data di Distribuzione Finale. Non è necessario che tale decisione o modifica venga comunicata agli Azionisti.

15.8.2 Subordinatamente all'Articolo 15.8.1, il Gestore può decidere in qualsiasi momento – con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario – che la Data di Chiusura Esercizio o la Data di Distribuzione Finale per un Periodo Designato sia modificata rispetto a quella precedentemente stabilita nel presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria o in precedenza definita ai sensi del presente Articolo 15.8.2. Il Gestore o l'Amministratore Fiduciario invierà a ciascun Azionista e all'Autorità una comunicazione scritta di tale decisione entro e non oltre quattordici giorni dall'entrata in vigore della stessa.

15.8.3 Il periodo compreso tra la Data di Chiusura Esercizio e la Data di Distribuzione Finale (e il periodo compreso tra una Data di Registrazione e la relativa Data di Distribuzione Provvisoria) per ogni Portafoglio Designato non sarà superiore a due mesi.

INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO DEPOSITATO

16.1 Piano di Investimento

Tutta la liquidità e altri beni che in conformità alle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria debbano far parte del Patrimonio Depositato saranno pagati o

trasferiti all'Amministratore Fiduciario non appena ricevuti dal Gestore e tutta la liquidità sarà (eccetto quella ritenuta dal Gestore necessaria per passivi o spese, ivi inclusi, senza limitazioni, Oneri Fiscali e di vendita o Oneri Fiscali e di acquisto) utilizzata a discrezione del Gestore (ma sempre subordinatamente alle disposizioni dei Regolamenti OICVM e del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, nonché delle Linee Guida Operative e d'Investimento) nell'acquisizione di Investimenti; **FERMO RESTANDO CHE:**

- (i) la liquidità può in tutto o in parte – nel momento e per il periodo ritenuti opportuni dal Gestore – essere conservata in disponibilità liquide o in quasi moneta;
- (ii) è dovere del Gestore garantire che il Patrimonio Depositato includa disponibilità liquide o quasi moneta nei casi in cui ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria sia richiesta copertura in disponibilità liquide o in quasi moneta,

e fermo restando inoltre che il Patrimonio Depositato sarà investito dal Gestore o dal Consulente per gli Investimenti soltanto nei Mercati Riconosciuti in cui l'Amministratore Fiduciario fornisce servizi di deposito, tramite sub-depositari o agenti responsabili della custodia.

Un Portafoglio Designato può avere l'obiettivo di replicare la composizione di alcuni indici di titoli azionari o di debito riconosciuti dall'Autorità a condizione che:

- a) la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- b) l'indice rappresenti un benchmark adeguato per il mercato al quale si riferisce; e
- c) l'indice sia pubblicato in maniera adeguata.

Qualora un Portafoglio Designato abbia tale obiettivo, può investire fino al 20% dei suoi attivi in azioni o titoli di debito emessi da un unico emittente e può, con l'approvazione dell'Autorità, incrementare al 35% il limite del 20%, laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali, in particolare in mercati regolamentati in cui alcuni valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sono predominanti, fermo restando che la possibilità che ha un Portafoglio Designato di investire fino al limite del 35% riguarda un unico emittente.

16.2 Investimenti Specifici

Fino al 100 per cento degli attivi netti di un Portafoglio Designato può essere investito in Investimenti Specifici approvati dall'Autorità, se tali Investimenti Specifici sono di almeno sei emissioni diverse e gli Investimenti Specifici in una singola emissione non superano il 30 per cento dell'ultimo Valore Patrimoniale Netto del Portafoglio Designato interessato (e a tal fine gli Investimenti Specifici emessi da un organismo saranno trattati come facenti parte di una emissione differente se sono emessi con condizioni diverse per quanto riguarda la data di rimborso, gli interessi o l'identità del garante (eventuale) o altro).

16.3 Operazioni in Valuta e Prestito di Investimenti

16.3.1 A condizione che in ogni caso il Gestore sia ragionevolmente convinto che l'Amministratore Fiduciario sarà in grado di far fronte agli obblighi così assunti attingendo al Patrimonio Depositato alla loro scadenza, il Gestore può in qualsiasi momento predisporre operazioni in valuta a nome dell'Amministratore Fiduciario per conto di un Portafoglio Designato (o variarne i termini relativi) e richiedere all'Amministratore Fiduciario per conto di un Portafoglio Designato di stipulare accordi per effettuare un'operazione in valuta (o per variarne i termini relativi) al fine o in relazione all'acquisizione, detenzione o vendita di Investimenti in relazione ai quali importi di capitale, dividendi o interessi sono dovuti in valute diverse dalla Valuta Base oppure in relazione ad una Operazione GEP. I costi e le commissioni così sostenuti possono essere pagati con il Patrimonio Depositato. Tali operazioni, variazioni o accordi

possono essere eseguiti con l'Amministratore Fiduciario o (salvo approvazione dell'Amministratore Fiduciario stesso) con il Gestore, un'Associata del Gestore o dell'Amministratore Fiduciario e ognuno di questi soggetti avrà diritto a trattenere a proprio uso e beneficio tutti i profitti e i vantaggi eventualmente derivanti.

16.3.2 Il Gestore può, con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario e in conformità ai regolamenti stabiliti dall'Autorità, prestare o trasferire a terzi (incluse Associate del Gestore e dell'Amministratore Fiduciario senza che debbano render conto di eventuali profitti così derivati) - a condizioni che comportano un riassegnamento di Investimenti equivalenti - un Investimento compreso nel Patrimonio Depositato o documenti di titolarità o certificati comprovanti la titolarità di tale Investimento in forma garantita o (se consentito dai regolamenti stabiliti dall'Autorità) non garantita ed ai termini e alle condizioni da essi ritenute opportune; può inoltre consentire che gli Investimenti prestatati siano trasferiti a nome del - e conferiscano diritto di voto al - mutuatario o altri e né l'Amministratore Fiduciario né il Gestore sarà responsabile dell'insolvenza di un tale mutuatario. L'Amministratore Fiduciario collaborerà con il Gestore ed eseguirà i trasferimenti e le procure necessari per dare corso al presente Articolo 16.3.

16.3.3 L'Amministratore Fiduciario approverà le operazioni realizzate ai sensi del presente Articolo 16.3 qualora abbia prove sufficienti ad attestare che l'operazione avvenga o avverrà a condizioni tali che gli accordi ad essa relativi siano almeno altrettanto favorevoli per il Fondo di Investimento di quelli di un accordo simile effettuato alle normali condizioni commerciali trattate secondo equi criteri di mercato tra due parti indipendenti.

16.4 Sottoscrizione e Pagamento Parziale

16.4.1 Sottoscrizione di Investimenti Il Gestore può con comunicazione all'Amministratore Fiduciario, di volta in volta, per conto di un Portafoglio Designato, effettuare contratti di sottoscrizione o sub-sottoscrizione in relazione alla sottoscrizione o all'acquisto di Investimenti alle condizioni da esso ritenute sotto tutti gli aspetti appropriate e tutte le commissioni o altre competenze ricevute dal Gestore nella sua veste di Gestore del Fondo di Investimento e tutti gli Investimenti o liquidità acquisiti ai sensi di tali contratti faranno parte del Patrimonio Depositato.

16.4.2 Investimenti Parzialmente Pagati, ecc. Il Gestore ha il diritto di utilizzare qualsiasi parte del Patrimonio Depositato per l'acquisizione di Investimenti al momento soltanto parzialmente pagati o che possono coinvolgere l'Amministratore Fiduciario in una passività (sopravvenienze passive o altro).

16.4.3 Riserva per sottoscrizione e pagamento parziale Ai sensi del presente Articolo 16.4, l'Amministratore Fiduciario può stanziare e accantonare liquidità, quasi moneta o altri attivi approvati dal Gestore e a suo giudizio sufficienti a permettere di pagare integralmente gli Investimenti descritti all'Articolo 16.4.2 o (o secondo il caso) di fare fronte a tale sottoscrizione o sub-sottoscrizione o altra passività. La liquidità, la quasi moneta o altri attivi così stanziati faranno parte del Patrimonio Depositato ma non saranno disponibili per l'uso - senza il consenso dell'Amministratore Fiduciario - per alcun altro fine se non per quanto necessario a pagare integralmente l'Investimento o a far fronte alla passività per la quale è stato effettuato l'accantonamento fintantoché e nella misura in cui tale Investimento rimanga parte del Patrimonio Depositato o esista una passività (sopravvenienza passiva o altro) a suo fronte.

16.5 Agenti e Commissioni

Nonostante le altre disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria:

16.5.1 il Gestore può dare istruzioni a broker o altri agenti, sia a nome dell'Amministratore Fiduciario per conto di un Portafoglio Designato sia a proprio nome o a nome e tramite un'Associata, di effettuare acquisizioni e vendite di Investimenti per conto del Portafoglio Designato;

- 16.5.2 qualora un broker o altro agente od operatore riceva istruzioni in relazione a Investimenti da acquisire o vendere per conto di un Portafoglio Designato, il Gestore dovrà comunicare per iscritto il prima possibile all'Amministratore Fiduciario i termini di tali istruzioni. Al ricevimento da parte del Gestore (o dell'Associata che ha emanato tali istruzioni) della comunicazione contenente i termini esatti ai quali è stata effettuata l'operazione, il Gestore farà rilasciare dal broker interessato, altro agente od operatore un fissato bollato all'Amministratore Fiduciario. Il fissato bollato dovrà indicare se l'operazione ivi citata sia rientrata nell'ambito di un'operazione più ampia in tali Investimenti realizzata dal Gestore (o dall'Associata) e se tale operazione (od operazione più ampia) sia da aggregarsi a operazioni precedenti (od operazioni più ampie) allo scopo di determinare l'importo delle commissioni;
- 16.5.3 l'importo delle commissioni da addebitare al Portafoglio Designato in relazione ad acquisizioni o vendite di Investimenti destinati a far parte o facenti parte del Portafoglio Designato effettuati non a nome dell'Amministratore Fiduciario sarà il più basso tra i seguenti:
- (i) la commissione addebitata al Gestore (o all'Associata che ha effettuato l'operazione) attribuibile all'acquisizione o alla vendita in questione; o
 - (ii) la commissione che sarebbe stata addebitata se tutte le acquisizioni e le vendite di tali Investimenti destinati a far parte o facenti parte del Portafoglio Designato fossero stati effettuati a nome dell'Amministratore Fiduciario;
- 16.5.4 il Gestore e un'Associata non sono tenuti a render conto al Portafoglio Designato di riduzioni nelle aliquote delle commissioni addebitate da un broker o altro agente in relazione ad operazioni realizzate non per conto del Portafoglio Designato (inclusi il Gestore ed eventuali Associate) attribuibili ad acquisizioni o vendite di Investimenti destinati a far parte o facenti parte del Portafoglio Designato in questione ed effettuati non a nome dell'Amministratore Fiduciario come sopra illustrato salvo, nel caso appropriato, quando l'importo citato al precedente punto (i) superi l'importo citato al precedente punto (ii);
- 16.5.5 ai fini del precedente punto (i), qualora un broker o altro agente addebiti una singola commissione su una operazione realizzata per conto di un Portafoglio Designato e altre persone, la proporzione della commissione totale addebitata al Gestore (o all'Associata che ha effettuato l'operazione) in relazione a tale operazione, attribuibile all'acquisizione o alla vendita di Investimenti destinati a far parte o facenti parte del Portafoglio Designato, sarà la proporzione del corrispettivo della compravendita di Investimenti acquistati o venduti per conto del Portafoglio Designato rispetto al corrispettivo totale per la compravendita complessiva in questione.

16.6 Opzione di Investire in Organismi di Investimento Collettivo Collegati

Il Gestore può, per conto di un Portafoglio Designato, esercitare l'opzione di investire nelle quote di un organismo di investimento collettivo gestito dallo stesso Gestore o da un'altra società cui esso sia collegato in virtù di una gestione o controllo comune o tramite una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, a condizione che tale investimento sia autorizzato dall'Autorità.

16.7 Restrizioni agli Investimenti in Organismi d'Investimento Collettivo

Il Gestore non potrà investire oltre il 10% degli attivi netti di un Portafoglio Designato in quote o azioni di altri organismi d'investimento collettivo.

GESTIONE EFFICIENTE DI PORTAFOGLI

17.1 Operazioni GEP

Nell'investire il Patrimonio Depositato, il Gestore può, dandone comunicazione all'Amministratore Fiduciario:

- 17.1.1 adottare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari ai sensi delle norme di volta in volta prescritte dall'Autorità ai fini dei Regolamenti OICVM a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati per una gestione efficiente di portafogli;
- 17.1.2 adottare tecniche e strumenti volti a fornire protezione dai rischi di cambio nel quadro della gestione degli attivi e dei passivi di ogni Portafoglio Designato;

FERMO RESTANDO CHE tali tecniche e strumenti dovranno rientrare nelle tipologie che il Gestore abbia precedentemente indicato all'Amministratore Fiduciario essere idonee all'uso.

17.2 Margine e Copertura

Per fornire margine e/o copertura per una Operazione GEP, l'Amministratore Fiduciario ha il diritto di:

- 17.2.1 in conformità alle istruzioni del Gestore e nella misura consentita dalle normative e dai regolamenti di un Mercato Riconosciuto o di un mercato di future e opzioni approvato, assoggettare a gravame o carico ipotecario un Investimento facente parte del Patrimonio Depositato;
- 17.2.2 conferire tali Investimenti o liquidità al Mercato Riconosciuto interessato, mercato o società controllata da tale Mercato Riconosciuto o mercato, ed utilizzati per ricevere margine e/o copertura e/o garanzia, oppure ad un intestatario dell'Amministratore Fiduciario;
- 17.2.3 in conformità alle istruzioni del Gestore e nella misura consentita dalle normative e dai regolamenti di un Mercato Riconosciuto o da un mercato di future e opzioni approvato, dare od ottenere la garanzia di una banca (e fornire ogni necessaria controgaranzia in merito) e depositare tale garanzia, o a sua discrezione, liquidità, presso tale Mercato Riconosciuto, mercato o società controllata da tale Mercato Riconosciuto o mercato e utilizzata per ricevere margine e/o copertura e/o garanzia **FERMO RESTANDO CHE** nulla del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria impedirà all'Amministratore Fiduciario o ad una Associata dell'Amministratore Fiduciario o del Gestore di prestare garanzie (o controgaranzie) per fornire margine e/o copertura alle normali condizioni commerciali e avere così diritto a trattenere a proprio uso (senza doverne rendere conto) benefici, profitti o vantaggi che ne dovessero eventualmente derivare e **A CONDIZIONE CHE** l'Amministratore Fiduciario abbia prove affidabili che tali transazioni avvengono o avverranno a condizioni almeno altrettanto favorevoli per il Fondo di Investimento di quelle di un accordo simile realizzato a normali condizioni commerciali trattate secondo equi criteri di mercato tra due parti indipendenti.

17.3 Esonero e Indennizzo

L'Amministratore Fiduciario e/o il Gestore non saranno responsabili di eventuali perdite subite da un Azionista a causa di una riduzione del valore del Patrimonio Depositato eventualmente risultante da operazioni GEP realizzate ai sensi del presente Atto per qualsivoglia ragione e (salvo per quanto concerne obblighi e doveri loro spettanti in virtù dei Regolamenti OICVM) l'Amministratore Fiduciario e/o il Gestore avranno diritto a essere indennizzati con e fare ricorso al Patrimonio Depositato per passivi, costi, ricorsi o rivendicazioni di cui esso e/o essi siano stati direttamente o indirettamente oggetto in seguito all'operatività di – e accordi citati in – questo Articolo **FERMO RESTANDO CHE** né il Gestore né l'Amministratore Fiduciario sarà responsabile degli atti o delle omissioni di persone alle quali gli Investimenti siano addebitati,

impegnati, assoggettati a gravame o attribuiti in conformità al presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria.

17.4 Liquidazione

L'Amministratore Fiduciario può richiedere al Gestore di liquidare operazioni GEP realizzate ai sensi del presente Articolo qualora avesse ragionevole motivo di ritenere che potrebbe incorrere in un passivo superiore agli attivi realizzabili.

POTERI DI RICORSO AL DEBITO

18.1 Poteri di Ricorso al Debito

Come consentito dai Regolamenti OICVM, il Gestore può – salvo approvazione dell'Amministratore Fiduciario – in qualsiasi momento disporre finanziamenti paralleli di garanzia e di altro tipo per conto di un Portafoglio Designato a nome dell'Amministratore Fiduciario alle condizioni e subordinatamente al pagamento delle commissioni e all'assunzione delle responsabilità di volta in volta stabilite dal Gestore con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario; il Gestore può inoltre richiedere all'Amministratore Fiduciario di ipotecare o impegnare il Patrimonio Depositato o una sua parte. Qualora il soggetto che ha concesso il credito notificasse all'Amministratore Fiduciario una richiesta di rimborsare gli importi garantiti da tale ipoteca o impegno, l'Amministratore Fiduciario informerà tempestivamente il Gestore che a sua volta effettuerà rapidamente le vendite di Investimenti necessarie per consentire di realizzare tale rimborso entro in termini previsti.

18.2 Interessi sui Prestiti

Eventuali interessi sui prestiti assunti ai sensi del presente Articolo e le spese eventualmente sostenute in sede di trattativa, perfezionamento, esecuzione, mantenimento, variazione e cessazione dei prestiti o degli accordi di prestito saranno pagati con il Patrimonio Depositato.

18.3 Assunzione di prestiti dal Fiduciario, dal Gestore o da un'Associata

In caso di accordi relativi all'assunzione di prestiti, finanziamenti o garanzie ai sensi del presente Articolo realizzati con l'Amministratore Fiduciario, il Gestore o una loro Associata, tale soggetto avrà il diritto di trattenere a proprio uso e beneficio tutti i profitti e i vantaggi eventualmente derivanti **FERMO RESTANDO CHE** tale transazione o accordo dovrà avvenire a condizioni simili a quelle che si otterrebbero da una terza parte indipendente e nel migliore interesse del Fondo di Investimento.

18.4 Esonero di Responsabilità dell'Amministratore Fiduciario o del Gestore e Indennizzo

L'Amministratore Fiduciario e il Gestore non saranno in alcun modo responsabili per eventuali perdite subite da un Azionista in seguito a riduzioni di valore del Patrimonio Depositato derivanti dalle disposizioni del presente Articolo **FERMO RESTANDO CHE** nulla del presente Articolo dovrà limitare o ridurre le responsabilità dell'Amministratore Fiduciario o del Gestore ai sensi dei Regolamenti OICVM. Fatto salvo quanto sopra, l'Amministratore Fiduciario e il Gestore avranno diritto a essere indennizzati con e fare ricorso al Patrimonio Depositato a fronte di eventuali azioni, passivi, costi, rivendicazioni, ricorsi o danni da essi (o uno di essi) direttamente o indirettamente subiti in seguito all'operatività del presente Articolo e conseguenti accordi.

18.5 Custodia e Controllo del Patrimonio Depositato

Qualora una parte del Patrimonio Depositato o i documenti che ne comprovino la titolarità siano momentaneamente sotto la custodia o il controllo di una persona diversa dall'Amministratore Fiduciario in seguito ad un'ipoteca o impegno del genere descritto in questo Articolo, le disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria in tema di custodia e controllo del Patrimonio Depositato o dei documenti che ne comprovano la titolarità (inclusa la registrazione degli Investimenti) non saranno considerate violate, ma l'Amministratore Fiduciario sarà responsabile della negligenza o inadempienza di tale soggetto in relazione alla custodia o

controllo di quella parte del Patrimonio Depositato o dei documenti attestanti la titolarità come se tale negligenza o inadempienza fosse stata da esso commessa.

18.6 Conservazione dei Profitti

Qualora un accordo di compravendita di Investimenti, di assunzione di prestiti, di effettuazione di depositi, di acquisizione di valuta estera o di conversione valutaria nella Valuta Base o qualsiasi altra operazione valutaria sia effettuato o realizzato con il Gestore, l'Amministratore Fiduciario o una loro Associata, tale soggetto avrà il diritto di trattenere a proprio uso e beneficio tutti i profitti e i vantaggi eventualmente derivanti.

RELAZIONI

19.1 Doveri del Gestore in materia di Relazioni

Le relazioni saranno redatte e pubblicate dal Gestore in conformità ai Regolamenti OICVM.

19.2 Relazione dell'Amministratore Fiduciario

Il bilancio annuale dovrà includere la relazione dell'Amministratore Fiduciario che deve essere redatta ai sensi dei Regolamenti OICVM.

19.3 Revisione

Il Gestore farà in modo che tutti i conti del Fondo di Investimento (inclusi nella relazione annuale) siano sottoposti a revisione da parte della Società di Revisione e siano corredati di una dichiarazione della Società di Revisione in cui tale Società attesti di avere esaminato i registri e le scritture del Fondo di Investimento e di avere ottenuto tutte le spiegazioni e informazioni da essa richieste. La Società di Revisione dovrà inoltre dichiarare se i conti sono a suo parere redatti accuratamente in conformità con tali registri e scritture.

LUOGO E CONDIZIONI DEI PAGAMENTI

20.1 Luogo e Condizioni dei Pagamenti

Ogni importo dovuto dall'Amministratore Fiduciario o dal Gestore ad un Azionista ai sensi delle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria sarà pagato mediante bonifico bancario, assegno o mandato di pagamento. Un tale assegno o mandato di pagamento sarà inviato per corrispondenza all'indirizzo registrato dell'Azionista in oggetto o, in caso di Detentori Congiunti, all'indirizzo registrato del Detentore Congiunto riportato per primo sul Registro oppure all'indirizzo registrato di un altro Detentore Congiunto eventualmente autorizzato per iscritto da tutti i Detentori Congiunti. Un tale assegno o mandato sarà pagabile all'ordine della persona alla quale è consegnato o inviato e il pagamento di tale assegno o mandato da parte dell'istituto bancario su cui è tratto costituirà la liquidazione degli importi dovuti e quietanza valida. Qualora l'Amministratore Fiduciario o il Gestore riceva un'autorizzazione specifica nella forma da esso ritenuta sufficiente, pagherà l'importo dovuto ad un Azionista all'istituto bancario, agente o altra persona così designata dall'Azionista e il ricevimento da tale istituto bancario, agente o altra persona costituirà quietanza valida.

20.2 Distribuzioni Non Riscosse

Le distribuzioni non ancora riscosse dopo un periodo di sei anni dalla data di pagamento saranno trasferite al Patrimonio Depositato del Portafoglio Designato interessato ed entreranno a far parte del suo capitale, dopodiché né il beneficiario né eventuali successori al titolo spettantegli avranno più alcun diritto in merito salvo in quanto parte di tale capitale.

DIRITTI DI VOTO IN RELAZIONE AL FONDO DI INVESTIMENTO

21.1 Determinazione dell'Esercizio di Diritti di Voto

Salvo quanto altrimenti espressamente stabilito, tutti i diritti di voto conferiti dagli Investimenti saranno esercitati unicamente nel modo indicato dal Gestore; il Gestore potrà a sua discrezione astenersi dall'esercitare eventuali diritti di voto e nessun Azionista avrà alcun diritto di interferire o avanzare reclami. Su richiesta del Gestore, l'Amministratore Fiduciario darà di volta in volta esecuzione e conferirà o farà eseguire o conferire al Gestore o ai suoi intestatari le procure o deleghe ragionevolmente richieste dal Gestore a nome della persona o persone da esso indicate, che autorizzano tali procuratori e delegati a votare, approvare o altrimenti agire in relazione a tutta o una parte del Patrimonio Depositato di un Portafoglio Designato. Il Gestore avrà facoltà di esercitare tali diritti nel migliore interesse – a suo giudizio – degli Azionisti, ma né il Gestore né l'Amministratore Fiduciario sarà in alcun modo responsabile o avrà alcuna responsabilità in merito alla gestione degli Investimenti in questione o in relazione ad alcun voto, azione o consenso espresso o dato, oppure negato, dal Gestore – sia personalmente sia tramite procura – e né l'Amministratore Fiduciario né il Gestore né il titolare di tale procura o delega sarà in alcun modo responsabile o avrà alcuna responsabilità a causa di errori di diritto o errori di fatto o cose o questioni da essi compiute od omesse o approvazioni da essi votate o date o negate ai sensi del presente Atto. L'Amministratore Fiduciario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno in relazione ad azioni compiute o fatte compiere od omesse dal Gestore o da tale delegato o procuratore.

21.2 Diritti di Voto

L'espressione "diritti di voto" o la parola "voto" usate in questo Articolo si intenderanno comprensive non soltanto di un voto ad un'assemblea ma di qualsiasi consenso o approvazione di qualunque accordo, programma o delibera o modifica o cessazione di diritti in riferimento a qualsivoglia parte del Portafoglio Designato, nonché del diritto di richiedere o partecipare alla richiesta di convocare un'assemblea o comunicare una delibera o diffondere una dichiarazione o accettare un'assemblea con breve preavviso.

21.3 Procure, ecc.

L'Amministratore Fiduciario dovrà senza indugi indebiti inoltrare al Gestore tutti gli avvisi di convocazione d'assemblea, relazioni, richieste di procure e altri documenti o sommari relativi di natura simile, ricevuti da esso o dai suoi intestatari in qualità di detentore nominativo di un Investimento.

INTERESSI SULLA LIQUIDITÀ DEPOSITATA

22 INTERESSI SULLA LIQUIDITÀ DETENUTA DALL'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO

Qualora la liquidità facente parte di un Portafoglio Designato o Conto di Distribuzione venga trasferita su un conto corrente o di deposito presso l'Amministratore Fiduciario, il Gestore o una loro Associata (che sia una banca), tale soggetto dovrà – subordinatamente alle disposizioni dei Central Bank Acts dal 1942 al 1998, e suoi emendamenti, - riconoscere gli interessi relativi in conformità alla normale prassi bancaria. Fatto salvo ciò, tale soggetto avrà il diritto di trattenere a proprio uso eventuali benefici derivanti dalla liquidità momentaneamente detenuta (su conto corrente o di deposito).

REMUNERAZIONE DEL GESTORE E DELL'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO

23.1 Commissione di Gestione

In relazione a ogni Portafoglio Designato e per ciascun Esercizio, il Gestore avrà il diritto di ricevere e ottenere il pagamento per proprio conto attingendo al Patrimonio Depositato in relazione a ciascun Portafoglio Designato (finché su decisione del Fondo di Investimento gli importi richiesti per la distribuzione finale siano stati trasferiti sul Conto di Distribuzione) della Commissione di Gestione. L'importo massimo della Commissione di Gestione sarà la

percentuale del Valore del Portafoglio Designato (maturata alle date e con i criteri) specificata nelle Linee Guida Operative e d'Investimento corrispondenti originarie oltre all'IVA (se dovuta) e può variare tra le diverse classi di Azioni secondo quanto specificato all'Articolo 2.1.1(viii).

FERMO RESTANDO CHE potrà essere fissata una percentuale superiore oltre all'IVA (se dovuta) (oppure sarà possibile modificare le date ed i criteri di maturazione con il conseguente incremento effettivo della Commissione di Gestione) se approvato da una Delibera Ordinaria di un'Assemblea degli Azionisti del Portafoglio Designato corrispondente, debitamente convocata e tenuta in conformità alle disposizioni riportate all'Allegato Uno.

E FERMO RESTANDO INOLTRE CHE il Gestore potrà di volta in volta addebitare una percentuale – oltre all'IVA (se dovuta) – inferiore a quella così specificata e che nessuna modifica alle date ed ai criteri maturazione richiederà l'approvazione di tale Delibera Ordinaria se l'Amministratore Fiduciario certifica per iscritto che la modifica non determina alcun sostanziale danno agli Azionisti in oggetto.

23.2 Remunerazione dell'Amministratore Fiduciario

L'Amministratore Fiduciario avrà il diritto di ricevere – attingendo al Patrimonio Depositato in relazione a ciascun Portafoglio Designato – la remunerazione di volta in volta da esso concordata con il Gestore. L'importo di tale remunerazione sarà la percentuale del Valore del Portafoglio Designato specificata nelle Linee Guida Operative e d'Investimento corrispondenti, oltre all'IVA (eventuale) e potrà variare tra le diverse classi di Azioni secondo quanto specificato all'Articolo 2.1.1(viii) e maturerà alle stesse date e con gli stessi criteri della Commissione di Gestione relativa a tale Portafoglio Designato. La remunerazione massima pagabile all'Amministratore Fiduciario in relazione ad un Portafoglio Designato sarà quella riportata di volta in volta nel Prospetto.

23.3 Nomina dei Consulenti per gli Investimenti

In conformità con le prescrizioni dell'Autorità, il Gestore può nominare uno o più Consulenti per gli Investimenti alle condizioni che esso dovrà concordare con il Consulente o i Consulenti in questione. Il Gestore può delegare in tutto o in parte ad un Consulente per gli Investimenti i suoi poteri discrezionali relativi alle operazioni di investimento del Patrimonio Depositato, alla copertura ed all'assunzione di prestiti e un Consulente per gli Investimenti così nominato può essere a sua volta autorizzato dal Gestore (con approvazione dell'Autorità) a delegare in tutto o in parte i suoi doveri.

23.4 Nomina dell'Amministratore

Subordinatamente all'approvazione dell'Autorità, il Gestore può nominare un Amministratore alle condizioni che esso dovrà concordare con l'Amministratore in questione. Il Gestore può delegare in tutto o in parte ad un Amministratore i suoi poteri in materia di amministrazione del Patrimonio Depositato.

23.5 Remunerazione dei Consulenti per gli Investimenti

Gli (eventuali) accordi con i Consulenti per gli Investimenti possono prevedere la remunerazione di questi ultimi mediante il Patrimonio Depositato, oltre all'IVA eventualmente dovuta, **FERMO RESTANDO CHE** la remunerazione complessiva dei Consulenti per gli Investimenti dovuta attingendo al Patrimonio Depositato, al netto di IVA, cumulato alle Commissioni di Gestione, non dovrà superare l'aliquota massima specificata nelle Linee Guida Operative e d'Investimento corrispondenti e potrà essere differenziata tra le diverse classi di Azioni secondo quanto specificato all'Articolo 2.1.1(viii).

23.6 Remunerazione dell'Amministratore

L'(eventuale) accordo con un Amministratore può prevedere la remunerazione di quest'ultimo mediante il Patrimonio Depositato, oltre all'IVA eventualmente dovuta, **FERMO RESTANDO CHE** tale compenso non dovrà superare l'aliquota massima specificata nelle Linee Guida

Operative e d'Investimento interessate e potrà essere differenziata tra le diverse classi di Azioni secondo quanto specificato all'Articolo 2.1.1(viii).

24.1 Altri Compensi

Gli oneri, le commissioni, le spese e altri compensi dovuti al Gestore e all'Amministratore Fiduciario ai sensi del presente Atto sono in aggiunta e non saranno diminuiti da eventuali altri compensi percepiti dal Gestore o dall'Amministratore Fiduciario in relazione ad operazioni da essi effettuate con o per il Fondo di Investimento o un Azionista ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria o altro accordo con tale Azionista e possono variare tra le diverse classi di Azioni secondo quanto specificato all'Articolo 2.1.1(viii).

24.2 Autorizzazione Esplicita, ecc.

In considerazione di quanto sopra, né il Gestore né l'Amministratore Fiduciario effettueranno alcun addebito agli Azionisti o al Patrimonio Depositato per i loro servizi o le loro normali spese ai sensi del presente Atto, ad eccezione degli oneri, commissioni o spese espressamente autorizzati dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria.

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO

25.1 Responsabilità

L'Amministratore Fiduciario sarà responsabile nei confronti del Gestore e degli Azionisti per eventuali perdite da loro subite a causa di inadempimenti ingiustificati degli obblighi spettantigli o di un improprio adempimento degli stessi. La responsabilità dell'Amministratore Fiduciario non sarà influenzata dal fatto che abbia affidato in tutto o in parte a terzi gli attivi in sua custodia.

25.2 Obblighi

L'Amministratore Fiduciario dovrà:

- 25.2.1 garantire che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il riscatto e la cancellazione di Azioni effettuati per conto del Fondo di Investimento siano realizzati in conformità ai Regolamenti OICVM e al presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria;
- 25.2.2 garantire che il Valore delle Azioni sia calcolato in conformità ai Regolamenti OICVM e al presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria;
- 25.2.3 eseguire le istruzioni del Gestore a meno che esse siano in conflitto con i Regolamenti OICVM, con il presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria o con la prassi in materia di liquidazione vigenti in un Mercato Riconosciuto o altro mercato su cui viene effettuata una operazione;
- 25.2.4 garantire che nelle operazioni che interessano attivi del Fondo di Investimento i corrispettivi vengano rimessi all'Amministratore Fiduciario entro i termini previsti dalla normale prassi di mercato;
- 25.2.5 garantire che il reddito del Fondo di Investimento sia utilizzato in conformità ai Regolamenti OICVM e al presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria;
- 25.2.6 verificare la condotta del Gestore in ciascun Esercizio e predisporvi una relazione per gli Azionisti nella forma di una relazione dell'amministratore fiduciario (la "Relazione") che dovrà essere consegnata dall'Amministratore Fiduciario al Gestore in tempo utile per permettere al Gestore di includere una copia della Relazione nella relazione annuale per il Fondo d'Investimento prevista dai Regolamenti OICVM. La Relazione dovrà dichiarare se ad opinione dell'Amministratore Fiduciario, durante il periodo il Fondo d'Investimento è stato gestito:

- (a) nel rispetto dei limiti imposti al Gestore in materia di poteri d'investimento e di assunzione di prestiti dalle disposizioni dei Regolamenti OICVM e del presente Atto; e
- (b) comunque nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti OICVM e del presente Atto;

e, in caso contrario, quale sia stata la violazione e le misure che l'Amministratore Fiduciario ha avviato per porre rimedio alla situazione.

I doveri dell'Amministratore Fiduciario previsti nel presente Articolo 25.2 non possono essere delegati a terzi e devono essere espletati in Irlanda.

- 25.3 Le parti ritengono che l'Autorità sia del parere che affinché, l'Amministratore Fiduciario espleti le sue responsabilità previste dai Regolamenti OICVM, egli deve esercitare cura e diligenza nella selezione e nella nomina di un soggetto terzo come agente responsabile della custodia in modo da garantire che il soggetto terzo abbia e mantenga l'esperienza, la competenza e la levatura necessarie ad espletare le responsabilità affidategli. L'Amministratore Fiduciario deve mantenere un livello adeguato di supervisione sull'agente ed effettuare di tanto in tanto opportune indagini per confermare che gli obblighi dell'agente continuino ad essere debitamente espletati. Quanto precede non pretende di essere un'interpretazione legale dei Regolamenti OICVM o delle corrispondenti disposizioni della Direttiva OICVM.
- 25.4 Poiché il Fondo d'Investimento può investire in mercati i cui sistemi di regolamento e/o di custodia non sono sviluppati appieno, gli attivi del Fondo d'Investimento - negoziati su tali mercati e che siano stati affidati a sub-depositari, in circostanze in cui l'utilizzo di tali sub-depositari si renda necessario - potrebbero essere esposti a rischi in situazioni nelle quali l'Amministratore Fiduciario non abbia alcuna responsabilità.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO E IL GESTORE

26.1 Indipendenza del Gestore e dell'Amministratore Fiduciario

Nell'ambito dei rispettivi ruoli, il Gestore e l'Amministratore Fiduciario devono agire indipendentemente e unicamente negli interessi degli Azionisti.

26.2 Vendite od Operazioni in Prima Persona

Nulla del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria impedirà (a) all'Amministratore Fiduciario, al Gestore, ad un Consulente per gli Investimenti, all'Amministratore, ad un'Associata o ad un loro delegato (in questo Articolo definito la "Parte Interessata") di vendere Investimenti o altri attivi del Fondo di Investimento al Fondo di Investimento stesso con gli stessi diritti che avrebbero se non fossero una parte - o un'Associata di una parte del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria oppure (b) ad una Parte Interessata di acquistare Investimenti o altri attivi del Fondo di Investimento dal Fondo di Investimento stesso con gli stessi diritti che avrebbe se non fosse una parte o un'Associata di una parte del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria.

La Parte Interessata non sarà tenuta a rendere conto alle altre parti o agli Azionisti dei profitti o benefici tratti o derivati da o in relazione ad un tale operazione;

FERMO RESTANDO CHE nulla del presente Atto permetterà una operazione del tipo sopra illustrato a meno che si applichi uno dei paragrafi seguenti:

26.2.1

- (i) una persona ritenuta dall'Amministratore Fiduciario indipendente e competente certifichi che il prezzo al quale è effettuata l'operazione sia equo; o
- (ii) l'esecuzione dell'operazione avvenga alle migliori condizioni su un mercato organizzato; o
- (iii) qualora le condizioni riportate ai precedenti punti (i) ed (ii) non siano ragionevolmente fattibili, l'operazione sia effettuata a condizioni ritenute dall'Amministratore Fiduciario almeno altrettanto favorevoli per il Fondo d'Investimento di quelle di un accordo analogo effettuato a normali termini commerciali negoziati tra due parti indipendenti e sia nel migliore interesse degli Azionisti.

26.3 Operazioni in Azioni

26.3.1 Nulla del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria impedirà ad una Parte Interessata di diventare detentore di Azioni del Fondo di Investimento e di detenere, vendere o altrimenti negoziare con gli stessi diritti che avrebbe se l'Amministratore Fiduciario e il Gestore non fossero una parte del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria; una Parte Interessata potrà altresì acquistare, detenere e negoziare un Investimento per proprio conto nonostante Investimenti simili siano detenuti ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria nell'ambito del Patrimonio Depositato. Tale Parte Interessata non sarà tenuta a rendere conto all'Amministratore Fiduciario, al Gestore o ad alcun'altra Parte Interessata o ad alcun Azionista degli eventuali profitti o benefici tratti o derivati da o in relazione ad una tale operazione.

26.3.2 Operazioni con Associate

Nulla del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria impedirà l'acquisto o la vendita di un investimento per conto del Fondo di Investimento da o ad una Parte Interessata che sia un operatore di mercato su un Mercato Riconosciuto A CONDIZIONE CHE tale vendita o acquisto rispetti le regole di tale Mercato Riconosciuto. Tale Parte Interessata non sarà tenuta a rendere conto all'Amministratore Fiduciario, al Gestore o ad alcun'altra Parte Interessata o ad alcun Azionista dei profitti o benefici tratti o derivati da o in relazione a tale operazione, subordinatamente alle disposizioni del successivo Articolo 26.3.3.

26.3.3 Il Gestore o una sua Associata non potrà ottenere rimborsi in contanti o di altro tipo da un broker o da un operatore per aver indirizzato a tale broker od operatore alcune operazioni relative al patrimonio del Portafoglio Designato, salvo che beni e servizi ("soft dollars", o incentivi) possono essere trattenuti se:

- (i) i beni o i servizi siano di dimostrabile beneficio agli Azionisti;
- (ii) l'esecuzione della transazione sia congruente con gli standard di esecuzione al meglio e le tariffe di intermediazione non siano superiori a quelle normalmente applicate in caso di servizi istituzionali completi;
- (iii) venga pubblicata una adeguata informativa preliminare nel documento di offerta del Portafoglio Designato; e
- (iv) un'informativa periodica venga inserita nella relazione annuale del Portafoglio Designato sotto forma di dichiarazione illustrante le procedure del Gestore in materia di incentivi, comprensiva di una descrizione dei beni e servizi ottenuti dal Gestore.

26.3.4 Ferme restando altre disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, le operazioni di un Portafoglio con persone collegate al Gestore, a sue associate o ad amministratori del Gestore non possono rappresentare oltre il 50% in

termini di valore delle operazioni del Portafoglio in questione in un esercizio del Portafoglio.

26.4 Rispetto di Delibere Governative

Qualora al Gestore, all'Amministratore Fiduciario o ad un loro agente venga richiesto da un dipartimento di un governo o amministrazione (inclusi, senza limitazioni, quelli irlandesi) avente o ritenuto avere il potere di imporre l'ottemperanza alla richiesta di fornirgli informazioni concernenti il Fondo di Investimento, e/o gli Azionisti, gli Investimenti, il reddito del Fondo e le disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, e il Gestore o l'Amministratore Fiduciario rispetti tale richiesta in buona fede, indipendentemente dal fatto che la richiesta risulti ex post realmente vincolante, né il Gestore né l'Amministratore Fiduciario saranno in alcun modo responsabili nei confronti di alcun Azionista o altra persona in seguito o in relazione a tale ottemperanza.

26.5 Indennizzi – Documenti Non Validi

L'Amministratore Fiduciario e il Gestore non saranno in alcun modo responsabili per un'azione da essi compiuta o fatto da essi subito per aver fatto affidamento su un avviso, delibera, direttiva, consenso, certificato, deposizione giurata, attestato, certificato di proprietà, piano di riorganizzazione o (senza essere in alcun modo limitati da quanto sopra) altro atto o documento ritenuto autentico e approvato, timbrato, sottoscritto o altrimenti autorizzato dalle parti appropriate, inclusi loro stessi o loro funzionari.

26.6 Verifica delle Firme

L'Amministratore Fiduciario e il Gestore non saranno responsabili dell'autenticità di una Firma o un timbro apposto per la girata di un certificato, su un attestato di trasferimento o un modulo di sottoscrizione, girata o altro documento concernente la titolarità o la trasmissione di Azioni o Investimenti, né saranno altrimenti responsabili per timbri o firme falsificati o non autorizzati. L'Amministratore Fiduciario e il Gestore avranno comunque rispettivamente il diritto – ma non l'obbligo – di richiedere che la firma di un Azionista o Detentore Congiunto su un documento che deve essere da questi firmato, ai sensi o in relazione al presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, sia verificata da un istituto bancario, broker o altra persona responsabile o altrimenti autenticata con loro ragionevole soddisfazione.

26.7 Legislazione

L'Amministratore Fiduciario e il Gestore non saranno in alcun caso responsabili nei confronti degli Azionisti per aver compiuto od omesso azioni o cose che – a causa di una disposizione di legge presente o futura, regolamento conseguente, un'ordinanza, ingiunzione o sentenza di un tribunale o a causa di una richiesta, comunicazione o azione simile (avente o meno valore legale) effettuata o compiuta da una persona od organismo agente con o presumibilmente esercitante l'autorità di un Governo (sia legalmente o altrimenti) – a essi o uno di essi sia stato ordinato o richiesto di fare o svolgere oppure sia stato vietato di fare o svolgere. Qualora per qualsiasi ragione diventasse impossibile o irrealistico adempiere ad una delle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, l'Amministratore Fiduciario ed il Gestore non ne saranno in alcun modo responsabili.

26.8 Altri Fondi di Investimento

Nulla del presente Atto dovrà essere interpretato in modo da impedire al Gestore e all'Amministratore Fiduciario congiuntamente, o separatamente al Gestore, all'Amministratore Fiduciario, ad un Consulente per gli Investimenti, all'Amministratore, ad una loro Associata o loro delegato, di (i) istituire, o agire come gestore o fiduciario, consulente per gli investimenti o amministratore di, organismi di investimento collettivo distinti e separati dal Fondo di Investimento e di trattenere a loro uso e beneficio tutti i compensi, profitti e vantaggi che ne dovessero derivare né di (ii) impegnarsi in qualsivoglia attività e ricevere a proprio uso e beneficio commissioni, vantaggi o benefici da ciò derivanti in tali eventualità; **A CONDIZIONE CHE** il Gestore non violi i Regolamenti OICVM.

26.9 Operazioni Finanziarie e di altro tipo

Subordinatamente ai precedenti Articoli 26.1 e 26.2, l'Amministratore Fiduciario, il Gestore, un Consulente per gli Investimenti, l'Amministratore o una loro Associata o delegato può sottoscrivere un contratto o effettuare una operazione finanziaria, bancaria, assicurativa, di segreteria o di altro tipo, una joint-venture o una società con il Fondo di Investimento, con uno di loro, con loro stessi, con un Azionista, con una società od un organismo le cui azioni o i cui titoli facciano parte della Proprietà Depositaria a titolo fiduciario o di altro genere; può inoltre essere parte interessata in tale contratto, transazione, joint-venture o società. L'Amministratore Fiduciario, il Gestore, un Consulente per gli Investimenti, l'Amministratore e le loro Associate non saranno in alcun caso tenuti a render conto a nessun altro di loro, al Fondo di Investimento né agli Azionisti dei profitti o benefici tratti o derivati da o in relazione a tale contratto, transazione, joint-venture o società.

26.10 Assoluta Discrezionalità dell'Amministratore Fiduciario e del Gestore

Salvo se e per quanto altrimenti espressamente stabilito nel presente Atto o nei Regolamenti OICVM, l'Amministratore Fiduciario, il Gestore, l'Amministratore ed un Consulente per gli Investimenti o suo delegato autorizzato in tal senso dal Gestore avrà – per quanto concerne tutti gli incarichi fiduciari, i poteri, le autorità e le discrezionalità rispettivamente conferiti o da conferire a ciascuno di essi – la discrezionalità assoluta e incontrollata per quanto concerne il loro esercizio (in relazione alla maniera, al modo o alla tempistica dell'esercizio o altrimenti) e salvo quanto sopra citato, in assenza di inadempienza intenzionale, cattiva fede, frode o negligenza, nessuno di loro sarà in alcun caso responsabile per eventuali perdite, costi, danni o inconvenienti derivanti da tale esercizio o mancato esercizio.

26.11 Pagamenti alle Autorità Fiscali

L'Amministratore Fiduciario e il Gestore non saranno tenuti a rendere conto ad alcun Azionista o altrimenti per pagamenti effettuati o sostenuti dall'Amministratore Fiduciario in buona fede ad un'autorità fiscale debitamente autorizzata in Irlanda o altrove in relazione a imposte o altri oneri comunque derivanti da o correlati ad un Portafoglio Designato, al Fondo di Investimento o ad una operazione di qualsivoglia natura ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, nonostante non sussistesse l'obbligo o la necessità di effettuare o sostenere un tale pagamento.

26.12 Delega di Poteri

L'Amministratore Fiduciario e il Gestore che siano persone giuridiche possono in sede di adempimento ed esercizio di alcuni o tutti i diritti, privilegi, doveri, incarichi fiduciari, poteri e discrezionalità loro conferiti dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, agire per il tramite di loro funzionari responsabili o di un loro funzionario responsabile a termine. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 25, il Gestore e l'Amministratore Fiduciario possono anche, subordinatamente all'approvazione dell'Autorità, delegare mediante procura o altrimenti ad una persona, persone, associazioni di persone, azienda o società, alcuni o tutti i poteri, diritti, privilegi, doveri e discrezionalità loro conferiti dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, inclusi senza limitazione quelli relativi all'investimento del Patrimonio Depositato; tale delega può essere realizzata nei termini e alle condizioni e subordinatamente alle regole (inclusi i poteri di sub-delegare) ritenuti opportuni dal Gestore o dall'Amministratore Fiduciario (secondo il caso) e, salvo quanto altrimenti stabilito nei Regolamenti OICVM, né il Gestore né l'Amministratore Fiduciario sarà tenuto a sovrintendere al corso di azione o sarà in alcun modo responsabile di eventuali perdite subite a causa di cattiva condotta o inadempienza di tale delegato o sub-delegato. Nulla del presente Articolo limita o riduce i doveri e le responsabilità del Gestore e dell'Amministratore Fiduciario ai sensi dei Regolamenti OICVM.

26.13 Nomina di Agenti

Nella conduzione delle attività del Fondo di Investimento, il Gestore e l'Amministratore Fiduciario possono rispettivamente impiegare e, a spese del Patrimonio Depositato, pagare personale, consulenti e agenti (siano essi istituti bancari, legali, contabili, Consulenti per gli

Investimenti, Amministratori, operatori o altri organismi o persone) affinché forniscano consulenza, procurino sottoscrizioni di Azioni e trattino affari per loro conto e compiano per loro conto tutte le azioni richieste o permesse ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria; tale personale, consulente o agente (incluso l'Amministratore Fiduciario, il Gestore o una loro Associata) avranno, nonostante tale posizione o relazione, il diritto di addebitare e riscuotere tutte le normali parcelle professionali e commissioni di altro tipo per consulenze fornite, affari trattati e azioni compiute in relazione agli incarichi fiduciari e poteri del presente Atto e di trattenere a loro beneficio eventuali profitti, vantaggi o benefici che ne dovessero derivare o che dovessero realizzare al riguardo. Il Gestore e l'Amministratore Fiduciario possono agire in base alla consulenza o alle informazioni ottenute da tale personale, consulenti o agenti e, salvo quanto diversamente specificato nel presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria e nei Regolamenti OICVM, non saranno tenuti a sovrintenderli, né saranno responsabili di loro azioni, omissioni o conseguenze subite facendo affidamento su tali consulenze o informazioni, né degli atti od omissioni, cattiva condotta o inadempienza di alcuno di loro o di eventuali perdite subite di conseguenza .

26.14 Distribuzione

Oltre agli altri suoi doveri previsti nel presente Atto, il Gestore effettuerà la distribuzione di Azioni e può delegare in tutto o in parte i suoi doveri, poteri o discrezionalità previsti dalle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria ai soggetti che ritenga idonei in conformità con le prescrizioni dell'Autorità.

26.15 Indennizzo Generale

Fatto salvo ogni diritto di indennizzo stabilito per legge, l'Amministratore Fiduciario, il Gestore e ogni loro funzionario nonché tutti i consulenti, agenti o personale, depositario, intestatario o altra persona incaricata dall'Amministratore Fiduciario o dal Gestore ai sensi del presente Atto, avranno – salvo quanto diversamente specificato nel presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria e nei Regolamenti OICVM – il diritto ad essere indennizzati con il Patrimonio Depositato in relazione a tutte le passività e spese debitamente sostenute nell'adempimento o presunto adempimento degli incarichi fiduciari in oggetto o dei poteri, doveri, autorità o discrezionalità loro conferiti in virtù del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria o dei termini del loro incarico, nonché in relazione a tutti i procedimenti, le azioni, i costi, le rivendicazioni, i danni, le spese e le pretese in merito a qualsiasi questione, azione od omissione in relazione al presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria o ai termini del loro incarico, eccetto unicamente qualora la parte da indennizzare non sia riuscita a dimostrare il grado di diligenza e cura richiestole in relazione ai doveri che le spettano tenuto conto dei suoi doveri previsti dal presente Atto o dai Regolamenti OICVM. Qualora venga concesso ad una parte un indennizzo ai sensi del presente Articolo o comunque per legge relativamente ad un danno derivante in relazione ad un Portafoglio Designato, tale danno sarà soddisfatto attingendo agli attivi del Portafoglio Designato in questione e non potrà essere pagato in tutto o in parte attingendo agli attivi di altri Portafogli.

26.16 Clausola Generale di Esonero

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria e dai Regolamenti OICVM, l'Amministratore Fiduciario e il Gestore non saranno responsabili di perdite derivanti da un investimento improprio realizzato in buona fede o della negligenza o frode di un agente da essi impiegato, sebbene l'impiego di tale agente non fosse strettamente necessario od opportuno, oppure a causa di un errore od omissione da essi compiuto in buona fede, per altre questioni o fatti, se non per l'inadempienza intenzionale, la negligenza o la frode della persona a cui tale responsabilità sia imputabile.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO

27.1 Custodia degli Investimenti

Tutti gli Investimenti facenti parte del Patrimonio Depositato, sia in forma nominativa sia al portatore, saranno trattati nel modo ritenuto opportuno dall'Amministratore Fiduciario nell'ottica

di fornirne la custodia. L'Amministratore Fiduciario deterrà gli Investimenti acquistati per conto di un Portafoglio Designato in amministrazione fiduciaria per gli Azionisti di quel Portafoglio. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, l'Amministratore Fiduciario sarà responsabile degli atti e delle omissioni di un agente presso il quale siano depositati Investimenti al portatore o i documenti comprovanti la titolarità di Investimenti nominativi, come se tali atti od omissioni fossero stati da esso stesso commesse. Un Investimento in forma nominativa sarà – non appena ragionevolmente possibile dopo il ricevimento dei documenti necessari da parte dell'Amministratore Fiduciario – registrato a nome:

27.1.1 dell'Amministratore Fiduciario;

27.1.2 di una persona giuridica intestataria dell'Amministratore Fiduciario o di un agente dell'Amministratore Fiduciario, oppure

27.1.3 di una tale persona giuridica intestataria e dell'Amministratore Fiduciario;

e resterà così registrato fino alla sua vendita ai sensi delle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria. Fatto salvo quanto sopra, l'Amministratore Fiduciario terrà in custodia i documenti comprovanti la titolarità di tutti gli Investimenti in suo possesso e da esso detenuti in amministrazione fiduciaria ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria.

27.2 Accettazione di Attestati del Gestore

Subordinatamente ai Regolamenti OICVM ed al precedente Articolo 25.1, l'Amministratore Fiduciario non sarà in alcun modo responsabile di azioni da esso compiute, omesse o accettate in buona fede in conformità o in seguito ad una richiesta o consulenza del Gestore. Ogniqualevolta, ai sensi di una disposizione del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, il Gestore debba consegnare un certificato, avviso, istruzione o altra comunicazione all'Amministratore Fiduciario, quest'ultimo può accettare – come dimostrazione sufficiente in merito – un documento firmato o presumibilmente firmato per conto del Gestore in conformità all'elenco di firmatari autorizzati di volta in volta fornitogli dal Gestore stesso.

27.3 Accettazione di Certificati sul Valore

L'Amministratore Fiduciario può accettare come prova sufficiente del valore di un Investimento, del relativo prezzo di costo o di vendita, di una quotazione su un Mercato Riconosciuto o di un altro elemento di sua competenza, un certificato di un agente di Borsa o altro professionista da esso stesso a tal fine approvato.

27.4 Pagamento da parte dell'Amministratore Fiduciario

L'Amministratore Fiduciario non sarà in alcun caso tenuto ad effettuare un pagamento ad un Azionista, se non con i fondi da esso detenuti a tal fine ai sensi delle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria.

27.5 Azioni legali

L'Amministratore Fiduciario non ha alcun obbligo di istituire, confermare la notifica di, presentarsi, intentare o difendere un'azione, causa, arbitrato, indagine, procedura o ricorso in relazione alle disposizioni del presente Atto, o un'azione di una società o di azionisti che a suo avviso potrebbe comportare o comporterebbe spese o costi, a meno che il Gestore non lo richieda per iscritto; all'Amministratore Fiduciario dovrà essere corrisposto, ogni volta che lo richieda, un indennizzo soddisfacente a fronte di tali costi o spese attingendo dal Patrimonio Depositato.

27.6 Detrazione di Imposte

Prima di effettuare una distribuzione, allocazione o altro pagamento in relazione ad un'Azione, l'Amministratore Fiduciario può effettuare le detrazioni che, secondo la legge irlandese, la prassi del fisco irlandese o la legge di un altro paese, nell'effettuare tale pagamento, distribuzione o allocazione, deve o ha il diritto di effettuare sui redditi, ovvero altre imposte, oneri o tasse di qualsivoglia genere; l'Amministratore Fiduciario può inoltre detrarre l'importo di eventuali imposte di bollo o altri oneri o tasse governativi da esso dovuti o ai quali potrebbe essere soggetto in relazione a tale distribuzione, allocazione o altro pagamento o ad un documento da esso firmato in relazione ai suddetti.

27.7 Distruzione di Documenti

L'Amministratore Fiduciario (o con l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario, il Gestore o altro agente che agisca da Conservatore del Registro) avrà il diritto (fatto salvo quanto di seguito stabilito) di distruggere tutti gli strumenti di trasferimento già registrati, in qualsiasi momento trascorsi sei anni dalla relativa registrazione, oltre a tutte le comunicazioni di cambiamento di indirizzo trascorsi anni dalla relativa registrazione, i moduli di procura per una Assemblea degli Azionisti tre anni dopo la data dell'Assemblea per la quale tali procure sono state usate e tutti i registri, rendiconti e altri atti e documenti relativi al Fondo di Investimento trascorsi tre anni dalla cessazione del Fondo di Investimento. L'Amministratore Fiduciario, il Gestore ed il Conservatore del Registro non avranno alcuna responsabilità in conseguenza di quanto descritto sopra e, a meno che non sia provato il contrario, ogni strumento di trasferimento così distrutto sarà ritenuto essere stato uno strumento valido ed efficace, debitamente e correttamente registrato, e ogni altro documento sopra citato così distrutto sarà ritenuto essere stato un documento valido ed efficace in conformità ai dettagli registrati FERMO RESTANDO CHE:

- 27.7.1 le disposizioni suddette si applicano soltanto alla distruzione di un documento in buona fede e non oggetto di avviso di rivendicazione (indipendentemente dalle parti interessate) per il quale tale documento possa risultare rilevante;
- 27.7.2 nessun elemento in questo Articolo sarà interpretato nel senso di attribuire all'Amministratore Fiduciario, al Gestore o altro agente che funga da Conservatore del Registro alcuna responsabilità in relazione alla distruzione di un documento prima di quanto sopra spiegato o nei casi in cui le condizioni del precedente Articolo 27.7.1 non siano soddisfatte;
- 27.7.3 ogni riferimento nel presente Atto alla distruzione di un documento si intende riferito alla relativa eliminazione in qualsiasi maniera;
- 27.7.4 le disposizioni suddette non si applicano a documenti espressamente esclusi dal Gestore con comunicazione scritta all'Amministratore Fiduciario o al Conservatore del Registro;
- 27.7.5 il Conservatore del Registro avrà diritto, anziché conservare gli strumenti di trasferimento registrati per il periodo specificato nelle precedenti disposizioni del presente Articolo 27.7, a eseguire e conservare una loro registrazione su microfilm;
- 27.7.6 in qualsiasi momento trascorso un anno dalla data di registrazione o cancellazione (secondo il caso) delle Azioni cui un documento si riferisce, il Conservatore del Registro sarà libero di distruggere tale documento di cui abbia precedentemente eseguito e conservato una registrazione su microfilm;
- 27.7.7 tale registrazione su microfilm sarà conservata per il periodo appropriato specificato nelle precedenti disposizioni del presente Articolo 27.7

27.8 Preparazione di Assegni, ecc.

L'Amministratore Fiduciario, il Gestore o loro delegati autorizzati prepareranno tutti gli assegni, i rendiconti e gli avvisi che l'Amministratore Fiduciario deve emettere, inviare o inoltrare secondo quanto qui stabilito e timbrare gli stessi secondo necessità.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL GESTORE

28.1 Buona Fede del Gestore

In assenza di sua frode o negligenza, il Gestore non sarà in alcun modo responsabile per errori di diritto o questioni o fatti da esso compiuti, subiti od omessi in buona fede ai sensi del presente Atto.

28.2 Responsabilità del Gestore

Il Gestore non avrà alcuna responsabilità eccetto la responsabilità spettantegli ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria; inoltre, il Gestore (salvo quanto diversamente previsto) non sarà responsabile di alcun atto od omissione dell'Amministratore Fiduciario.

28.3 Registri

Il Gestore dovrà tenere o far tenere scritture e libri contabili accurati in conformità ai Regolamenti OICVM in cui dovranno essere registrate le transazioni da esso effettuate per conto del Fondo di Investimento e di volta in volta consentirà all'Amministratore Fiduciario, su richiesta, di esaminare e fare copie o estratti di tali libri e scritture.

28.4 Certificati forniti dal Gestore

Qualunque persona che operi con il Fondo di Investimento avrà il diritto di fare assegnamento su un certificato fornito dal Gestore e firmato da due amministratori dello stesso in relazione a questioni derivanti dal presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria o concernenti il Fondo di Investimento o una delibera o decisione del Gestore.

RIMOZIONE O DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE FIDUCIARIO

29.1 Dimissioni dell'Amministratore Fiduciario

L'Amministratore Fiduciario non avrà il diritto di dimettersi volontariamente dall'incarico se non dopo la nomina di un nuovo Amministratore Fiduciario. Qualora l'Amministratore Fiduciario desideri dimettersi o non sia più approvato dall'Autorità ai sensi dei Regolamenti OICVM, il Gestore compirà ragionevoli tentativi per trovare un nuovo Amministratore Fiduciario che sia una società qualificata e, così facendo, tramite un atto integrativo del presente, lo nominerà il nuovo Amministratore Fiduciario in sostituzione di quello dimissionario. Una volta perfezionato tale atto e conferiti all'Amministratore Fiduciario successore tutti gli attivi detenuti dall'Amministratore Fiduciario dimissionario per conto del Fondo di Investimento, l'Amministratore Fiduciario dimissionario sarà liberato e manlevato da ogni ulteriore obbligo ai sensi del presente atto, fermi restando tuttavia i diritti di qualsiasi persona in relazione ai suoi atti od omissioni prima di tali dimissioni.

29.2 Rimozione dell'Amministratore Fiduciario

Il Gestore può, con comunicazione all'Amministratore Fiduciario e subordinatamente all'approvazione dell'Autorità, rimuovere l'Amministratore Fiduciario e nominare al suo posto un nuovo Fiduciario che sia una società qualificata, approvata dall'Autorità.

RIMOZIONE O DIMISSIONI DEL GESTORE

30.1 Rimozione del Gestore

Il Gestore sarà soggetto a rimozione dietro comunicazione scritta inviata dall'Amministratore Fiduciario (i) se tale Gestore cessa di essere approvato dall'Autorità ai sensi dei Regolamenti OICVM, (ii) se viene emessa un'ordinanza o approvata una delibera di liquidazione di tale Gestore o se esso viene posto in liquidazione (salvo in caso di liquidazione volontaria a fini di ristrutturazione o fusione alle condizioni precedentemente approvate per iscritto dall'Amministratore Fiduciario) o viene nominato un liquidatore dei suoi attivi, oppure (iii) se per ragioni fondate e sufficienti l'Amministratore Fiduciario ritiene e così dichiara per iscritto al Gestore che la sua rimozione sia nell'interesse degli Azionisti e l'Autorità dia la sua approvazione a tale rimozione. Il Gestore cesserà di essere tale all'atto della comunicazione da parte dell'Amministratore Fiduciario.

30.2 Dimissioni del Gestore

Il Gestore avrà facoltà di dimettersi in favore di una società qualificata dietro e fatta salva la sottoscrizione – da parte di tale società qualificata – di uno o più atti che l'Amministratore Fiduciario ritenga appropriato, necessario od opportuno siano da essa sottoscritti al fine di garantire il dovuto adempimento dei doveri di Gestore. Una volta perfezionato tale atto o tali atti e pagati all'Amministratore Fiduciario tutti gli (eventuali) importi dovutigli dal Gestore dimissionario ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria alla data in questione, tale Gestore dimissionario sarà liberato e manlevato da ogni ulteriore obbligo ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, fermi restando tuttavia i diritti dell'Amministratore Fiduciario, degli Azionisti, di ex Azionisti o di altre persone in relazione ad atti od omissioni di tale Gestore dimissionario prima delle sue dimissioni.

30.3 Cambiamento di Denominazione del Fondo di Investimento

Qualora la denominazione del Fondo di Investimento contenga un riferimento al Gestore dimissionario, quest'ultimo avrà il diritto di richiedere al nuovo Gestore e all'Amministratore Fiduciario di decidere immediatamente un cambiamento di denominazione del Fondo di Investimento in modo da escludere ogni riferimento a tale Gestore dimissionario.

CESSAZIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO E DEI PORTAFOGLI DESIGNATI

31.1 Cessazione

Il Fondo di Investimento può essere chiuso dall'Amministratore Fiduciario con comunicazione scritta, come di seguito descritto, se l'Amministratore Fiduciario desidera dimettersi e il Gestore non riesce a trovare un nuovo Fiduciario in sostituzione del dimissionario entro dodici mesi dalla data in cui l'Amministratore Fiduciario comunica il desiderio di dimettersi ai sensi dell'Articolo 29.1. La decisione dell'Amministratore Fiduciario in tale eventualità sarà definitiva e vincolante per tutte le parti interessate, ma l'Amministratore Fiduciario non sarà in alcun modo responsabile di non aver chiuso il Fondo di Investimento ai sensi del presente Articolo o altrimenti.

31.2 Regolamenti OICVM

Il Fondo di Investimento o un Portafoglio Designato (secondo il caso) sarà liquidato in caso di revoca dell'autorizzazione di tale Fondo o Portafoglio Designato interessato ai sensi di una disposizione dei Regolamenti OICVM.

31.3 Rimozione del Gestore

Il Fondo di Investimento sarà liquidato se il Gestore viene rimosso ai sensi dell'Articolo 30.1.

31.4 Cessazione da parte del Gestore

Il Fondo di Investimento o un Portafoglio Designato può essere chiuso dal Gestore, a sua assoluta discrezione, mediante comunicazione scritta inviata come di seguito illustrato, nel caso in cui venga approvata una legge che ne sancisca l'illegalità o, a giudizio del Gestore, renda impossibile o inopportuno continuare l'attività di tale Fondo o Portafoglio Designato, oppure se il Gestore, a sua assoluta discrezione, decide che l'obiettivo del Fondo o di un Portafoglio Designato specificato nelle rispettive Linee Guida Operative e d'Investimento non sia – o per qualsivoglia ragione abbia cessato di essere – ragionevolmente conseguibile o (in relazione alla sola cessazione di un Portafoglio Designato) in qualsiasi momento il Valore del Portafoglio Designato in questione scende al di sotto dell'importo specificato nelle rispettive Linee Guida Operative e d'Investimento.

31.5 Preavviso

La parte che chiude il Fondo di Investimento o il Portafoglio Designato deve darne comunicazione agli Azionisti nel modo qui stabilito e con tale preavviso fissare la data a partire dalla quale la cessazione entra in vigore, fermo restando che tale data non deve essere inferiore ad un mese dall'invio del preavviso.

31.6 Cessazione da parte degli Azionisti

Il Fondo di Investimento o un Portafoglio Designato può essere chiuso in qualsiasi momento mediante Delibera Straordinaria di un'Assemblea degli Azionisti o dei Detentori di Azioni del Portafoglio Designato interessato, (secondo il caso) debitamente convocata e tenuta in conformità alle disposizioni riportate all'Allegato Uno; tale cessazione entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione di tale Delibera o alla data successiva eventualmente indicata in tale Delibera.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

32 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Alla cessazione del Fondo di Investimento o di un Portafoglio Designato, l'Amministratore Fiduciario e il Gestore subordinatamente alle autorizzazioni o istruzioni (eventuali) loro fornite dagli Azionisti ai sensi delle facoltà loro spettanti ed illustrate all'Allegato Uno, procederanno nel modo seguente:

32.1 Il Gestore, su indicazioni (generali o specifiche) dell'Amministratore Fiduciario, venderà tutti gli Investimenti - all'infuori di quelli che l'Amministratore Fiduciario decida di distribuire, in tutto o in parte, in contanti – ancora nelle mani dell'Amministratore Fiduciario stesso come parte del Patrimonio Depositato del Fondo di Investimento o Portafoglio Designato (secondo il caso); l'Amministratore Fiduciario dovrà inoltre rimborsare eventuali debiti contratti in relazione al Fondo di Investimento o al Portafoglio Designato interessato (secondo il caso) e tale vendita e rimborso dovranno essere effettuati e completati nella maniera ed entro i tempi dalla cessazione del Fondo di Investimento o Portafoglio Designato (secondo il caso) ritenuti opportuni dall'Amministratore Fiduciario.

32.2 Fino alla cessazione finale del Fondo di Investimento, l'Amministratore Fiduciario continuerà a rispettare i requisiti di allocazione del Reddito. Fatto salvo ciò, l'Amministratore Fiduciario dovrà (su istruzioni del Gestore) di volta in volta distribuire agli Azionisti – in proporzione ai loro rispettivi interessi nel Fondo di Investimento o in un Portafoglio Designato – gli attivi che, su raccomandazione del Gestore, l'Amministratore Fiduciario decida di distribuire in contanti - fermo restando che, qualora un singolo Azionista lo richieda, gli attivi a questi destinati saranno venduti ed i proventi liquidi netti della vendita saranno distribuiti a tale Azionista - nonché tutti i proventi liquidi netti derivati dal realizzo del Patrimonio Depositato del Fondo di Investimento o del Portafoglio e disponibili ai fini di tale distribuzione;

FERMO RESTANDO CHE l'Amministratore Fiduciario non sarà tenuto (salvo in caso di distribuzione finale) a distribuire eventuali fondi al momento nelle sue mani il cui importo non sia sufficiente a pagare a ciascun Azionista cinque dollari o l'equivalente più prossimo nella Valuta Base interessata;

E FERMO RESTANDO INOLTRE CHE l'Amministratore Fiduciario avrà diritto a trattenere dai fondi detenuti come parte del Fondo di Investimento o Portafoglio Designato, un accantonamento completo per tutti i costi, oneri, spese, rivendicazioni e pretese da esso subiti, effettuati o attesi, in relazione o a causa del Fondo di Investimento o Portafoglio Designato e con i fondi così trattenuti essere manlevato e indennizzato per tali costi, oneri, spese, rivendicazioni e pretese.

Una tale distribuzione dovrà essere effettuata unicamente dietro presentazione dei Certificati (eventuali) o di altri documenti comprovanti la titolarità delle Azioni a fronte delle quali la stessa viene effettuata e dietro consegna all'Amministratore Fiduciario del modulo di domanda di pagamento richiesto dall'Amministratore Fiduciario, a sua assoluta discrezione. In caso di distribuzione provvisoria, su tutti i Certificati (eventuali) sarà apposta dall'Amministratore Fiduciario una attestazione dei pagamenti effettuati e nel caso della distribuzione finale i Certificati saranno consegnati all'Amministratore Fiduciario. Eventuali proventi non rivendicati o altra liquidità detenuta dall'Amministratore Fiduciario ai sensi del presente Articolo possono – trascorsi dodici mesi dalla data in cui gli stessi erano pagabili – essere depositati in tribunale, fatto salvo il diritto dell'Amministratore Fiduciario di detrarre eventuali spese sostenute per effettuare tale pagamento.

32.3 Nonostante una tale cessazione del Fondo di Investimento o di un Portafoglio Designato:

32.3.1 in relazione al Fondo di Investimento o al Portafoglio Designato, l'Amministratore Fiduciario può esercitare i suoi poteri e svolgere i suoi doveri ai sensi del presente Articolo e continuerà altrimenti ad avere i benefici delle - e ad essere soggetto alle - disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria (e, in particolare ma senza limitazione, qualsiasi indennizzo a suo favore) e avrà il diritto di esercitare tutti i suoi poteri, doveri, autorità e discrezionalità in virtù del presente Atto finché tutto il Patrimonio Depositato del Fondo di Investimento o, secondo il caso, del Portafoglio Designato sia stato distribuito agli Azionisti o siano stati depositati in tribunale i proventi netti eventualmente non rivendicati o altra liquidità (qualunque si verifichi successivamente) ai sensi del presente Articolo, e

32.3.2 in relazione al Fondo di Investimento o al Portafoglio Designato, il Gestore continuerà ad avere i benefici delle - e ad essere soggetto alle - disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria (e, in particolare ma senza limitazione, qualsiasi indennizzo a suo favore) e i suoi poteri, doveri, autorità e discrezionalità non cesseranno, ma resteranno validi e in vigore finché tutto il Patrimonio Depositato (in caso di liquidazione del Fondo di Investimento) o il Patrimonio Depositato di un Portafoglio Designato (se è un Portafoglio Designato a essere liquidato) sia stato distribuito agli Azionisti o i proventi netti eventualmente non rivendicati o altra liquidità depositati in tribunale (qualunque si verifichi successivamente) ai sensi del presente Articolo.

DOCUMENTI E COMUNICAZIONI

33.1 Avvisi agli Azionisti

Ogni avviso che deve essere notificato ad un Azionista sarà considerato debitamente reso se inviato per posta o lasciato all'indirizzo dell'Azionista riportato nel Registro. Ogni avviso notificato per posta sarà considerato notificato nel momento in cui si ritiene che lo stesso debba essere stato consegnato per le normali vie postali e per dimostrare tale notifica sarà sufficiente

provare che la lettera contenente lo stesso sia stata correttamente indirizzata, affrancata e spedita.

33.2 Detentori Congiunti

La notifica o la consegna di un avviso o di un documento ad un Detentore Congiunto sarà considerata valida anche per gli altri Detentori Congiunti.

33.3 Azionisti Deceduti, ecc.

Ogni avviso o documento inviato per posta o lasciato all'indirizzo registrato di un Azionista ai sensi del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria sarà considerato – nonostante il decesso o la bancarotta di tale Azionista, la sua infermità mentale o altra invalidità legale, e indipendentemente dal fatto che l'Amministratore Fiduciario o il Gestore siano stati informati di tale decesso, bancarotta o invalidità – notifica sufficiente a tutti gli aventi diritto (sia congiuntamente sia per suo tramite o successione) alle Azioni in oggetto.

33.4 Rischio

Ogni avviso o documento (inclusi assegni o mandati di pagamento) inviato per posta dall'Amministratore Fiduciario o dal Gestore sarà inviato a rischio degli aventi diritto agli stessi.

33.5 Pubblicità

In tutte le lettere, circolari o altre pubblicazioni concernenti l'emissione o la vendita di Azioni, ogni riferimento all'Amministratore Fiduciario dovrà essere effettuato unicamente alle condizioni precedentemente approvate dall'Amministratore Fiduciario stesso.

MODIFICA DELL'ATTO ISTITUTIVO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

34.1 Limite Regolamentare alle Modifiche

Al presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria non sarà apportata alcuna modifica che non sia stata approvata dall'Autorità o in seguito alla quale il Fondo di Investimento cessa di essere soggetto ai Regolamenti OICVM.

34.2 Ulteriore Limite alle Modifiche

L'Amministratore Fiduciario e il Gestore avranno il diritto – mediante un atto integrativo al presente Atto – di modificare, variare o integrare le disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria nel modo e nella misura da essi ritenute opportune a qualsiasi fine;

FERMO RESTANDO CHE a meno che l'Amministratore Fiduciario certifichi per iscritto che a suo avviso tale modifica, variazione o integrazione non pregiudica sostanzialmente gli interessi degli Azionisti e non manleva l'Amministratore Fiduciario o il Gestore da alcuna responsabilità nei confronti degli Azionisti in misura sostanziale, tale modifica, variazione o integrazione non potrà essere eseguita senza l'approvazione di una Delibera Straordinaria di un'assemblea degli Azionisti debitamente convocata e tenuta in conformità alle disposizioni riportate all'Allegato Uno;

E FERMO RESTANDO INOLTRE CHE tale modifica, variazione o integrazione non potrà imporre ad alcun Azionista l'obbligo di effettuare ulteriori pagamenti a fronte delle sue Quote o di accettare responsabilità in merito.

34.3 Modifiche Mediante Atto Integrativo

34.3.1 Fatte salve le disposizioni suddette, l'Amministratore Fiduciario e il Gestore avranno il diritto – mediante un atto integrativo al presente (e senza l'approvazione della Delibera Straordinaria descritta sopra) – di modificare, variare o integrare le disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria nella maniera e nella misura da

essi ritenute necessarie od opportune tenuto conto di disposizioni legislative e di qualunque normativa o regolamento (inclusi accordi legati alla loro entrata in vigore) stabilito in materia di fondi comuni di investimento da una autorità governativa competente, da un ente designato o da un organismo di auto-regolamentazione, e di apportare gli emendamenti conseguenti al presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria per quanto concerne la valutazione ed altro;

FERMO RESTANDO CHE a meno che l'Amministratore Fiduciario certifichi per iscritto che a suo avviso tale modifica, variazione o integrazione non manleva l'Amministratore Fiduciario o il Gestore da alcuna responsabilità nei confronti degli Azionisti in misura sostanziale, tale modifica, variazione o integrazione non potrà essere eseguita senza l'approvazione sopra specificata e

FERMO RESTANDO INOLTRE CHE tale modifica, variazione o integrazione non potrà imporre ad alcun Azionista l'obbligo di effettuare ulteriori pagamenti in relazione alle sue Azioni o di accettare responsabilità in merito.

34.3.2 L'Amministratore Fiduciario e il Gestore avranno il diritto – mediante un atto integrativo al presente (e senza l'approvazione della Delibera Straordinaria descritta in precedenza) – di modificare, variare o integrare l'Allegato Tre o la definizione di Investimento Specifico all'Articolo 1.1 nella misura ritenuta necessaria dal Gestore (con l'approvazione dell'Autorità).

34.4 Costi e Spese di Modifica

Tutti i costi e le spese sostenuti dall'Amministratore Fiduciario o dal Gestore in relazione ad un tale atto integrativo di cui al presente Articolo o perfezionato per attuare una modifica, variazione o integrazione alle disposizioni del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria (incluse le spese sostenute per tenere un'assemblea degli Azionisti, laddove necessario) possono essere addebitati al Patrimonio Depositato.

34.5 Comunicazione di Emendamenti agli Azionisti

Qualora un atto integrativo venga reso esecutivo ai sensi del presente Articolo senza l'approvazione di una Delibera Straordinaria, la comunicazione delle variazioni così attuate dovrà essere inviata agli Azionisti entro e non oltre la data del successivo invio agli Azionisti delle ultime relazioni.

RISTRUTTURAZIONE E FUSIONE

35 CONDIZIONI DA SODDISFARE

Una volta soddisfatte le seguenti condizioni:

35.1 che il Gestore e l'Amministratore Fiduciario abbiano approvato i termini e le condizioni di un piano di ristrutturazione e fusione da realizzare in relazione ad un altro organismo autorizzato ai sensi dei Regolamenti OICVM o da un altro Stato Membro ai sensi della legislazione vigente in applicazione della Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 2001 sull'armonizzazione di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (e l'Autorità non abbia vietato tale piano di ristrutturazione e fusione); e

35.2 che tutti gli Azionisti siano stati informati dei dettagli nella forma approvata dall'Amministratore Fiduciario e sia stata votata una Delibera Straordinaria che approvi tale piano;

tale piano entrerà in vigore una volta soddisfatte tali condizioni o ad una data successiva da esso eventualmente indicata; dopo tale data i termini di tale piano saranno vincolanti per tutti gli Azionisti, che saranno tenuti ad attuarli conformemente e il Gestore e l'Amministratore Fiduciario compiranno tutte le azioni e gli atti necessari per l'attuazione del piano.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

36 ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Le disposizioni riportate all'Allegato Uno avranno la stessa validità che avrebbero se fossero incluse nel presente Articolo. L'Amministratore Fiduciario non sarà responsabile per aver agito in base ad una delibera ritenuta approvata ad un'assemblea degli Azionisti nel corso della quale sia stato redatto e firmato un verbale, anche qualora venissero successivamente riscontrati errori nella costituzione dell'assemblea o nell'approvazione della delibera oppure (se l'Amministratore Fiduciario non vi era presente o rappresentato) venisse riscontrato che l'assemblea non si è tenuta o che per qualsivoglia ragione la delibera non era vincolante per tutti gli Azionisti.

GIURISDIZIONE

37 GIURISDIZIONE

Il presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria sarà regolamentato e interpretato ai sensi del diritto irlandese.

IN FEDE il presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria è stato eseguito il giorno e l'anno riportati sopra.

**IL TIMBRO DI
INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND
LIMITED** è stato qui apposto
alla presenza di

**IL TIMBRO DI
J.P. MORGAN BANK (IRELAND) PLC**
è stato qui apposto
alla presenza di:

ALLEGATO UNO

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

1. L'Amministratore Fiduciario o il Gestore potrà (e il Gestore dovrà – su richiesta scritta degli Azionisti registrati come titolari di almeno un decimo del valore delle Azioni in circolazione nel Fondo di Investimento (in relazione ad un'assemblea di tutti gli Azionisti) o di un Portafoglio Designato (in relazione ad un'assemblea degli Azionisti del Portafoglio Designato interessato)) convocare in qualsiasi momento un'assemblea degli Azionisti all'ora e nel luogo (fatto salvo quanto di seguito stabilito) ritenuti opportuni e a tale assemblea si applicheranno le disposizioni seguenti del presente Allegato. Il Gestore o (se Azionista) una sua Associata titolare di Azioni avrà il diritto di partecipare a tale assemblea e ad essere contato – in relazione alle Azioni detenute per proprio conto – nel quorum, ma non avrà il diritto di votare in relazione a tali Azioni. Analogamente, ai fini delle disposizioni seguenti del presente Allegato relative al voto, le Azioni così detenute dal Gestore o da una sua Associata non saranno considerate in circolazione. Nonostante quanto sopra, il Gestore o le sue Associate che detengono Azioni come fiduciari puri possono votare in conformità alle istruzioni del proprietario di tali Azioni. Ogni amministratore o funzionario autorizzato, il segretario e il legale dell'Amministratore Fiduciario e del Gestore avranno il diritto di partecipare ed essere ascoltati in tale assemblea. Tali assemblee si terranno a Dublino o nel luogo eventualmente stabilito dall'Amministratore Fiduciario.

- 2A Un'assemblea degli Azionisti debitamente convocata e tenuta in conformità alle disposizioni del presente Allegato avrà la competenza mediante Delibera Straordinaria di:
 - (i) ratificare qualsiasi modifica, variazione o integrazione alle disposizioni dell'Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria concordata dall'Amministratore Fiduciario e dal Gestore secondo quanto previsto all'Articolo 34;
 - (ii) ratificare un atto integrativo che incrementi la percentuale citata all'Articolo 23;
 - (iii) chiudere il Fondo di Investimento o un Portafoglio Designato secondo quanto previsto all'Articolo 31;
 - (iv) concedere autorizzazioni o dare istruzioni all'Amministratore Fiduciario ai sensi dell'Articolo 32; e
 - (v) approvare un piano di ristrutturazione e fusione secondo quanto previsto all'Articolo 35;
 - (vi) approvare l'attribuzione di una responsabilità agli Azionisti o all'Amministratore Fiduciario per conto degli Azionisti non espressamente stabilita o contemplata ai sensi dell'Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria in conformità con l'Articolo 8.4.1;
 - (vii) approvare o ratificare una questione concernente il Fondo di Investimento o un Portafoglio Designato laddove tale approvazione o ratifica sia richiesta:
 - (1) dall'Autorità, dall'Irish Stock Exchange Limited o dai loro successori, o
 - (2) dai termini di una legge che interessa il Fondo di Investimento o un Portafoglio Designato o da regole o regolamenti (inclusi accordi in merito alla loro entrata in vigore) che interessano il Fondo di Investimento o un Portafoglio Designato emanati da un'autorità governativa competente, da un'autorità di vigilanza, da un ente designato o da un organismo di auto-regolamentazione; oppure

- (3) dall'Amministratore Fiduciario o dal Gestore con approvazione preliminare dell'Amministratore Fiduciario;

ma non avrà ulteriori o altri poteri.

- 2B Ferma restando la generalità di quanto sopra, un'assemblea degli Azionisti debitamente convocata e tenuta in conformità alle disposizioni del presente Allegato avrà la competenza mediante Delibera Ordinaria di approvare o ratificare una questione o fatto concernente il Fondo di Investimento o un Portafoglio Designato laddove tale approvazione o ratifica sia richiesta:
- (i) dall'Autorità, dall'Irish Stock Exchange Limited o dai loro successori, o
 - (ii) dai termini di una legge che interessa il Fondo di Investimento o un Portafoglio Designato o da regole o regolamenti (inclusi accordi relativi alla loro entrata in vigore) che interessano il Fondo di Investimento o un Portafoglio Designato stabiliti da un'autorità governativa competente, da un'autorità di vigilanza, da un organismo designato o da un organismo di auto-regolamentazione competenti; oppure
 - (iii) dall'Amministratore Fiduciario o dal Gestore con approvazione preliminare dell'Amministratore Fiduciario.
3. Agli Azionisti del Fondo di Investimento o del Portafoglio Designato interessato dovrà essere dato un preavviso di almeno ventuno giorni (incluso il giorno in cui l'avviso viene notificato o considerato notificato e il giorno per cui l'avviso viene dato) di ogni assemblea nel modo stabilito nel presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria. L'avviso dovrà specificare il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e i termini delle delibere proposte. Copia dell'avviso deve essere inviata per posta all'Amministratore Fiduciario prima della data dell'assemblea in oggetto a meno che l'assemblea non sia convocata dall'Amministratore Fiduciario. L'omissione accidentale dell'inoltro dell'avviso o il mancato ricevimento dello stesso da parte di un Azionista non invaliderà le deliberazioni dell'assemblea in questione.
4. Il quorum sarà rappresentato da due Azionisti presenti di persona, per procura o per il tramite di un rappresentante autorizzato ai sensi del paragrafo 19 del presente Allegato ("Rappresentante") complessivamente titolari di un decimo del valore di tutte le Azioni al momento in circolazione nel Fondo di Investimento (in relazione ad un'assemblea di tutti gli Azionisti) o nel Portafoglio Designato interessato (in relazione ad un'assemblea riservata agli Azionisti di un Portafoglio Designato). Nessuna azione sarà presa in alcuna assemblea a meno che all'inizio dei lavori non sia presente il quorum richiesto.
5. Se entro trenta minuti dall'ora stabilita per l'assemblea non è presente il quorum, l'assemblea dovrà, in caso di assemblea convocata su richiesta degli Azionisti, essere sciolta e in tutti gli altri casi essere aggiornata ad un giorno e ad un'ora non inferiori a quindici giorni da quel momento e nel luogo definito dal Presidente; a tale assemblea aggiornata, gli Azionisti presenti di persona o per procura costituiranno il quorum. L'avviso di un'assemblea aggiornata degli Azionisti dovrà essere dato con le stesse modalità seguite per l'assemblea originaria e tale avviso dovrà indicare che gli Azionisti presenti all'assemblea aggiornata costituiranno il quorum indipendentemente dal loro numero.
6. Una persona nominata per iscritto dall'Amministratore Fiduciario presiederà ogni assemblea come Presidente e in mancanza della nomina di tale persona o qualora la persona così nominata non fosse presente all'assemblea entro quindici minuti dall'ora stabilita, gli Azionisti presenti nomineranno uno di loro Presidente.
7. Il Presidente potrà, con il consenso di un'assemblea nella quale sia presente il quorum e dovrà, se così ordinato dall'assemblea, aggiornare l'assemblea di volta in volta e di luogo in luogo, ma in un'assemblea aggiornata non sarà trattata alcuna questione se non quelle che avrebbero potuto essere normalmente trattate all'assemblea che ha dato origine all'aggiornamento.

8. Ad un'assemblea, una delibera sottoposta al voto della stessa sarà decisa per alzata di mano a meno che un voto a scrutinio segreto (prima o dopo la dichiarazione del risultato del voto per alzata di mano) non sia richiesto dal Presidente, da uno o più Azionisti presenti di persona, per procura o per il tramite di un rappresentante, dai titolari o rappresentanti un ventesimo del valore di tutte le Azioni al momento in circolazione nel Fondo di Investimento (in relazione ad un'assemblea di tutti gli Azionisti) o nel Portafoglio Designato interessato (in relazione ad un'assemblea riservata agli Azionisti di un Portafoglio Designato). A meno che non venga richiesto lo scrutinio segreto, la dichiarazione del Presidente che una delibera è stata approvata all'unanimità o con una particolare maggioranza, oppure respinta, sarà dimostrazione conclusiva del fatto senza bisogno di prova del numero o della percentuale dei voti registrati a favore o contro tale delibera.
9. Qualora venga debitamente richiesto un voto a scrutinio segreto, esso sarà eseguito nel modo indicato dal Presidente e il suo risultato sarà considerato delibera dell'assemblea nel corso della quale è stato richiesto.
10. Un voto a scrutinio segreto richiesto per l'elezione di un Presidente o per una domanda di aggiornamento avrà luogo immediatamente. Un voto a scrutinio segreto richiesto per ogni altra questione avrà luogo nei tempi e nel luogo decisi dal Presidente. La richiesta di un voto a scrutinio segreto può essere ritirata in qualsiasi momento.
11. La richiesta di un voto a scrutinio segreto non impedirà la prosecuzione di un'assemblea per quanto concerne questioni estranee all'oggetto per cui è stato richiesto il voto a scrutinio segreto.
12. Per i voti ad alzata di mano, ogni Azionista (se persona fisica) presente di persona o (se persona giuridica) presente per il tramite di un suo funzionario o rappresentante, avrà diritto ad un voto. Per i voti a scrutinio segreto, ogni Azionista presente di persona o per procura avrà diritto ad un voto per ogni Azione di Distribuzione di cui è Azionista e ad un numero di voti per ogni Azione di Capitalizzazione o Azione in relazione alla quale viene effettuata un'allocazione in conformità all'Articolo 2.1.1(viii) del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria di cui è Azionista pari al numero di quote indivise nel Patrimonio Depositato rappresentato da un'Azione di Capitalizzazione o Azione di tale classe (secondo il caso). Una persona avente diritto a più di un voto non è tenuta a usare tutti i suoi voti o a esprimerli tutti nello stesso modo. Nessun diritto di voto viene conferito in relazione a frazioni di Azioni.
13. In caso di Detentori Congiunti, il voto dell'Azionista il cui nome è riportato per primo nel Registro, che vota di persona, per procura o tramite Rappresentante, sarà accettato con l'esclusione dei voti degli altri Detentori Congiunti.
14. In caso di voto a scrutinio segreto, i voti possono essere dati di persona, per procura o tramite Rappresentante.
15. L'atto di delega deve essere redatto per iscritto, per mano del delegante o di un suo procuratore debitamente autorizzato per iscritto oppure – se il delegante è una società – eseguito tramite atto notorio o per mano di un funzionario o procuratore a tal fine autorizzato.
16. L'atto di delega e la procura o altra (eventuale) autorità ai cui sensi viene firmato oppure una copia certificata per via notarile di tale procura o autorità, dovranno essere depositati nel luogo indicato dall'Amministratore Fiduciario o dal Gestore nell'avviso di convocazione d'assemblea o – qualora tale luogo non fosse indicato – presso la sede legale del Gestore almeno quarantotto ore prima dell'ora indicata per l'assemblea o l'assemblea aggiornata (oppure, in caso di voto a scrutinio segreto, prima dell'ora indicata per l'effettuazione di tale voto) nel corso della quale la persona nominata nello strumento si propone di votare e, in mancanza di tale deposito, lo strumento di procura non sarà considerato valido. La persona nominata per agire come procuratore non deve necessariamente essere un Azionista.
17. Lo strumento di procura può essere nella forma solitamente in uso o in un'altra forma approvata dall'Amministratore Fiduciario.

18. Un voto espresso in conformità ai termini di uno strumento di delega sarà valido nonostante il precedente decesso o infermità del titolare interessato, o nonostante la revoca della procura o dell'autorità ai cui sensi la procura è stata eseguita o nonostante il trasferimento delle Azioni in relazione alle quali la procura è data, fermo restando che nessuna comunicazione scritta di tale decesso, infermità, revoca o trasferimento sia pervenuta nel luogo indicato per il deposito delle procure o – qualora tale luogo non sia stato indicato – presso la sede legale del Gestore prima dell'inizio dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata per la quale la procura viene usata.
19. Un Azionista che sia una persona giuridica può, su delibera dei suoi amministratori o altro organo dirigente, autorizzare la persona da esso ritenuta adatta ad agire come suo rappresentante ad un'assemblea degli Azionisti e la persona così autorizzata avrà il diritto di esercitare gli stessi poteri, per conto della persona giuridica che rappresenta, che tale persona giuridica potrebbe esercitare se fosse un Azionista persona fisica.
20. Per ogni assemblea sarà redatto un verbale di tutte le delibere ed i procedimenti, che sarà debitamente iscritto nei registri che devono essere a tal fine di volta in volta forniti dal Gestore a spese di quest'ultimo; tali verbali, se ritenuti firmati dal Presidente dell'assemblea, costituiranno la prova conclusiva delle questioni in essi illustrate e, finché non venga dimostrato il contrario, ogni assemblea in relazione alla quale siano stati redatti verbali sarà considerata debitamente tenuta e convocata e tutte le delibere ivi approvate debitamente approvate.
21. Ai fini del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, per Delibera Straordinaria si intende una Delibera proposta e approvata da una maggioranza costituita da almeno il settantacinque per cento del totale dei voti espressi a favore o contro la Delibera stessa. Ai fini del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, per Delibera Ordinaria si intende una Delibera proposta e approvata da una maggioranza costituita da almeno il cinquanta per cento del totale dei voti espressi a favore o contro la Delibera stessa.
22. Subordinatamente al successivo paragrafo 23, il presente Allegato e l'Articolo 36 del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria si applicheranno come se i riferimenti ad un'assemblea degli Azionisti includessero riferimenti ad un'assemblea o assemblee degli Azionisti detentori delle Azioni soltanto di uno o più Portafogli Designati nonché ad un'assemblea di tutti gli Azionisti (indipendentemente dal Portafoglio Designato cui tali Azioni sono attribuibili). Ogni disposizione del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria che fa riferimento ad una Delibera Straordinaria o ad una Delibera Ordinaria degli Azionisti sarà – in relazione alle Azioni di un Portafoglio Designato particolare e a meno che non si applichi il paragrafo 23 – soddisfatta da una Delibera Straordinaria o una Delibera Ordinaria degli Azionisti detentori delle Azioni di quel Portafoglio Designato oppure da una Delibera Straordinaria o Delibera Ordinaria di tutti gli Azionisti.
23. Se l'Amministratore Fiduciario ritiene che una Delibera Straordinaria o una Delibera Ordinaria da proporre riguardi una materia sulla quale vi sia o possa essere un conflitto di interessi tra gli Azionisti detentori di Azioni di Capitalizzazione e gli Azionisti detentori di Azioni di Distribuzione e/o tra i Detentori di classi diverse di Azioni e/o tra i Detentori di Azioni di Portafogli Designati diversi, tale Delibera sarà ritenuta debitamente approvata soltanto se – anziché essere approvata ad una sola assemblea di tutti gli Azionisti – sarà debitamente approvata in assemblee distinte degli Azionisti delle categorie o delle classi di Azioni interessate; a tal fine le Azioni di Portafogli Designati diversi in relazione ai quali non vi sia conflitto di interessi *inter se* saranno considerate costituire una unica classe di Azioni. A ciascuna di queste assemblee distinte, si applicheranno tutte le precedenti disposizioni del presente Allegato come se i riferimenti alle Azioni e agli Azionisti in esso contenuti fossero riferimenti alle Azioni della categoria o della classe in questione e ai rispettivi Azionisti.

ALLEGATO DUE

DEFINIZIONE DI VALORE

- 1 Per Valore, salvo laddove altrimenti espressamente specificato, indica il valore patrimoniale netto di un Portafoglio Designato, che sarà calcolato dal Gestore ad un Momento di Valutazione di ogni Giorno di Negoziazione valutando gli attivi di un Portafoglio Designato in conformità con i paragrafi 3 e 4 e detraendovi i passivi del Portafoglio Designato in conformità con il paragrafo 4.
- 2 Qualora un Portafoglio Designato venga ulteriormente diviso in classi, l'ammontare del valore patrimoniale netto di un Portafoglio Designato attribuibile ad una classe sarà stabilito calcolando il numero delle Azioni in circolazione nella classe del Portafoglio Designato in questione al Momento di Valutazione interessato ed attribuendo le spese e gli oneri relativi alla classe, apportando le necessarie rettifiche per tenere conto delle distribuzioni pagate attingendo al Portafoglio Designato, se applicabile, e suddividendo di conseguenza il valore patrimoniale netto del Portafoglio Designato. Il valore patrimoniale netto per Azione sarà calcolato dividendo il valore patrimoniale netto attribuibile alla classe in questione del Portafoglio Designato per il numero totale di Azioni in circolazione o considerate in circolazione nella classe in questione del Portafoglio Designato al Momento di Valutazione in questione.
- 3 Il Valore degli attivi compresi in un Portafoglio Designato sarà accertato con il criterio seguente:
 - 3.1 Il Valore di un Investimento quotato, ammesso al listino o normalmente negoziato in o ai sensi delle regole di un Mercato Riconosciuto sarà calcolato in riferimento al prezzo ritenuto dal Gestore l'ultimo prezzo di negoziazione disponibile o (se sono fornite quotazioni lettera e denaro) l'ultima quotazione media di mercato disponibile su tale Mercato Riconosciuto al Momento di Valutazione, fermo restando che:
 - 3.1.1 se un Investimento è quotato, ammesso al listino o normalmente negoziato in o ai sensi delle regole di uno o più Mercati Riconosciuti, il Gestore adotterà il prezzo o, secondo il caso, la quotazione media sul Mercato Riconosciuto che a suo avviso costituisce il mercato principale per tale Investimento;
 - 3.1.2 nel caso di un Investimento quotato, ammesso al listino o normalmente negoziato in o ai sensi delle regole di un Mercato Riconosciuto ma per il quale, per qualsivoglia ragione, i prezzi in quel Mercato Riconosciuto non siano disponibili nel momento interessato, il probabile valore di realizzo sarà stimato con cura e buona fede da un professionista (a tal fine nominato dal Gestore ed approvato dall'Amministratore Fiduciario);
 - 3.1.3 il Gestore non avrà alcuna responsabilità per il fatto che un Valore da esso ragionevolmente ritenuto l'ultimo prezzo disponibile o, secondo il caso, la quotazione media vigente possa risultare non esserlo; e
 - 3.1.4 si terrà conto degli interessi maturati su Investimenti fruttiferi sino alla data di effettuazione della valutazione, a meno che tali interessi non siano inclusi nel prezzo o nella quotazione sopra citati.
 - 3.2 Il Valore di un Investimento che non sia quotato, ammesso al listino né normalmente negoziato in un Mercato Riconosciuto, sarà valutato al suo probabile valore di realizzo stimato con cura e buona fede dal Gestore o dal Consulente per gli Investimenti, come suo delegato, approvati a tal fine dall'Amministratore Fiduciario.
 - 3.3 Il Valore delle quote o azioni di un organismo di investimento collettivo che prevede il riscatto delle quote o azioni su richiesta del detentore attingendo agli attivi di tale organismo, sarà l'ultimo valore patrimoniale netto per quota o azione pubblicato o (se sono pubblicati corsi denaro e lettera) l'ultimo corso denaro pubblicato.

3.4 Il Valore di un contratto future sarà:

3.4.1 in caso di un contratto future per la vendita dell'oggetto sottostante, l'importo positivo o negativo prodotto dall'applicazione della formula seguente:

$$a - (b+c)$$

3.4.2 in caso di un contratto future per l'acquisto dell'oggetto sottostante, l'importo positivo o negativo prodotto dall'applicazione della formula seguente:

$$b - (a+c)$$

laddove:

a = il valore contrattuale del contratto future interessato (il "Contratto interessato")

b = il prezzo di regolamento al Momento di Valutazione interessato determinato dal Mercato Riconosciuto in questione fermo restando che qualora non sia prassi di tale Mercato quotare un prezzo di regolamento o qualora un prezzo di regolamento non sia disponibile per qualsivoglia ragione, tali strumenti saranno valutati sulla base del loro probabile valore di realizzo nella maniera stabilita dal Gestore o dal Consulente per gli Investimenti come suo delegato ed approvata dall'Amministratore Fiduciario; e

c = l'importo sborsato dal Portafoglio Designato per sottoscrivere il Contratto interessato, incluso l'importo di tutte le imposte di bollo, commissioni e altre spese, ma escluso l'eventuale deposito o margine fornito in relazione a esso.

3.5 Liquidità, depositi e attivi simili saranno valutati al rispettivo valore nominale (unitamente agli interessi maturati).

3.6 Gli strumenti derivati non negoziati su un Mercato Riconosciuto saranno valutati all'ultima quotazione ottenuta dalla controparte, che dovrà valutare tali strumenti almeno quotidianamente, fermo restando che la valutazione dovrà essere verificata almeno ogni settimana dal Gestore o da un professionista competente nominato dal Gestore, approvato a tal fine dall'Amministratore Fiduciario e che sia indipendente dalla controparte.

3.7 Gli investimenti diversi da quelli sopra descritti saranno valutati nel modo e nel momento di volta in volta concordati dal Gestore e dall'Amministratore Fiduciario.

3.8 Nonostante i paragrafi precedenti, il Gestore potrà, con il consenso dell'Amministratore Fiduciario, correggere il Valore di un Investimento o di altri attivi o permettere l'utilizzo di un altro metodo di valutazione approvato dall'Amministratore Fiduciario, qualora ritenga che nel caso in questione (incluso, senza limitazione, un volume consistente di sottoscrizioni o riscatti di Azioni di un Portafoglio Designato, la negoziabilità degli investimenti o di altri attivi, o altre circostanze che il Gestore ritenga opportune) tale correzione o altro metodo di valutazione debba essere adottato per riflettere in modo più equo il Valore di tali Investimenti o altri attivi.

3.9 Qualora per una classe di Azioni un Portafoglio Designato utilizzi tecniche di copertura valutaria, il valore di eventuali contratti di cambio a termine utilizzati a tal fine sarà calcolato in riferimento al prezzo che il Gestore (approvato allo scopo dall'Amministratore Fiduciario), previa consultazione con il Consulente per gli Investimenti, ritenga essere il prezzo al quale un nuovo contratto a termine di pari dimensioni, valuta e scadenza potrebbe essere sottoscritto al Momento di Valutazione.

4 Nel calcolare il Valore Patrimoniale Netto di un Portafoglio Designato in un particolare Momento di Valutazione (il "Momento di Valutazione interessato"):

- 4.1 ogni Azione emessa prima del Momento di Valutazione interessato, e non cancellata, sarà ritenuta in circolazione e il Portafoglio Designato sarà ritenuto comprensivo del valore della liquidità o di altri attivi da ricevere a fronte di tale Azione, dopo avervi detratto o previsto la Commissione Iniziale e la (eventuale) correzione e (nel caso di Azioni emesse dietro conferimento di Investimenti) altri importi dovuti attingendo al Portafoglio Designato ai sensi dell'Articolo 8;
- 4.2 laddove, in seguito ad un avviso o richiesta di riscatto debitamente comunicato ai sensi degli Articoli 11 o 12, una riduzione del Portafoglio Designato mediante cancellazione di Azioni sia stata o debba essere effettuata prima del Momento di Valutazione interessato, ma il pagamento relativo a tale riduzione non sia stato completato, le Azioni in questione non saranno considerate in circolazione e verrà detratto l'importo dovuto in contanti o attraverso Investimenti attingendo al Portafoglio Designato a causa di tale riduzione;
- 4.3 laddove si sia concordato l'acquisizione o il realizzo di un Investimento o di altri attivi, ma tale acquisizione o vendita non sia stata completata, tale Investimento o altri attivi saranno inclusi o esclusi e il corrispettivo di acquisizione lordo o di vendita netto sarà escluso o incluso secondo il caso, come se tale acquisizione o vendita fosse stata debitamente completata;
- 4.4 negli attivi sarà incluso un importo pari a tutti i costi, gli oneri, le commissioni e le spese di cui il Gestore abbia deciso l'ammortamento ai sensi dell'Articolo 2.3, meno l'importo precedentemente ammortizzato o da ammortizzare in quel momento;
- 4.5 i passivi attribuibili al Portafoglio Designato includeranno (senza limitazioni):
- 4.5.1 l'importo per le Commissioni di Gestione, la remunerazione dell'Amministratore Fiduciario, la remunerazione del Consulente per gli Investimenti e dell'Amministratore (o, se non viene nominato alcun Amministratore, la remunerazione dovuta al Gestore ai sensi dell'Articolo 23.6) (oltre all'IVA eventualmente dovuta) maturate fino al Momento di Valutazione interessato ma non ancora pagate;
 - 4.5.2 l'importo di (eventuali) imposte su capital gain o sul reddito maturato sino alla fine dell'ultimo Esercizio, ma non ancora versate;
 - 4.5.3 l'importo complessivo ancora insoluto di eventuali prestiti contratti ai sensi dell'Articolo 18 nonché l'importo di eventuali interessi e spese citati all'Articolo 18 e non ancora pagati;
 - 4.5.4 un importo pari al Valore dei contratti future che rappresenta un importo negativo;
 - 4.5.5 eventuali altri costi o spese da pagare ma non pagati, che una disposizione del presente Atto autorizza espressamente a pagare con il Portafoglio Designato;
 - 4.5.6 un accantonamento appropriato per eventuali sopravvenienze passive;
- 4.6 si dovrà tenere conto degli (eventuali) importi che secondo il Gestore dovranno essere pagati o rimborsati per imposte sul reddito e sui capital gain sino al Momento di Valutazione interessato;
- 4.7 i passivi si considereranno (laddove appropriato) maturati giornalmente;
- 4.8 laddove il prezzo corrente di un Investimento è quotato "ex" dividendi o interessi, si terrà conto dell'importo dei dividendi o interessi che devono essere ricevuti dal Portafoglio Designato, ma che non sono stati ancora ricevuti;
- 4.9 ogni Valore (sia di un passivo sia di un Investimento, liquidità o altri attivi) non espresso nella Valuta Base del Portafoglio Designato, sarà convertito nella Valuta Base al tasso di cambio (ufficiale o meno) ritenuto appropriato dal Gestore nel caso in oggetto, tenendo conto di premi o sconti eventualmente rilevanti e dei costi di cambio.

- 4.10 Laddove vengano utilizzate tecniche di copertura valutaria a beneficio di una particolare classe di Azioni di un Comparto ai sensi dell'Articolo 8.2 del presente Atto Istitutivo di Amministrazione Fiduciaria, il suo costo nonché le plus o minus valenze dell'operazione di copertura saranno a vantaggio o carico unicamente di quella classe di Azioni. I costi nonché le plus o minus valenze risultanti dall'operazione di copertura saranno imputati alla classe di Azioni interessata, detratti tutti gli altri oneri e spese, che saranno calcolati e dedotti dal valore non coperto della classe di Azioni interessata. Di conseguenza, tali costi nonché le plus o minus valenze risultanti dall'operazione di copertura saranno rispecchiati nel valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni di tale classe.

ALLEGATO TRE

MERCATI RICONOSCIUTI

1 Ad eccezione degli investimenti consentiti in Investimenti non quotati, il Fondo di Investimento investirà unicamente in Investimenti negoziati su borse o mercati che rispettino i criteri regolamentari (che siano quindi regolamentati, operanti regolarmente, riconosciuti e aperti al pubblico) e siano elencati nel Prospetto Informativo. Le borse e/o i mercati elencati nel Prospetto Informativo saranno tratti dall'elenco seguente:

(i) Una borsa di uno Stato Membro dell'UE o di uno dei seguenti paesi OCSE:

Australia, Canada, Giappone, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America e Svizzera.

(ii) Una delle borse seguenti:

-	Algeria	Algiers Stock Exchange
-	Arabia Saudita	Riyadh Stock Exchange
-	Argentina	Buenos Aires Stock Exchange Cordoba Stock Exchange La Plata Stock Exchange Mendoza Stock Exchange Rosario Stock Exchange
-	Bangladesh	Dhaka Stock Exchange Chittagong Stock Exchange
-	Bolivia	Bolsa de Bolivia de Valores Mercado La Paz
-	Botswana	Botswana Stock Exchange, Serowe
-	Brasile	Bahia-Sergipe-Alagoas Stock Exchange Extremo Sul Stock Exchange, Porto Alegre Mina Esperito Santo Brasilia Stock Exchange Parana Stock Exchange, Curitiba Pernambuco e Paraiba Stock Exchange Regional Stock Exchange, Fortaleza Rio de Janeiro Stock Exchange Santos Stock Exchange Sao Paulo Stock Exchange
-	Bulgaria	Bulgarian Stock Exchange - Sofia
-	Cile	Santiago Stock Exchange Valparaiso Stock Exchange
-	Cina	Shanghai Securities Exchange Shenzhen Stock Exchange
-	Colombia	Bogota Stock Exchange Medellin Stock Exchange
-	Corea	Korea Stock Exchange
-	Corea del Sud	Korea Stock Exchange
-	Costa d'Avorio	Bourse des Valeurs Abidjan
-	Costa Rica	Costa Rica Stock Exchange Bolsa Nacional De Valores
-	Croazia	Zagreb Stock Exchange
-	Ecuador	Ecuador Stock Exchange Quito Stock Exchange
-	Egitto	Cairo Stock Exchange Alexandria Stock Exchange
-	Filippine	Philippines Stock Exchange Inc. Manila Stock Exchange Makati Stock Exchange

-	Ghana	Ghana Stock Exchange
-	Giamaica	Jamaica Stock Exchange, Kingston
-	Giordania	Amman Stock Exchange
-	Hong Kong	Hong Kong Stock Exchange
-	India	The National Stock Exchange of India Limited Madras Stock Exchange Delhi Stock Exchange Ahmedabad Stock Exchange Bangalore Stock Exchange Cochin Stock Exchange Gauhari Stock Exchange Magadh Stock Exchange The Stock Exchange Mumbai Pune Stock Exchange Hyderabad Stock Exchange Ludhiana Stock Exchange Uttar Pradesh Stock Exchange Calcutta Stock Exchange
-	Indonesia	Jakarta Stock Exchange Surabaya Stock Exchange
-	Iran	Tehran Stock Exchange
-	Islanda	Iceland Stock Exchange
-	Israele	Tel Aviv Stock Exchange
-	Kenia	Nairobi Stock Exchange
-	Kuwait	Kuwait Stock Exchange
-	Libano	Beirut Stock Exchange
-	Malaysia	Kuala Lumpur Stock Exchange
-	Marocco	Casablanca Stock Exchange
-	Mauritius	Stock Exchange of Mauritius
-	Messico	Mexico Stock Exchange
-	Moldavia	Moldova Stock Exchange
-	Namibia	Namibian Stock Exchange
-	Nigeria	Nigerian Stock Exchange Lagos Stock Exchange Kaduna Stock Exchange Port Harcourt Stock Exchange
-	Pakistan	Karachi Stock Exchange (Guarantee) Limited Lahore Stock Exchange
-	Papua Nuova Guinea	Lae Stock Exchange
-	Perù	Lima Stock Exchange
-	Puerto Rico	San Juan Stock Exchange
-	Romania	Bucharest Stock Exchange
-	Russia	Moscow International Currency Exchange
-	Singapore	Singapore Exchange Securities Trading Limited (già Stock Exchange of Singapore Limited) Stock Exchange of Singapore Dealing Automated Quotations ("SESDAQ")
-	Sri Lanka	Colombo Stock Exchange
-	Sud Africa	Johannesburg Stock Exchange
-	Swaziland	Swaziland Stock Exchange
-	Tailandia	Stock Exchange of Thailand, Bangkok
-	Taiwan	Taiwan Stock Exchange Corporation, Taipei
-	Trinidad	Trinidad and Tobago Stock Exchange
-	Turchia	Istanbul Stock Exchange
-	Uruguay	Montevideo Stock Exchange
-	Venezuela	Caracas Stock Exchange Maracaibo Stock Exchange
-	Zambia	Lusaka Stock Exchange
-	Zimbabwe	Zimbabwe Stock Exchange, Harare

(iii) I seguenti mercati:

- il mercato organizzato dalla International Securities Market Association;
- il mercato condotto dalle "istituzioni dei mercati monetari elencate" riportate nella pubblicazione della Financial Services Authority "The regulation of the wholesale cash and OTC derivatives markets", chiamata "Grey Paper";
- (a) il NASDAQ negli Stati Uniti, (b) il mercato dei titoli di Stato U.S.A. condotto da operatori primari, regolamentato dalla Federal Reserve Bank of New York; e (c) il mercato OTC (over-the-counter) negli Stati Uniti condotto da operatori primari e secondari, regolamentato dalla Securities and Exchange Commission e dalla National Association of Securities Dealers e da istituzioni bancarie regolamentate dal U.S. Comptroller of Currency, dal Federal Reserve System o dal Federal Deposit Insurance Corporation;
- (a) il NASDAQ in Giappone, (b) il mercato OTC (over-the-counter) in Giappone, regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan e (c) il cosiddetto mercato "MOTHERS" (Market of the High Growth and Emerging Stocks);
- il mercato degli investimenti alternativi nel Regno Unito regolamentato ed operato dalla London Stock Exchange;
- l'Hong Kong Growth Enterprise Market;
- il Taisdaq;
- la borsa "TIGER" di Taiwan (Taiwan Innovative Growing Entrepreneurs Exchange); e
- il Korean Securities Dealers Automated Quotation ("KOSDAQ").

(iv) i Mercati per gli Strumenti Finanziari Derivati

La Chicago Mercantile Exchange ed altre borse e mercati, compresi eventuali *board of trade* o organismi simili, oppure sistemi di quotazione automatizzati, regolamentati, operanti regolarmente, riconosciuti ed aperti al pubblico e in uno Stato Membro UE o in uno Stato Membro EEA (che comprende gli Stati Membri UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

FERMO RESTANDO CHE l'Amministratore Fiduciario e il Gestore avranno il diritto, tramite atto integrativo al presente e senza ratifica di una Delibera Straordinaria, di modificare questa definizione eliminando o aggiungendo paesi, mercati e borse. I mercati e le borse sopra descritti sono qui riportati in conformità ai requisiti dell'Autorità che non pubblica un elenco di mercati approvati.